



Forza. Azione. Passione.

# Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Edile Commerciale S.p.A.

ex. Art. 6, III Comma, Dlgs. 8.6.2001 n.231

Il Presidente Dott. Lucio Giuseppe Greco

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Greco', written over a horizontal line.

Il Presente MOGC è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera adottata in data 28 luglio 2021

## **Sommario**

<b>Legenda delle definizioni .....</b>	<b>7</b>
<b>Parte generale .....</b>	<b>9</b>
<b>1. La responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001: quadro normativo .....</b>	<b>9</b>
1.1 Prefazione .....	9
1.2 Le sanzioni previste dal Decreto .....	10
1.3 I reati commessi all'estero .....	11
1.4 Il tentativo .....	11
1.5 Esonero dalla responsabilità artt. 6 e 7 del Decreto.....	12
<b>2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Edile Commerciale S.p.A. ....</b>	<b>13</b>
2.1 Progetto per la definizione del Modello .....	13
2.2 Finalità e destinatari .....	14
2.3 Modifiche ed integrazione del Modello.....	15
<b>3. Organismo di Vigilanza .....</b>	<b>16</b>
3.1 Caratteristiche e compiti .....	16
3.2 Reporting dell'OdV verso il vertice societario .....	19
3.3 Obblighi informativi verso l'OdV.....	19
3.4 Modalità di segnalazione di fatti illeciti ai sensi del Decreto.....	20
<b>4. Formazione e Comunicazione .....</b>	<b>22</b>
<b>5. Sistema disciplinare sanzionatorio.....</b>	<b>23</b>
5.1 Contenuto generale .....	23
5.2 Misure nei confronti di Quadri, Impiegati ed Operai.....	24
5.3 Misure nei confronti di Dirigenti .....	24
5.4 Misure nei confronti di Amministratori, Sindaci e Membri dell'OdV .....	25
5.5 Misure nei confronti di Terzi.....	25
<b>Parte speciale.....</b>	<b>26</b>
<b>1. Reati rilevanti e presidi di controllo 231 .....</b>	<b>26</b>

1.1 Reati applicabili alla Società.....	26
1.2 Struttura dei presidi di controllo 231 .....	27
1.3 Principi generali di comportamento .....	28
1.4 Protocolli generali di prevenzione .....	28
1.5 Protocolli specifici di prevenzione .....	30
<b>2. Reati contro la pubblica amministrazione: artt. 24 e 25 del Decreto .....</b>	<b>31</b>
2.1 Reati applicabili .....	31
2.2 Premessa .....	35
2.3 I contratti di servizio e attività sensibili in service .....	36
2.4 Attività sensibili.....	37
2.5 Protocolli specifici di prevenzione .....	37
2.6 Ulteriori protocolli di prevenzione .....	39
<b>3. Reati societari: art. 25 ter del Decreto .....</b>	<b>41</b>
3.1 Reati applicabili .....	41
3.2 I contratti di servizio e attività sensibili in service .....	44
3.3 Attività sensibili.....	45
3.4 Protocolli specifici di prevenzione .....	46
3.5 Ulteriori protocolli di prevenzione .....	47
<b>4. Delitti di criminalità organizzata/Reati Transnazionali: art. 24-ter del Decreto e art. 10 L. 146/2006 .....</b>	<b>49</b>
4.1 Reati applicabili .....	49
4.2 I contratti di servizio e attività sensibili in service .....	52
4.3 Attività sensibili.....	52
4.4 Protocolli specifici di prevenzione .....	53
4.5 Ulteriori protocolli di prevenzione .....	54
<b>5. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria (art. 25-decies):.....</b>	<b>56</b>

5.1 Reato applicabile .....	56
<b>6. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)</b> .....	<b>57</b>
6.1 Reati applicabili .....	57
6.2 I contratti di servizio e attività sensibili in service .....	58
6.3 Attività sensibili .....	59
6.4 Protocolli specifici di prevenzione.....	59
6.5 Ulteriori protocolli di prevenzione .....	61
<b>7. Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1) e delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies).....</b>	<b>63</b>
7.1 Reati applicabili .....	63
7.2 I contratti di servizio e attività sensibili in service .....	64
7.3 Attività sensibili .....	64
7.4 Protocolli specifici di prevenzione .....	65
7.5 Ulteriori protocolli di prevenzione .....	65
<b>8. Reati di Ricettazione Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio: art. 25-octies del Decreto.....</b>	<b>68</b>
8.1 Reati applicabili .....	68
8.2 I contratti di servizio e attività sensibili in service .....	69
8.3 Attività sensibili .....	70
8.4 Protocolli specifici di prevenzione .....	71
8.5 Ulteriori protocolli di prevenzione .....	72
<b>9. Delitti contro la personalità individuale: art. 25 quinquies del Decreto .....</b>	<b>76</b>
9.1 Reati applicabili .....	76
9.2 I contratti di servizio e attività sensibili in service .....	76
9.3 Attività sensibili .....	77
9.4 Protocolli specifici di prevenzione .....	78

<b>10 Delitti informatici: 24 bis del Decreto .....</b>	<b>79</b>
10.1 Reati applicabili .....	79
10.2 I contratti di servizio e attività sensibili in service .....	81
10.3 Attività sensibili .....	82
10.4 Protocolli specifici di prevenzione .....	82
<b>11. Impiego di cittadini di paesi il cui soggiorno è irregolare: Art. 25 duodecies del Decreto come modificato dall'art. 30, comma 4, Legge 161/2017 .....</b>	<b>83</b>
11.1 Reati applicabili .....	83
11.2 I contratti di servizio e attività sensibili in service .....	83
11.3 Attività sensibili .....	84
11.4 Protocolli specifici di prevenzione .....	84
<b>12. Reati di Omicidio Colposo e Lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e la salute sul lavoro: art. 25 septies del Decreto .....</b>	<b>86</b>
12.1 Premessa .....	86
12.2 Reati applicabili .....	87
12.2.1 <i>Modalità di commissione dei reati</i> .....	87
12.3 Gli attori coinvolti .....	88
12.3.1 <i>I soggetti tutelati</i> .....	88
12.3.2 <i>I soggetti attivi</i> .....	88
12.4 I contratti di servizio e attività sensibili in service .....	89
12.5 Attività sensibili .....	90
12.5.1 <i>Generalità</i> .....	90
12.5.2 <i>Attività a rischio di reato</i> .....	90
12.6 Protocolli specifici di prevenzione .....	92
12.6.1 <i>Il Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro</i> .....	92
12.6.2 <i>Il Sistema Organizzativo</i> .....	94
12.7 Protocolli specifici di controllo .....	94
12.7.1 <i>Ambito "coordinamento salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"</i> .....	94
12.7.2 <i>Ambito "Acquisti"</i> .....	98
12.7.3 <i>Ambito "Produzione, logistica e manutenzione"</i> .....	101
12.7.4 <i>Ambito "Risorse umane e organizzazione"</i> .....	104
12.8 Ulteriori protocolli di prevenzione .....	106

12.8.1	<i>Vigilanza sull'adempimento delle misure di sicurezza</i> .....	106
12.8.2	<i>Attività di verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure</i> .....	108
<b>13.</b>	<b>Reati Ambientali – art. 25 undecies del Decreto</b> .....	<b>109</b>
13.1	Reati applicabili .....	109
13.2	I contratti di servizio e attività sensibili in service .....	113
13.3	Attività sensibili.....	114
13.4	Protocolli specifici di prevenzione .....	115
13.4.1	Il sistema organizzativo in materia ambientale .....	115
13.4.2	Il sistema di deleghe in ambito ambientale .....	117
13.4.3	Sistema di Gestione Ambientale (SGA).....	118
13.5	Protocolli specifici di controllo .....	126
13.5.1	Ambito “Coordinamento ambientale” .....	127
13.5.2	Ambito “Acquisti”.....	130
13.5.3	Ambito “Produzione, logistica e manutenzione” .....	132
13.5.4	Ambito “Risorse Umane e organizzazione” .....	134
<b>14.</b>	<b>Reati tributari: art. 25-quinquiesdecies del Decreto</b> .....	<b>136</b>
14.1	Reati applicabili .....	136
14.2	I contratti di servizio e attività sensibili in service .....	137
14.3	Attività sensibili.....	138
14.4	Protocolli generali di prevenzione .....	139
14.5	Protocolli specifici di prevenzione .....	140
14.6	Ulteriori protocolli di prevenzione .....	141

## Legenda delle definizioni

- **Società o Ente:** Edile Commerciale S.p.A. con sede legale in Milano, Piazzale Cadorna, 6.
- **Decreto o D.Lgs. 231/2001:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni.
- **Linee Guida di Confindustria:** documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 e aggiornato al marzo 2014) per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento.
- **Modello:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Società.
- **Strumenti di attuazione / Strumenti attuativi del Modello:** sono costituiti dai principi e dalle prescrizioni contenuti nel Codice di Condotta e nella Policy Landscape di LafargeHolcim, dagli organigrammi aziendali, dalle job description, dal sistema di attribuzione delle deleghe, poteri e procure aziendali, nonché dai sistemi di gestione aziendale e da altre procedure rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- **Codice Condotta di LafargeHolcim:** Codice di Condotta adottato dal Gruppo LafargeHolcim, il cui contenuto deve essere osservato da tutti i dipendenti e dai terzi che operano per conto o in nome della Società.
- **LafargeHolcim Policy Landscape:** la Policy Landscape di LafargeHolcim è parte integrante della visione e della missione del Gruppo e consiste in una molteplicità di Politiche, Direttive e Raccomandazioni vincolanti per le società che rientrano nel perimetro di consolidamento di LafargeHolcim.
- **Attività sensibili:** aree, processi, sotto-processi o attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

- **Protocolli specifici di prevenzione:** specifici presidi di controllo, definiti all'interno dei sistemi di gestione aziendale e da altre procedure rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, atti a prevenire la commissione di reati.
- **Soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.
- **Soggetti subordinati:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui al punto precedente.
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato dalla Società.

## Parte generale

### 1. La responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001: quadro normativo

#### 1.1 Prefazione

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, ha introdotto la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (di seguito il "Decreto"), così adeguando la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali in precedenza sottoscritte dall'Italia, in particolare la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea sia degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche, che si affianca alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato e che mira a coinvolgere, nella sanzione dello stesso, l'Ente nel cui interesse o vantaggio tale reato sia stato compiuto.

Secondo tale disciplina gli enti possono essere ritenuti responsabili, e conseguentemente sanzionati in relazione a taluni reati<sup>1</sup> commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi, dai soggetti apicali (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente, oppure persone che esercitano di fatto la gestione ed il controllo) e/o dai soggetti a questi subordinati.

La responsabilità amministrativa dell'Ente è, tuttavia, esclusa se l'Ente ha preventivamente adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il "Modello") idoneo a prevenire la commissione del reato dal quale scaturirebbe la responsabilità dell'Ente.

---

<sup>1</sup> Per elenco dettagliato dei reati si rimanda alla Parte Speciale del presente Modello

## **1.2 Le sanzioni previste dal Decreto**

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto contempla sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

La *sanzione pecuniaria* è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo di ogni singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Le *sanzioni interdittive* si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e costituiscono le conseguenze più gravi per l'operatività del business. Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano soltanto se espressamente previste per il reato per cui l'Ente viene condannato e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da sottoposti all'altrui attività di direzione e coordinamento quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Oltre alla sanzione pecuniaria e alle sanzioni interdittive il Decreto prevede ulteriori due sanzioni:

- i. la *confisca*, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, nell'apprensione di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato);
- ii. la *pubblicazione della sentenza di condanna*, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

### **1.3 I reati commessi all'estero**

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a taluni reati commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente (nei termini già esaminati sopra);
- b) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. oltre che in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/01 (e qualora la legge preveda che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);
- d) qualora si concretizzino i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del codice penale, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è Stato commesso il fatto.

### **1.4 Il tentativo**

La responsabilità amministrativa dell'Ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei delitti previsti dal Decreto sia commesso nella forma del tentativo.

### **1.5 Esonero dalla responsabilità artt. 6 e 7 del Decreto**

Gli art. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nel suo interesse o a vantaggio da parte di:

1. persone che rivestono funzione di rappresentanza, amministrazione, o di direzione della società o di una sua unità organizzativa, da persone che esercitano anche di fatto la gestione e/o il controllo della stessa (“**soggetti apicali**”);
2. soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali (“**soggetti subordinati**”).

In particolare, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- I. l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- II. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente (di seguito “OdV”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- III. le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- IV. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

L'Ente dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria “colpa organizzativa”.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, l'Ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta. In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 6 del Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba soddisfare i seguenti criteri:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;

5. introdurre un sistema disciplinare e sanzionatorio interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 7 del Decreto dispone inoltre che l'efficace attuazione del Modello richieda una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

## **2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Edile Commerciale S.p.A.**

### **2.1 Progetto per la definizione del Modello**

Ai fini della definizione del Modello si è tenuto conto delle indicazioni contenute nelle “Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001” redatte da Confindustria nella versione aggiornata del marzo 2014, nonché dei position paper emanati dall'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

Il presente Modello recepisce, inoltre, i principi e le prescrizioni contenuti nel Codice di Condotta ed all'interno della Policy Landscape<sup>2</sup> di LafargeHolcim.

Nell'elaborazione del presente Modello la Società si è ispirata ai principi ed ai contenuti del Modello di Holcim Gruppo (Italia) S.p.A. provvedendo ad adattarlo alle caratteristiche della realtà aziendale.

Il Modello della Società, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, disposizioni e protocolli specifici di prevenzione che:

i) regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto;

<sup>2</sup> La Policy Landscape di LafargeHolcim è parte integrante della visione e della missione del Gruppo e consiste in una molteplicità di Politiche, Direttive e Raccomandazioni di Gruppo vincolanti. La Policy Landscape di LafargeHolcim è accessibile al seguente indirizzo <https://share.lafargeholcim.com/space/147291/overview>.

ii) incidono sul funzionamento interno della società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno.

Il percorso seguito per l'elaborazione del Modello può essere sintetizzato secondo le seguenti fasi:

- Individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito potrebbero essere astrattamente commessi i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 (c.d. "attività sensibili");
- analisi delle attività sensibili e dei meccanismi di controllo in essere (i c.d. "protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente") finalizzati a contrastare efficacemente, cioè a ridurre ad un livello ritenuto accettabile, i rischi di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- identificazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un idoneo Modello ex D.Lgs. 231/2001 e delle azioni di miglioramento finalizzate a rafforzare il sistema di controllo attualmente implementato;
- definizione del Modello articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento, in osservanza delle disposizioni previste dall'art. 6 del Decreto.

## **2.2 Finalità e destinatari**

Con l'adozione del presente Modello la Società si impegna ad osservare compiutamente le prescrizioni di legge, conformandosi ai principi ispiratori del Decreto, implementando un adeguato sistema di controllo interno finalizzati a prevenire la commissione dei reati.

Quindi, il Modello si propone le finalità che seguono:

- diffondere una cultura d'impresa improntata al rispetto della legge e dei regolamenti vigenti, nonché dei principi contenuti nel Codice di Condotta di LafargeHolcim;
- definire un sistema strutturato ed organico di regole di comportamento e di attività di controllo volti a mitigare il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- fornire un'adeguata informazione ai dipendenti, a coloro che agiscono su mandato della Società, o che sono legati alla Società stessa da rapporti contrattuali di altra natura, in merito al contenuto del Modello;
- promuovere la cultura del controllo e del risk management;
- attuare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'attività di impresa, ponendo l'accento in particolar modo sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza e tracciabilità, sulla responsabilizzazione dei soggetti deputati all'assunzione di tali decisioni e delle

relative attuazioni, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;

- attuare tutte le misure necessarie al fine di eliminare oppure mitigare il rischio di commissione di reati, valorizzando i presidi in essere, atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto.

Il presente Modello si applica indistintamente a tutti i dipendenti della Società, nonché a coloro i quali, pur essendo soggetti esterni, operano su mandato della stessa o sono legati da rapporti anche di collaborazione, ivi espressamente compresi i soggetti che coprono cariche societarie quali amministratori, sindaci e procuratori.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne il contenuto, le relative disposizioni ed a contribuire all'attuazione del medesimo.

Attraverso l'erogazione di sessioni info-formative, la Società s'impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Modello da parte dei soggetti tenuti al suo rispetto, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo ricoperto.

La struttura delle sessioni info-formative è definita dall'Organismo di Vigilanza in coordinamento con le funzioni aziendali competenti.

### **2.3 Modifiche ed integrazione del Modello**

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, I comma, lettera a) del Decreto, il Consiglio di Amministrazione della Società ha competenza esclusiva per l'adozione, modifica ed integrazione del Modello.

In particolare, al Consiglio di Amministrazione è demandato il compito di integrare ed aggiornare il Modello qualora intervengano mutamenti nel sistema normativo che amplino l'ambito di applicazione del Decreto.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a modificare con tempestività il Modello nelle seguenti ipotesi:

- qualora vengano riscontrate significative violazioni od elusioni delle prescrizioni in esso contenute;
- nel caso si dovessero manifestare significative variazioni dell'assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;

L'OdV deve tempestivamente segnalare al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni fatto rilevante dal quale derivi la necessità di revisione ed aggiornamento del Modello. In tal

caso il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede a convocare il Consiglio di Amministrazione al fine di adottare ogni opportuna deliberazione di competenza.

### **3. Organismo di Vigilanza**

#### **3.1 Caratteristiche e compiti**

In ottemperanza agli artt. 6 e 7 del Decreto il compito di vigilare con continuità in ordine all'efficace funzionamento ed all'osservanza delle prescrizioni del Modello, nonché di proporre e promuoverne l'aggiornamento, è demandato ad un organismo della Società connotato da autonomia, professionalità, indipendenza e continuità di azione nell'esercizio delle proprie funzioni.

Ai fini di cui sopra, e secondo il disposto dell'art. 6, lettera b) del Decreto, la Società ha nominato l'OdV di Edile Commerciale S.p.A.

In linea con le raccomandazioni contenute nelle sopra richiamate Linee Guida di Confindustria la società nomina un OdV a composizione plurisoggettiva, formato da almeno due membri effettivi, oltre al Presidente, libero professionista particolarmente esperto e qualificato nelle materie giuridiche.

Tale composizione è ritenuta idonea in quanto soddisfa i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione. A tal riguardo si evidenzia che:

- a. l'attività dell'OdV è caratterizzata da autonomi poteri di iniziativa e di controllo, risultando priva da qualsiasi forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente della Società e, in particolare, dell'organo dirigente;
- b. l'OdV occupa la posizione più elevata possibile nella struttura della Società e riportando direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- c. l'OdV è dotato di autonomi poteri di spesa garantiti dall'attribuzione di un budget annuale<sup>3</sup>;

---

<sup>3</sup> Per garantire maggiormente l'autonomia dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione delle stesse risorse aziendali, per numero e competenze proporzionati ai compiti affidatigli, e approva nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale quest'ultimo può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (ad es. consulenze specialistiche, incarichi di audit, ecc.).

- d. la professionalità è assicurata, dalle elevate competenze professionali dei singoli membri dell'OdV<sup>4</sup>;
- e. la continuità di azione è garantita dalla prevalenza di componenti interni che svolgono sistematicamente l'attività di vigilanza sul Modello.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata dalla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità (ex art. 2385 c.c.), integrità e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa.

All'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di membro dell'OdV deve rilasciare:

- una dichiarazione scritta nella quale attesta l'assenza di motivi di incompatibilità meglio definiti nel Codice di Condotta di LafargeHolcim e nelle Linee Guida di Confindustria;
- un impegno formale a mantenere riservate e confidenziali le informazioni di cui sia venuto a conoscenza in adempimento delle proprie funzioni.

Il verificarsi di una causa di incompatibilità comporta la decadenza automatica da membro dell'OdV. Resta inteso che nel caso in cui il membro nominato dipendente della società, o di una delle società controllate, interrompa per qualsiasi motivo o ragione il rapporto di lavoro, decade ipso facto dalla carica ricoperta, fatta salva la possibilità di una nuova nomina da parte del Consiglio di Amministrazione.

La revoca di uno o più membri dell'OdV potrà avvenire soltanto per giusta causa mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

In caso di decadenza, dimissioni, rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca di uno dei membri, ed in ogni altro caso analogo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, preso atto delle dimissioni stesse, deve tempestivamente convocare il Consiglio di Amministrazione al fine di prendere le decisioni conseguenti.

In particolare, all'OdV sono affidati seguenti compiti:

- I. verifica dell'efficacia del Modello, ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati di cui al Decreto;
- II. vigilanza sull'applicazione del Modello, ossia vigilare che i comportamenti posti in essere dai destinatari del Modello siano coerenti con le disposizioni contenute nello stesso;
- III. analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;

---

<sup>4</sup> I membri dell'OdV vengono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie legali, nelle tecniche di auditing e di analisi di sistemi di controllo interno, di processi aziendali, nonché nelle tematiche ambientali o legate alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

IV. promozione dell'aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui le analisi effettuate rendano necessario effettuare correzioni e adeguamenti del suo contenuto.

Sul piano operativo, l'OdV svolge le seguenti attività:

- effettuare periodicamente verifiche volte all'accertamento che le disposizioni del Modello e dei suoi strumenti attuativi siano efficaci e rispettate, formalizzando inoltre le risultanze delle attività di audit effettuate e predisponendo la relativa reportistica;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti, nonché coordinarsi con le altre funzioni aziendali per l'implementazione di un adeguato scambio d'informazioni;
- accertare l'esistenza di violazioni del Modello e dei suoi Strumenti attuativi, monitorando l'adeguata applicazione delle sanzioni disciplinari come meglio descritto al paragrafo 5 del presente Modello;
- promuovere e monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi e delle disposizioni contenuti nel Modello e nei suoi Strumenti attuativi;
- comunicare e relazionare periodicamente (almeno semestralmente) il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale circa le attività svolte, le segnalazioni ricevute, gli interventi correttivi e migliorativi del Modello, nonché il loro stato di implementazione;
- Monitorare periodicamente i canali informativi "dedicati"<sup>5</sup>, diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'OdV:

- (i) ha accesso senza limitazioni alle informazioni, ai dati e documenti aziendali che qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali aziendali è tenuto a fornire tempestivamente a fronte di specifiche richieste provenienti dall'OdV;
- (ii) si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali che sono interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo.

L'OdV nomina una Segretaria Tecnica 231 cui affidare i seguenti compiti operativi:

- predisposizione di quanto necessario per le riunioni dell'OdV (convocazioni, verbali delle riunioni dell'OdV, ecc.);
- custodia di tutti gli atti inerenti all'attività dell'OdV (delibere, verbali, esiti di controlli, report inviati e ricevuti, ecc.);

---

<sup>5</sup> Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 3.2.

- supporto per la gestione dei cosiddetti flussi informativi da e verso l'OdV.

### **3.2 Reporting dell'OdV verso il vertice societario**

L'OdV riferisce nell'esercizio dei compiti assegnati ai seguenti organi aziendali:

- (i) continuamente, nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione, per specifiche esigenze, anche d'urgenza;
- (ii) semestralmente, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, tramite una relazione, formalizzata all'interno dei Libri Sociali, che illustri almeno le seguenti specifiche informazioni:
  - sintesi dell'attività di audit svolte dall'OdV nel periodo di riferimento e delle loro risultanze;
  - modifiche del quadro normativo ex D. Lgs 231/2001;
  - segnalazioni ricevute in relazione a potenziali violazioni del Modello e/o dei suoi strumenti di attuazione e risultanze delle correlate verifiche;
  - procedure disciplinari attivate a seguito di violazioni del Modello e/o dei suoi strumenti di attuazione ed eventuali sanzioni applicate;
  - eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto del Modello e/o dei suoi strumenti di attuazione.

Inoltre, annualmente, l'OdV predispose un piano delle attività previste per l'anno successivo che presenta al Consiglio di Amministrazione.

### **3.3 Obblighi informativi verso l'OdV**

I Destinatari del Modello, ognuno per le funzioni e responsabilità di competenza, sono tenuti a fornire le informazioni richieste dall'OdV e secondo i contenuti, le modalità e la periodicità di volta in volta definiti dallo stesso. Gli obblighi informativi verso l'OdV rappresentano, infatti, uno strumento necessario allo svolgimento delle attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, nonché di accertamento ex post delle cause che possono aver consentito il verificarsi di un illecito.

Inoltre, i destinatari del Modello devono senza indugio trasmettere all'OdV quanto segue:

- i. i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca la commissione di reati, anche nei confronti di ignoti, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

- ii. le richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
  - iii. le notizie riguardanti potenziali violazioni del Modello e dei suoi Strumenti attuativi<sup>6</sup>;
  - iv. sanzioni irrogate per accertate violazioni del Modello e/o dei suoi Strumenti di attuazione;
  - v. le notizie relative a cambiamenti organizzativi;
  - vi. gli aggiornamenti del sistema delle deleghe, poteri e procure;
  - vii. le eventuali comunicazioni del revisore riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni e/o fatti censurabili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/200;
  - viii. report finali relativi ad audit effettuati ai fini della certificazione ISO 9001 e 45001+<sup>7</sup>, nonché quelli relativi ad audit condotti da funzioni del Gruppo LafargeHolcim.
- I destinatari del Modello devono trasmettere i dati e le informazioni di cui sopra utilizzando uno dei canali di segnalazione descritti nel paragrafo successivo.

### **3.4 Modalità di segnalazione di fatti illeciti ai sensi del Decreto**

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis ex D.Lgs. 231/2000, tutti i destinatari del Modello possono segnalare all'OdV eventuali violazioni del Modello e/o dei suoi Strumenti attuativi attraverso uno dei seguenti canali:

➤ tramite specifico indirizzo di posta elettronica accessibile solo ai membri dello stesso:

[odv.hac-ita@lafargeholcim.com](mailto:odv.hac-ita@lafargeholcim.com)

➤ oppure attraverso posta ordinaria a:

**Organismo di Vigilanza di Edile Commerciale S.p.A.**  
Via Volta n. 1 22046 MERONE (CO)

---

<sup>6</sup> Si rimanda al paragrafo 5 della Parte Generale del presente Modello per maggiori dettagli sul ruolo dell'OdV in relazione al sistema disciplinare e sanzionatorio rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché a tempistiche e modalità per il suo coinvolgimento.

<sup>7</sup> La Norma ISO 45001 è stata sviluppata dall'ISO/TC 283 Occupational Health and Safety Management Systems, e pubblicata per la prima volta il 12 marzo 2018. Tale norma permette di superare la norma OHSAS 18001. Anche l'edizione italiana della norma, curata dal GL55 della Commissione Sicurezza UNI/CT 042, è stata pubblicata nella stessa data come UNI ISO 45001: 2018. La denominazione 45001+ intende esplicitamente armonizzare e includere nella norma citata il coacervo delle norme e procedure, anche discendenti dalla Policy Landscape di LafargeHolcim, adottate dalla Società.

È necessario che le segnalazioni descrivano in maniera circostanziata i fatti e le persone coinvolte e si fondano su elementi di fatto precisi e concordanti.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione del segnalante per motivi legati alla segnalazione stessa. La riservatezza dell'identità del segnalante è sempre assicurata, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Il sistema disciplinare adottato dalla Società prevede sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza, dal segnalante oppure dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Le segnalazioni ricevute e la relativa documentazione sono conservate dall'OdV stesso in un apposito archivio, cartaceo o informatico. L'accesso a tale archivio è consentito solamente ai soggetti autorizzati di volta in volta dall'OdV.

Ai sistemi di segnalazione sopra indicati si aggiunge la cosiddetta "LafargeHolcim Integrity Line".

Si tratta di un sistema di reporting e di supporto attraverso il quale i dipendenti delle società del Gruppo possono segnalare, via e-mail o attraverso un servizio telefonico<sup>8</sup>, fatti illeciti o potenzialmente illeciti, questioni etiche relative alla conduzione delle attività aziendali ed al rispetto del Codice di Condotta, delle Politiche, delle Direttive di LafargeHolcim, nonché delle leggi vigenti. Tale sistema è gestito dalla Casa Madre, ossia da una struttura esterna al contesto operativo italiano.

Al fine di regolamentare detti rapporti, in data 14 ottobre 2014 è stato sottoscritto un Service Level Agreement, successivamente modificato in data 14 dicembre 2017, tra le società del Gruppo Holcim in Italia e la Casa Madre nel quale, fermo restando i canali preesistenti, la Casa Madre si impegna ad analizzare e gestire, secondo il percorso descritto nel contratto stesso, tutte le segnalazioni pervenute tramite Integrity Line, assicurando un elevato livello di

---

<sup>8</sup> La LafargeHolcim Integrity Line offre al segnalante la possibilità di scegliere tra un servizio di segnalazione telefonico (chiamando il numero **800 7968 39** dai telefoni fissi oppure il numero **12 800 796839** dai telefoni cellulari) oppure accedendo al seguente indirizzo Web <https://integrity.lafargeholcim.com/>.

professionalità e competenza, garantendo che siano adottate tutte le misure volte ad una gestione secondo i migliori standard di affidabilità e competenza.

Più precisamente è previsto un continuo scambio di informazioni tra la Casa Madre e la Società attraverso:

- a. l'invio di un reporting periodico sull'attività svolta da parte della Casa Madre al Presidente dell'OdV ed al Responsabile Legal and Compliance Italia;
- b. l'invio di un report *ad hoc* senza ritardo, e in ogni caso non oltre 5 giorni lavorativi, in ordine a segnalazioni rilevanti ai fini della legge 231 e relative a situazioni meglio indicate nel contratto;
- c. l'invio da parte delle società del Gruppo Holcim in Italia alla Casa Madre di segnalazioni rilevanti circa violazioni del Codice di Condotta di LafargeHolcim e del Modello.

In merito alla gestione del processo di indagine nel contratto viene anche precisato che:

- i. l'OdV rimane parte attiva del processo e potrà infatti chiedere precisazioni, informazioni, e nel caso lo ritenesse necessario, previo coordinamento con la Casa Madre, effettuare autonome attività di indagine;
- ii. l'Integrity Line costituisce uno strumento addizionale interno di segnalazione che non modifica il funzionamento dei canali preesistenti.

#### **4. Formazione e Comunicazione**

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei principi e dei contenuti dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, come già espressamente indicato nel paragrafo 2.2. del presente documento, attraverso l'erogazione di sessioni info-formative la Società comunica i contenuti e i principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti esterni che operano – anche occasionalmente – per conto della Società in forza di un rapporto contrattuale.

A tale scopo si dà atto che la versione integrale del Modello è a disposizione dei dipendenti sulla Intranet aziendale <https://sites.google.com/a/lafargeholcimgroup.com/central-europe-west-it/servizi/procedure-e-politiche-holcim-italia>). Sul sito istituzionale italiano di Holcim ([www.holcim.it](http://www.holcim.it)) è invece presente la Parte Generale del presente Modello a disposizione dei Terzi.

## 5. Sistema disciplinare sanzionatorio

### 5.1 Contenuto generale

Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2 lett. e) e dall'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto, l'implementazione di un adeguato sistema disciplinare<sup>9</sup>, che contrasti e sia idoneo a sanzionare l'eventuale violazione del Modello e dei suoi Strumenti di attuazione posta in essere da soggetti in posizione apicale e/o da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, costituisce un elemento indispensabile del Modello stesso, nonché condizione essenziale per garantire la sua efficacia ed effettività.

In adempimento alle summenzionate disposizioni del Decreto, la Società prevede che, fermo restando l'esercizio del potere disciplinare in capo al datore di lavoro competente, l'OdV, tenuto a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, deve essere sempre coinvolto nella procedura di accertamento dell'infrazione in caso di violazione delle disposizioni del Modello e/o dei suoi Strumenti di attuazione.

L'OdV, informato in merito ad un potenziale fatto illecito, oppure a seguito della ricezione della segnalazione ovvero dell'acquisizione di informazioni ottenute nel corso della propria attività di vigilanza e controllo, valuta se risulta essersi effettivamente verificata una violazione del Modello e/o dei suoi Strumenti di attuazione.

Accertata la sussistenza della violazione, l'OdV informa i soggetti competenti per l'attivazione del sistema disciplinare sanzionatorio.

A conclusione del procedimento disciplinare per fatti rilevanti ai sensi del Decreto, il datore di lavoro competente informa l'OdV circa le risultanze dello stesso.

A titolo esemplificativo, costituiscono illeciti disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle disposizioni del Modello e dei suoi Strumenti di attuazione;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;

---

<sup>9</sup> Infatti, in termini generali la previsione di sanzioni, debitamente commisurate alla violazione commessa e dotate di "meccanismi di deterrenza", applicabili in caso di violazione del Modello e degli Strumenti attuativi, ha lo scopo di contribuire a garantire l'efficacia e l'effettività sia del Modello stesso che dell'attività di vigilanza e controllo effettuata dall'OdV.

- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione al fine di eludere il sistema dei controlli previsto dal Modello e dai suoi Strumenti di attuazione;
- l'ostacolo all'attività di vigilanza dell'OdV;
- impedire l'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta da altri soggetti preposti alla verifica del sistema dei controlli interni della Società;
- violazione delle misure di tutela del segnalante di condotte illecite o inadempienze del Modello, nonché la presentazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema dei controlli interni previsto dal Modello e dei suoi Strumenti di attuazione.

Le sanzioni ed il relativo iter di contestazione delle violazioni si differenziano in relazione alla diversa categoria di destinatario, come meglio specificato nei paragrafi seguenti. L'applicazione del sistema disciplinare è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria competente.

### **5.2 Misure nei confronti di Quadri, Impiegati ed Operai**

L'osservanza del Modello e dei suoi Strumenti di attuazione costituisce adempimento da parte dei dipendenti della Società degli obblighi previsti dall'articolo 2104, comma 2, c.c.

La loro violazione da parte dei dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro costituisce illecito disciplinare.

Nei confronti dei soggetti di cui sopra il sistema disciplinare è attuato in conformità all'art. 7 L. 20.05.1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e dal CCNL applicato.

In ogni caso, qualora il fatto costituisca violazione di doveri derivanti dalla legge o dal rapporto di lavoro tale da non consentire la prosecuzione del rapporto medesimo nemmeno in via provvisoria, potrà essere disposto il licenziamento senza preavviso ex art. 2119 c.c., fermo restando l'osservanza del procedimento disciplinare.

### **5.3 Misure nei confronti di Dirigenti**

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria: pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti della Società dei principi e delle disposizioni previste dal Modello e dai relativi Strumenti di attuazione, nonché l'obbligo che gli stessi facciano rispettare tali principi e prescrizioni ai soggetti a loro subordinati, è elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale.

Anche in questo caso, trattandosi di un rapporto di lavoro subordinato, si provvede ad applicare nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili le misure idonee previste dalla legge e dal CCNL applicabile.

#### **5.4 Misure nei confronti di Amministratori, Sindaci e Membri dell'OdV**

Se la violazione riguarda Amministratori della Società, l'OdV deve darne comunicazione al Consiglio d'Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione applica nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, il Presidente dell'OdV fornisce immediata comunicazione al Consiglio d'Amministrazione, che propone all'Assemblea dei Soci l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incumbenti stabiliti dalla legge.

Qualora la violazione sia commessa da un componente dell'OdV, il Consiglio d'Amministrazione adotterà ogni idoneo provvedimento.

Resta inteso che, nel caso in cui è riscontrata la violazione del Modello da parte di un amministratore o da parte di un membro dell'OdV che abbia con la Società ovvero con Società appartenenti al Gruppo LafargeHolcim un rapporto con di lavoro subordinato, si applicherà quanto previsto nei paragrafi 5.2 oppure 5.3; nel caso in cui, invece, il rapporto sia di collaborazione troverà attuazione quanto indicato nel paragrafo seguente.

#### **5.5 Misure nei confronti di Terzi**

Qualora venga accertata una violazione del Modello e/o degli Strumenti di attuazione da parte di terzi e/o collaboratori esterni, si applicherà la disciplina generale in tema di risoluzione contrattuale.

## Parte speciale

### 1. Reati rilevanti e presidi di controllo 231

#### 1.1 Reati applicabili alla Società

In considerazione della struttura e delle attività svolte dalla Società, il *management* coinvolto nell'analisi ha individuato come rilevanti i seguenti reati presupposto:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis* 1);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-*novies*);
- reati societari (art. 25-*ter*);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*);
- reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies*);
- delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 e con il D. Lgs. 39/2014 (art. 25 *quinqies*);
- reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita introdotti dal D. Lgs. 231/2007, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);
- reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
- reati transnazionali (art. 10, L. 146/2006);

- reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies*).

Non sono invece stati considerati rilevanti per la Società i seguenti delitti e reati:

- reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1);
- reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, introdotti dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-*sexies*);
- reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*),
- reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);
- delitti di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*),

in quanto la Società non svolge attività in cui gli stessi possano essere commessi, né appaiono configurabili, in caso di loro commissione, l'interesse o il vantaggio della stessa.

Per ciascuna categoria di reato rilevante, il presente documento individua, nella presente Parte Speciale, le attività della Società denominate "sensibili" a causa del rischio insito di commissione dei reati della specie di quelli qui elencati. Il presente documento prevede per ciascuna delle attività sensibili principi di prevenzione e presidi di controllo.

La Società valuta costantemente la rilevanza, ai fini del Modello, di eventuali ulteriori reati, sia già previsti sia di futura previsione nel Decreto.

### **1.2 Struttura dei presidi di controllo 231**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, la Società, attraverso un processo di mappatura dei processi e delle attività, nonché di valutazione dei rischi esistenti (risk assessment), ha identificato le cosiddette "attività sensibili" (suddivise per tipologia di reato ed elencate nei paragrafi successivi), nell'ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, la Società ha conseguentemente formulato principi generali di comportamento e protocolli generali di prevenzione applicabili trasversalmente a tutte le attività sensibili, nonché protocolli specifici di prevenzione relativi ad una o più categorie di attività a rischio identificate.

### **1.3 Principi generali di comportamento**

Al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, tutti i destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi alla legge, allo Statuto della Società, alle disposizioni contenute nel presente documento, nonché ai principi contenuti nel Codice di Condotta di LafargeHolcim e negli altri Strumenti di attuazione del Modello.

In particolare, con riferimento alle varie tipologie di destinatari e/o controparti, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli generali di prevenzione di cui al paragrafo successivo i principi individuati nel Codice di Condotta di LafargeHolcim, che qui si intende integralmente richiamato.

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del Modello la Società attua inoltre i protocolli di seguito indicati.

### **1.4 Protocolli generali di prevenzione**

Nello svolgimento delle attività sensibili, di cui alle successive Sezioni, è obbligatorio il rispetto dei seguenti standard generali di prevenzione:

- a) **Segregazione delle attività:** non vi sia identità soggettiva tra chi autorizza, chi esegue, chi contabilizza e chi è tenuto a svolgere i controlli previsti dal sistema di controllo interno della Società;
- b) **Norme:** devono essere adottate specifiche procedure o altre disposizioni<sup>1</sup> formalizzate, idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c) **Poteri di firma e poteri autorizzativi:** il sistema di deleghe, procure, poteri di firma e poteri autorizzativi interni deve essere coerente con i ruoli, responsabilità e compiti aziendali assegnati, nonché con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche e finanziarie;
- d) **Tracciabilità:** i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

Inoltre, il presente Modello prevede l'obbligo di osservanza dei seguenti protocolli generali di prevenzione:

---

<sup>1</sup> Per "Disposizione" s'intende ogni documento aziendale avente contenuto normativo rilevante per le società del Gruppo Holcim in Italia, come meglio specificato nella procedura "Processo autorizzativo e operativo circa l'implementazione di nuove disposizioni".

- sono legittimati a svolgere le attività sensibili solo i soggetti che siano stati preventivamente identificati mediante deleghe, procure, organigrammi, job description, procedure, sistemi di gestione aziendale o eventuali disposizioni organizzative;
- sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e funzionale e sono descritte le diverse mansioni presenti in seno alla Società;
- sono legittimati a trattare e a relazionarsi con la Pubblica Amministrazione solo soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo;
- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nello Statuto, nel Codice di Condotta di LafargeHolcim e negli Strumenti di attuazione del Modello;
- per le attività sensibili sono implementati ed attuati specifici presidi di controllo ed è individuato, quale Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione, salvo diversa indicazione, il Responsabile della Funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata. Il Responsabile interno:
  - ✓ può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le Funzioni aziendali o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
  - ✓ informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza delle criticità riscontrate.
- la gestione dei dati da parte della Società è conforme Codice della Privacy e al Regolamento UE 2016/679;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della Funzione competente. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale, al revisore e all'Organismo di Vigilanza;
- la scelta di eventuali consulenti esterni è motivata e avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- i sistemi premianti ai Dipendenti rispondono ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, con le attività svolte e con le responsabilità affidate;
- le operazioni e transazioni che prevedono l'impiego o l'utilizzo di risorse economiche o finanziarie debbano indicare una causale espressa, essere documentate e registrate in conformità ai principi contabili di riferimento ed al principio di correttezza professionale;
- siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative in linea con i ruoli, responsabilità e compiti affidati ai singoli soggetti;

- tutte le forme di liberalità finalizzate a promuovere l'immagine e l'attività della Società devono essere autorizzate, giustificate e documentate;
- l'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali che disciplinano le attività sensibili, e che costituiscono parte integrante del Modello, diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenuti nella presente Parte Speciale, e che le stesse siano costantemente aggiornate, anche su proposta dell'Organismo stesso, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente documento.

### **1.5 Protocolli specifici di prevenzione**

Il sistema di controllo interno implementato dalla Società è fondato sull'applicazione di:

- A. Politiche e Direttive di Gruppo, appartenenti alla cosiddetta LafargeHolcim Policy Landscape;
- B. Minimum Control Standard (MCS), emessi dalla funzione Group Internal Control;
- C. Procedure definite a livello locale.

Per un maggiore dettaglio, oltre ai protocolli di prevenzione specifici riportati nelle diverse parti speciali nel prosieguo del documento, si rimanda al Risk Assessment di Edile Commerciale S.p.A. che costituisce parte integrante del Modello e che contiene, al suo interno, l'elenco aggiornato periodicamente dei presidi di controllo specifici declinati in A, B e C, ritenuti rilevanti ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati.

## **2. Reati contro la pubblica amministrazione: artt. 24 e 25 del Decreto**

### **2.1 Reati applicabili**

Si riportano, con sintetica descrizione delle condotte penalmente rilevanti, i reati contemplati dai citati artt. 24 e 25 del Decreto che sono considerati rilevanti per la Società.

**Malversazione a danno dello Stato** (*art. 316-bis c.p.*): commette tale reato chiunque, estraneo alla P.A., distraga dalle finalità cui erano destinate somme di denaro (sovvenzioni, finanziamenti o contributi) ricevute dallo Stato o da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee destinate a favorire iniziative per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse. La condotta è costituita dalla distrazione, vale a dire dalla destinazione di un bene a fini diversi da quello cui era finalizzato. L'ampia previsione della norma, che comprende i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti, è idonea a tutelare tutte le forme di intervento della P.A. o Comunitarie, quindi sia quelle a titolo gratuito, sia quelle a titolo oneroso ma agevolato.

**Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**, prevista e punita *dall'art. 316 ter c.p.* e costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee. La condotta dell'agente può atteggiarsi in due modi, uno commissivo, consistente nell'utilizzare o nel presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, e l'altro omissivo, che si concretizza nella mancata indicazione di informazioni dovute, vale a dire quelle che, ai sensi delle norme procedurali inerenti il provvedimento erogativo, il soggetto è tenuto a fornire all'autorità procedente.

**Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee**, prevista e punita dall'art. 640, comma 2, n.1, c.p. e costituita dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, qualora il fatto sia commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico. Si tratta di una circostanza aggravante speciale del delitto di truffa, che trova fondamento nel fatto che all'originaria lesione giuridica propria del citato reato si aggiunge quella degli interessi della P.A. Requisito tacito della truffa è il compimento di un atto di disposizione patrimoniale, che può avere ad oggetto qualsiasi elemento del patrimonio: beni mobili, immobili e diritti, sia reali che di credito. La condotta fraudolenta può assumere forme molto diverse, pertanto difficilmente tipizzabile.

**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**, prevista e punita dall'art. 640 bis c.p., quando gli artifici ed i raggiri sono posti in essere al fine di ottenere contributi,

finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, enti pubblici o delle Comunità europee. Appare opportuno evidenziare la differenza con il già considerato reato di cui all'art. 316 bis c.p.: il delitto in argomento punisce la fraudolenta captazione delle erogazioni pubbliche, mentre il secondo censura la condotta successiva all'ottenimento delle erogazioni, consistenti nella loro sottrazione alle finalità cui sono destinate.

**Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico**, prevista dall'art. 640 ter c.p. e costituita dalla condotta di chi alterando il qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

**Concussione**, prevista dall'art. 317 c.p. (modificato dalla L. 60/2015) e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

**Corruzione per l'esercizio della funzione** prevista e punita dall'art. 318 (articolo modificato dalla L. 3/2019), stabilisce che Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

**Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**, prevista e punita dagli artt. 319 c.p. (modificato dalla L. 60/2015) e 321 c.p. Rispondono del reato in argomento, in concorso necessario tra loro, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, anche nell'ipotesi in cui non rivesta la qualifica di pubblico impiegato, il quale, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, danaro od altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, nonché colui che dà o promette il danaro o l'altra utilità al P.U. o all'incaricato di pubblico servizio per uno dei fini indicati.

**Circostanza aggravanti** (art. 319 bis c.p.). La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

**Induzione indebita a dare o promettere utilità**, previsto dall'art. 319-quater c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché dalla condotta di colui che dà o promette il denaro o altra utilità;

**Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**, previsto dall'art. 320 c.p., e costituito dalle condotte di cui agli artt. 318 e 319 c.p. qualora commesse dall'incaricato di un pubblico servizio;

Ai sensi dell'art. 321 c.p. (**pene per il corruttore**), le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319-*bis*, 319-*ter* e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità;

**Istigazione alla corruzione**, prevista dall'art. 322 c.p. e costituita dalla condotta di chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto dell'ufficio o per omettere o ritardare il medesimo, qualora la promessa o l'offerta non sia accettata. La figura in esame prevede pertanto la punibilità di una istigazione non accolta, e più precisamente un tentativo unilaterale di corruzione.

**Corruzione in atti giudiziari**, prevista e punita dall'art. 319 ter (modificato dalla L. 60/2015), quando i fatti di corruzione di cui sopra siano stati commessi per favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo. Risponde di tale reato tanto il P.U. corrotto quanto il suo corruttore. Si ritiene che potrebbero commettere il reato in argomento più agevolmente i soggetti aventi il potere di rappresentare la società avanti l'Autorità Giudiziaria.

**Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri**, prevista dall'art. 322-bis (articolo modificato dalla L. 3/2019) che ha esteso le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, anche ai soggetti di seguito indicati:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358).

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali (357) e degli incaricati di un pubblico servizio (358) nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.

**Traffico di influenze illecite**, prevista dall'art. 346-bis c.p. (articolo modificato dalla L. 3/2019), stabilisce che chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la

pena è diminuita.

## **2.2 Premessa**

Il concetto di Pubblica Amministrazione in diritto penale viene inteso in senso ampio, comprendendo l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici; pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell'attività – in senso tecnico – amministrativo, ma anche di quella legislativa e giudiziaria. Viene quindi tutelata la **Pubblica Amministrazione** intesa come l'insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione ai fini del diritto penale sono coloro che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per funzione pubblica si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle Authority, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, ecc.), giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio di:

- potere autoritativo, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- potere certificativo, cioè il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Per pubblico servizio si intendono attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio sono denominati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il **pubblico ufficiale** è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell'Unione Europea), i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici, i membri delle Commissioni Edilizie, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'amministrazione della giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

L'**incaricato di pubblico servizio** svolge invece le attività attinenti alla cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere considerati incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, i dipendenti di enti ospedalieri, dell'ASL, dell'INAIL, dell'INPS, i dipendenti di aziende energetiche municipali, uffici postali, uffici doganali, ecc.

### ***2.3 I contratti di servizio e attività sensibili in service***

Alcune delle attività elencate nel paragrafo seguente sono gestite da Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l., anche a mezzo di servizi ricevuti da Holcim Gruppo (Italia) S.p.A. e da Holcim (Italia) S.p.A. e in generale dalle società del Gruppo che dispongono di strutture, risorse manageriali ed organizzative idonee a soddisfare le peculiari esigenze di Edile Commerciale.

Tali attività sono svolte in forza di contratti di service che regolano formalmente le prestazioni di servizi Intercompany, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate e ai relativi corrispettivi. Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D. Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

Le attività svolte in forza di contratti di servizio dalle società del Gruppo sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio (in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria per quanto di competenza) e da parte delle Strutture competenti attraverso l'attuazione di audit in ambito D. Lgs. n. 231/2001.

In considerazione di quanto sopra, e in ragione del ruolo svolto dalla Società, nell'individuazione e

nella conseguente mappatura delle aree a potenziale rischio di commissione di reati, sono stati adottati i seguenti accorgimenti:

- sono state evidenziate le attività sensibili gestite in service;
- è stato effettuato un rinvio ai protocolli di controllo a presidio posti in essere dalle società del Gruppo che erogano il servizio per le attività sensibili sopra indicate.

#### **2.4 Attività sensibili**

Attraverso un'attività di *control and risk self assessment* che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto:

- PA\_1. Partecipazione a gare pubbliche e private e presentazione delle eventuali offerte.
- PA\_2. Gestione degli adempimenti richiesti dalla Pubblica Amministrazione in materia fiscale, civilistica e giuslavoristica (es. predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali, predisposizione della dichiarazione dei sostituti di imposta, adempimenti relativi all'amministrazione del personale, ecc.).
- PA\_3. Gestione dei rapporti con funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio anche nell'ambito di verifiche ispettive e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione.
- PA\_4. Operazioni di gestione delle risorse finanziarie.
- PA\_5. Selezione, assunzione e gestione del personale (compresa la gestione delle politiche incentivanti, la gestione della formazione e il processo di valutazione del personale).
- PA\_6. Gestione del credito e del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, anche tramite professionisti esterni.
- PA\_7. Attività di approvvigionamento e affidamento di appalti condotta con fornitori di beni o servizi (incluse consulenze e altre prestazioni professionali), comprensive delle attività di selezione, valutazione e gestione dei fornitori/appaltatori nonché della definizione della vendor list.
- PA\_8. Gestione delle note spese.
- PA\_9. Gestione della compliance ambientale.

Si precisa che le attività sensibili PA\_2, PA\_5, PA\_7, e PA\_8 sono gestite parzialmente in service da Holcim (Italia) S.p.A., mentre l'attività sensibile PA\_6 è gestita totalmente in service da Holcim (Italia) S.p.A.

#### **2.5 Protocolli specifici di prevenzione**

Le operazioni rilevanti ai fini degli artt. 24 e 25 del Decreto sono normate dalla procedura

“Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, che definisce ruoli, responsabilità, norme comportamentali e modalità operative di coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Inoltre, il sistema di controllo interno implementato dalla Società è fondato sull’applicazione di Politiche e Direttive di Gruppo (appartenenti alla cosiddetta LafargeHolcim Policy Landscape), dei cosiddetti Minimum Control Standard (MCS) emessi dalla funzione Group Internal Control, nonché di ulteriori procedure definite a livello locale ritenute rilevanti ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati ex artt. 24 e 25 del Decreto.

**A. *Elenco Politiche e Direttive del Gruppo LafargeHolcim (LH) rilevanti:***

- LH Finance Policy (Politica della Finanza LafargeHolcim)
- LH Anti-Bribery and Corruption Policy (Politica Anticorruzione LafargeHolcim)
- LH Treasury Policy (Politica della Tesoreria LafargeHolcim)
- LH Decision with Integrity - Conflict of Interest Directive (Direttiva Conflitto d’Interesse LH)
- LH Third Party Due Diligence Directive (Direttiva Valutazione delle Terze Parti LafargeHolcim)
- LH Procurement Policy (Politica Acquisti LH)
- LH Code of Business Conduct for Suppliers (Codice di Condotta per Fornitori LafargeHolcim)
- LH Responsible Lobbying Directive (Direttiva Lobbying LafargeHolcim)
- LH Gifts, Hospitality, Entertainment and Travel (GHET) Directive (Direttiva Omaggi, Ospitalità, Intrattenimento e Viaggi LafargeHolcim)
- LH Strategic Social Investments, Sponsorship and Donations Directive (Direttiva Investimenti Sociali Strategici, Sponsorizzazioni e Donazioni LafargeHolcim)
- LH Communities & Stakeholders Engagement Directive (Direttiva Comunità e Impegno verso gli Stakeholder LafargeHolcim)
- LH Health & Safety Policy
- LH Health & Safety Rules LH Environmental Policy (Politica Ambientale LafargeHolcim)
- LH Environmental Directive (Cement) (Direttiva Ambientale (Cemento) LafargeHolcim)
- LH Quarry Rehabilitation and Biodiversity Directive (Direttiva Recupero Ambientale delle Unità Estrattive e Biodiversità LafargeHolcim)
- LH Water Directive (Direttiva Acque LafargeHolcim)

**B. *Elenco LafargeHolcim Minimum Control Standard (MCS) rilevanti:***

- MCS 5 Health & Safety

- MCS 24 Accounts receivable valuation
- MCS 27 Compliance with payroll and local labor laws
- MCS 29 Management of supplier master data
- MCS 30 Supplier qualification
- MCS 32 Payment processing
- MCS 41 Compliance with accounting and reporting standards (LHARP)
- MCS 51 Tax risk assessment and reporting
- MCS 52 Tax filings and payments
- MCS 53 Deferred and current income tax calculations
- MCS 54 Transfer pricing
- MCS 55 Non-income (indirect) taxes
- MCS 56 Bank relations
- MCS 57 Cash transactions are not permitted without Group CFO approval
- MCS 58 Secure payment means
- MCS 59 Financial instruments, borrowings, commitments and working capital schemes
- MCS 61 Environmental Impacts

**C.** *Per quanto riguarda l'elenco delle procedure ed altri documenti locali rilevanti si rimanda al Risk Assessment di Edile Commerciale S.p.A. che costituisce parte integrante del presente documento.*

## **2.6 Ulteriori protocolli di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti **l'attività di approvvigionamento e affidamento di appalti condotta con fornitori di beni o servizi (incluse consulenze e altre prestazioni professionali), comprensive delle attività di selezione, valutazione e gestione dei fornitori/appaltatori nonché della definizione della vendor list**, i protocolli prevedono che:

- nella scelta del fornitore e dell'appaltatore siano preventivamente valutate la reputazione e l'affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice di Condotta e dal Modello della Società;
- i soggetti cui conferire incarichi di consulenza siano scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- non vi sia identità soggettiva tra chi richiede, chi autorizza, chi esegue l'ordine nei confronti del fornitore, chi ne verifica la prestazione e chi ne dispone il pagamento;

- sia svolta un'attività di qualifica dei fornitori sulla base di criteri predefiniti volti a valutare, verificare e monitorare la capacità tecnica, organizzativa/gestionale, l'affidabilità etica, economica e finanziaria della controparte;
- tutta la documentazione inerente agli acquisti attesti l'iter procedurale seguito per l'effettuazione dell'acquisto, l'oggetto, l'importo e le motivazioni sottese alla scelta del fornitore;
- l'approvvigionamento di beni o servizi sia disciplinato da contratto scritto, nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione o i criteri per determinarlo;
- i contratti di approvvigionamento di valore significativo siano sempre preventivamente valutati e autorizzati dal Responsabile della funzione che richiede il bene o il servizio;
- gli impegni e i contratti stipulati con i fornitori di beni e servizi selezionati siano firmati da soggetti dotati di idonei poteri in base al sistema delle norme interne della Società;
- il Responsabile della funzione che richiede il bene o il servizio segnali immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie nelle prestazioni rese dall'appaltatore o dal fornitore o particolari richieste avanzate alla Società;
- le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- le fatture ricevute dalla Società relative all'acquisto di beni o di servizi siano registrate esclusivamente a fronte di idonea evidenza della effettiva ricezione della merce o del servizio;
- non siano corrisposti pagamenti ai fornitori in misura non congrua rispetto alla natura ed al valore dei beni o servizi forniti, o non conformi alle condizioni commerciali, alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata o alle prassi esistenti sul mercato.

### **3. Reati societari: art. 25 ter del Decreto**

#### **3.1 Reati applicabili**

Si riportano di seguito i reati previsti dall'art. 25 ter del Decreto (c.d. reati societari), con relativa descrizione della condotta penalmente rilevante.

Giova premettere che la norma in esame ha ad oggetto i reati in materia societaria, previsti dal Codice civile, commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persona sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

**False comunicazioni sociali**, previsto dall'art. 2621 c.c., modificato dalla Legge n. 69/2015 stabilisce che, “fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori i quali, ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

**Fatti di lieve entità**, previsto dall'art. 2621-bis c.c., stabilisce che “salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”

**Impedito controllo**, previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali. Per tale fattispecie è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante

ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

**Indebita restituzione dei conferimenti**, previsto dall'art. 2626 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

**Illegale ripartizione degli utili e delle riserve**, previsto dall'art. 2627 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

**Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**, previsto dall'art. 2628 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

**Operazioni in pregiudizio dei creditori**, previsto dall'art. 2629 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

**Formazione fittizia del capitale**, previsto dall'art. 2632 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

**Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**, previsto dall'art. 2633 c.c. e costituito dalla condotta dei liquidatori i quali, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

**Corruzione tra privati**, si tratta di una fattispecie delittuosa, derivante dalla novella dell'art. 2635 c.c. che, emendato dalla L. 3/2019, così recita "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili

societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

**Istigazione alla corruzione tra privati**, previsto dall'art. 2635 bis<sup>2</sup>., stabilisce che “chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

**Illecita influenza sull'assemblea**, prevista dall'art. 2636 c.c. è costituita dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

---

<sup>2</sup> Si tratta di fattispecie introdotta dall'art. 4, co. 1 D. Lgs. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019.

**Aggiotaggio**, previsto dall'art. 2637 c.c. è costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

**Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**, previsto dall'art. 2638 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La condotta criminosa è altresì riconducibile al fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

### **3.2 I contratti di servizio e attività sensibili in service**

Alcune delle attività elencate nel paragrafo seguente sono gestite da Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l., anche a mezzo di servizi ricevuti da Holcim Gruppo (Italia) S.p.A. e da Holcim (Italia) S.p.A. e in generale dalle società del Gruppo che dispongono di strutture, risorse manageriali ed organizzative idonee a soddisfare le peculiari esigenze di Edile Commerciale.

Tali attività sono svolte in forza di contratti di service che regolano formalmente le prestazioni di servizi Intercompany, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate e ai relativi corrispettivi. Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D. Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

Le attività svolte in forza di contratti di servizio dalle società del Gruppo sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio (in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria per quanto di competenza) e da parte delle Strutture competenti attraverso l'attuazione di audit in ambito D. Lgs. n. 231/2001.

In considerazione di quanto sopra, e in ragione del ruolo svolto dalla Società, nell'individuazione e nella conseguente mappatura delle aree a potenziale rischio di commissione di reati, sono stati adottati i seguenti accorgimenti:

- sono state evidenziate le attività sensibili gestite in service;
- è stato effettuato un rinvio ai protocolli di controllo a presidio posti in essere dalle società del Gruppo che erogano il servizio per le attività sensibili sopra indicate.

### **3.3 Attività sensibili**

Attraverso un'attività di *control and risk self assessment* che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni reati previsti dall'art. 25-ter del Decreto:

- SOC\_1. Partecipazione a gare pubbliche e private e presentazione delle eventuali offerte.
- SOC\_2. Gestione dei rapporti con funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio anche nell'ambito di verifiche ispettive e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione.
- SOC\_3. Operazioni di gestione delle risorse finanziarie.
- SOC\_4. Selezione, assunzione e gestione del personale (compresa la gestione delle politiche incentivanti, la gestione della formazione e il processo di valutazione del personale).
- SOC\_5. Gestione del credito e del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, anche tramite professionisti esterni.
- SOC\_6. Attività di approvvigionamento e affidamento di appalti condotta con fornitori di beni o servizi (incluse consulenze e altre prestazioni professionali), comprensive delle attività di selezione, valutazione e gestione dei fornitori/appaltatori nonché della definizione della vendor list.
- SOC\_7. Gestione delle note spese.
- SOC\_8. Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, nel bilancio, nella relazione sulla gestione, nelle comunicazioni sociali e negli altri documenti dell'impresa, comprese le valorizzazioni del magazzino.
- SOC\_9. Documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività di impresa.
- SOC\_10. Gestione dei rapporti con i soci, il Collegio Sindacale e il Revisore.
- SOC\_11. Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di vendita/ordini, compresa la valutazione della clientela e la definizione dei limiti di credito.

Si precisa che le attività sensibili, SOC\_4, SOC\_6, SOC\_7, SOC\_8, SOC\_9, e SOC\_11, sono gestite parzialmente in service da Holcim (Italia) S.p.A., l'attività sensibile SOC\_5 è gestita

totalmente in service da Holcim (Italia) S.p.A. e l'attività sensibile SOC\_9 è gestita parzialmente in service anche da Holcim Gruppo (Italia) S.p.A.

### **3.4 Protocolli specifici di prevenzione**

Il sistema di controllo interno implementato dalla Società è fondato sull'applicazione di Politiche e Direttive di Gruppo (appartenenti alla cosiddetta LafargeHolcim Policy Landscape), dei cosiddetti Minimum Control Standard (MCS) emessi dalla funzione Group Internal Control, nonché di ulteriori procedure definite a livello locale ritenute rilevanti ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati ex art. 25-ter del Decreto.

#### **A. Elenco Politiche e Direttive del Gruppo LafargeHolcim (LH) rilevanti:**

- LH Finance Policy (Politica della Finanza LH)
- LH Anti-Bribery and Corruption Policy (Politica Anticorruzione LH)
- LH Treasury Policy (Politica della Tesoreria LH)
- LH Third Party Due Diligence Directive (Direttiva Valutazione delle Terze Parti LH)
- LH Procurement Policy (Politica Acquisti LH)
- LH Code of Business Conduct for Suppliers (Codice di Condotta per Fornitori LafargeHolcim)
- LH Gifts, Hospitality, Entertainment and Travel (GHET) Directive (Direttiva Omaggi, Ospitalità, Intrattenimento e Viaggi LH)
- LH Strategic Social Investments, Sponsorship and Donations Directive (Direttiva Investimenti Sociali Strategici, Sponsorizzazioni e Donazioni LH)
- LH Communities & Stakeholders Engagement Directive (Direttiva Comunità e Impegno verso gli Stakeholder LafargeHolcim)
- LH Media Relation (Direttiva Media Relation LH)
- LH Decision with Integrity - Conflict of Interest Directive (Direttiva Conflitto d'Interesse LH)
- LH CAPEX Directive (Direttiva Spese in Conto Capitale LH)
- LH Responsible Lobbying Directive (Direttiva Lobbying LafargeHolcim)
- LH Commercial Documentation Directive (Direttiva Documentazione Commerciale LH)
- LH Health & Safety Policy
- LH Health & Safety Rules
- LH Environment Policy
- LH Environmental Directive (Cement)
- LH Quarry Rehabilitation and Biodiversity Directive
- LH Water Directive

**B. *Elenco LafargeHolcim Minimum Control Standard (MCS) rilevanti:***

- MCS 2 Compliance with Fair Competition laws and requirements
- MCS 3 Related Party Transactions and Conflict of Interest
- MCS 4 Board of Directors Secretarial Requirements
- MCS 5 Health & Safety
- MCS 11 Personal data protection
- MCS 18 Classification and depreciation of property, plant & equipment
- MCS 20 Management of customer and material master data
- MCS 21 Price management
- MCS 22 Control of customer credit limits
- MCS 23 Matching of sales orders, shipments and invoices
- MCS 24 Accounts receivable valuation
- MCS 29 Management of supplier master data
- MCS 30 Supplier qualification
- MCS 32 Payment processing
- MCS 41 Compliance with accounting and reporting standards (LHARP)
- MCS 56 Bank relations
- MCS 57 Cash transactions are not permitted without Group CFO approval MCS 58 Secure payment means
- MCS 59 Financial instruments, borrowings and commitments and working capital schemes

Anche se non espressamente menzionati nella lista di cui sopra, sono considerati altresì rilevanti i Minimum Control Standard finalizzati a garantire che tutte le transazioni siano correttamente e tempestivamente rilevate nelle scritture contabili, nonché assicurare che i bilanci, le relazioni ed in generale le comunicazioni sociali forniscano una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.

**C.** *Per quanto riguarda l'elenco delle procedure ed altri documenti locali rilevanti si rimanda al Risk Assessment di Edile Commerciale S.p.A. che costituisce parte integrante del presente documento.*

**3.5 Ulteriori protocolli di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti **l'attività di approvvigionamento e affidamento di appalti condotta con fornitori di beni o servizi (incluse consulenze e altre prestazioni professionali), comprensive delle attività di selezione, valutazione e gestione dei fornitori/appaltatori nonché della definizione della vendor list**, i protocolli prevedono che:

- non vi sia identità soggettiva tra il soggetto che procede alle negoziazioni nei limiti assegnati ed il soggetto che approva definitivamente l'accordo, apponendovi la propria sottoscrizione;
- il Responsabile della Funzione coinvolta che approva l'accordo:
  - conservi la documentazione relativa all'operazione in un apposito archivio, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
  - informi l'OdV delle risultanze delle varie fasi dell'attività, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi;
- le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa, siano motivate dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione, e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
- i pagamenti a terzi siano effettuati mediante circuiti bancari con mezzi che garantiscano evidenza che il beneficiario del pagamento sia effettivamente il soggetto terzo contraente con la Società;
- siano vietati i flussi in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa) espressamente autorizzate dai responsabili delle funzioni competenti;
- i flussi finanziari della Società in uscita siano costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- siano individuati degli indicatori di anomalia che consentano di rilevare eventuali transazioni a "rischio" o "sospette" con fornitori sulla base del profilo economico-patrimoniale dell'operazione (ad es. operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica).

Per le operazioni riguardanti la **negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di vendita/ordini, compresa la valutazione della clientela e la definizione dei limiti di credito**, si rimanda ai protocolli di prevenzione individuati nella Parte Speciale - Reati di Ricettazione Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto).

#### **4. Delitti di criminalità organizzata/Reati Transnazionali: art. 24-ter del Decreto e art. 10 L. 146/2006**

##### **4.1 Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali:

**Associazione per delinquere, previsto dall'art. 416 c.p.**, quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

**Associazione di tipo mafioso, previsto dall'art. 416-bis c.p.**, chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

**Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 D. Lgs. 286/98):** l'art. 12 del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 286/98 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi "in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero". La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 e nota come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi "compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".

Il Legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina sono posti in essere "al fine di trarre profitto anche indiretto".

Il comma 3-bis dell'art. 12 dispone l'aumento delle pene di cui al primo e al terzo comma se:

- “il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti”.

Il comma 3-ter dell'art. 12 prevede che le pene sono altresì aumentate “se i fatti di cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento”.

Il quinto comma dell'art. 12 prevede un'ulteriore ipotesi di illecito penale, nota come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi “al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico”.

**Scambio elettorale politico-mafioso**, previsto dall'art. 416-ter c.p., chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

**Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)**

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, previsto dall'art. 377-bis c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

**Favoreggiamento personale**, previsto dall'art. 378 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

#### **4.2 I contratti di servizio e attività sensibili in service**

Alcune delle attività elencate nel paragrafo seguente sono gestite da Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l., anche a mezzo di servizi ricevuti da Holcim Gruppo (Italia) S.p.A. e da Holcim (Italia) S.p.A. e in generale dalle società del Gruppo che dispongono di strutture, risorse manageriali ed organizzative idonee a soddisfare le peculiari esigenze di Edile Commerciale.

Tali attività sono svolte in forza di contratti di service che regolano formalmente le prestazioni di servizi Intercompany, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate e ai relativi corrispettivi. Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D. Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

Le attività svolte in forza di contratti di servizio dalle società del Gruppo sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio (in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria per quanto di competenza) e da parte delle Strutture competenti attraverso l'attuazione di audit in ambito D. Lgs. n. 231/2001.

In considerazione di quanto sopra, e in ragione del ruolo svolto dalla Società, nell'individuazione e nella conseguente mappatura delle aree a potenziale rischio di commissione di reati, sono stati adottati i seguenti accorgimenti:

- sono state evidenziate le attività sensibili gestite in service;
- è stato effettuato un rinvio ai protocolli di controllo a presidio posti in essere dalle società del Gruppo che erogano il servizio per le attività sensibili sopra indicate.

#### **4.3 Attività sensibili**

Attraverso un'attività di *control and risk self assessment* che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati previsti dall'art. 24-ter del Decreto e dalla Legge 146/2006.

CRI\_1.Partecipazione a gare pubbliche e private e presentazione delle eventuali offerte.

CRI\_2.Operazioni di gestione delle risorse finanziarie.

CRI\_3. Selezione, assunzione e gestione del personale (compresa la gestione delle politiche incentivanti, la gestione della formazione e il processo di valutazione del personale).

CRI\_4. Attività di approvvigionamento e affidamento di appalti condotta con fornitori di beni o servizi (incluse consulenze e altre prestazioni professionali), comprensive delle attività di selezione, valutazione e gestione dei fornitori/appaltatori nonché della definizione della vendor list.

CRI\_5. Gestione delle note spese.

CRI\_6. Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di vendita/ordini, compresa la valutazione della clientela e la definizione dei limiti di credito.

CRI\_7. Sottoscrizione ed esecuzione dei contratti infragruppo.

CRI\_8. Gestione della compliance ambientale.

Si precisa che le attività sensibili, CRI\_3, CRI\_4, CRI\_5, CRI\_6, CRI\_7, sono gestite parzialmente in service da Holcim (Italia) S.p.A.

#### **4.4 Protocolli specifici di prevenzione**

Il sistema di controllo interno implementato dalla Società è fondato sull'applicazione di Politiche e Direttive di Gruppo (appartenenti alla cosiddetta LafargeHolcim Policy Landscape), dei cosiddetti Minimum Control Standard (MCS) emessi dalla funzione Group Internal Control, nonché di ulteriori procedure definite a livello locale ritenute rilevanti ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati ex. art. 24-ter e dall'art. 10 Legge 146/2006.

##### **A. Elenco Politiche e Direttive del Gruppo LafargeHolcim (LH) rilevanti:**

- LH Communities & Stakeholders Engagement Directive (Direttiva Comunità e Impegno verso gli Stakeholder LafargeHolcim)
- LH Environment Policy (Politica Ambientale LafargeHolcim)
- LH Environmental Directive (Cement) (Direttiva Ambientale (Cemento) LafargeHolcim)
- LH Quarry Rehabilitation and Biodiversity Directive (Direttiva Recupero Ambientale delle Unità Estrattive e Biodiversità LafargeHolcim)
- LH Water Directive (Direttiva Acque LafargeHolcim)
- LH Health & Safety Policy
- LH Health & Safety Rules
- LH Finance Policy (Politica della Finanza LafargeHolcim)
- LH Anti-Bribery and Corruption Policy (Politica Anticorruzione LH)
- LH Treasury Policy (Politica della Tesoreria LH)
- LH Third Party Due Diligence Directive (Direttiva Valutazione delle Terze Parti LH)
- LH Procurement Policy (Politica Acquisti LH)

- LH Code of Business Conduct for Suppliers (Codice di Condotta per Fornitori LafargeHolcim)
- LH Decision with Integrity - Conflict of Interest Directive (Direttiva Conflitto d'Interesse LH)
- LH CAPEX Directive (Direttiva Spese in Conto Capitale LH)
- LH Commercial Documentation Directive (Direttiva Documentazione Commerciale LH)

**B. *Elenco LafargeHolcim Minimum Control Standard (MCS) rilevanti:***

- MCS 5 Health & Safety
- MCS 18 Classification and depreciation of property, plant & equipment
- MCS 20 Management of customer and material master data
- MCS 21 Price management
- MCS 22 Control of customer credit limits
- MCS 23 Matching of sales orders, shipments and invoices
- MCS 24 Accounts receivable valuation
- MCS 29 Management of supplier master data
- MCS 30 Supplier qualification
- MCS 32 Payment processing
- MCS 41 Compliance with accounting and reporting standards (LHARP)
- MCS 44 Reconciliation of Intercompany Balances
- MCS 56 Bank relations
- MCS 57 Cash transactions are not permitted without Group CFO approval
- MCS 58 Secure payment means
- MCS 59 Financial instruments, borrowings, commitments and working capital schemes
- MCS 61 Environmental Impacts

**C. *Per quanto riguarda l'elenco delle procedure ed altri documenti locali rilevanti si rimanda al Risk Assessment di Edile Commerciale S.p.A. che costituisce parte integrante del presente documento.***

#### **4.5 Ulteriori protocolli di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti l'**attività di approvvigionamento e affidamento di appalti condotta con fornitori di beni o servizi (incluse consulenze e altre prestazioni professionali), comprensive delle attività di selezione, valutazione e gestione dei fornitori/appaltatori nonché della definizione della vendor list**, si rimanda ai protocolli specifici

di prevenzione relativi alla Parte Speciale - Reati di Ricettazione Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto). Inoltre, i protocolli prevedono che:

- la scelta e la valutazione dei fornitori e appaltatori/subappaltatori avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità. La società valuti periodicamente l'efficacia dei criteri nella rilevazione di indicatori di anomalia con riferimento a reati di criminalità organizzata e reati transnazionali;
- il Responsabile della Funzione interessata dall'operazione segnali immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie nelle prestazioni rese dalla terza parte, particolari richieste avanzate alla Società o il coinvolgimento della terza parte in sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

Per le operazioni riguardanti la **negoiazione, stipula ed esecuzione di contratti di vendita/ordini, compresa la valutazione della clientela e la definizione dei limiti di credito**, , si rimanda ai protocolli di prevenzione individuati nella Parte Speciale - Reati di Ricettazione Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto).

## **5. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies):**

### ***5.1 Reato applicabile***

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 377-bis, c.p., che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

La fattispecie di cui all'art. 377-bis c.p. risulta essere non ricollegabile a specifiche attività d'impresa svolte dalla Società, oltre che non inquadrabile in uno specifico sistema di controlli, posto che potrebbe essere commesso ad ogni livello aziendale ed in un numero pressoché infinito di modalità.

Si ritiene, perciò, che i principi contenuti nel Codice di Condotta di LafargeHolcim, costituiscano lo strumento più adeguato a prevenire la commissione del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Tutti i destinatari del Modello, quindi, al fine di evitare condotte che possano integrare tale delitto, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice di Condotta di LafargeHolcim, in particolare, i destinatari del Modello seguono i principi etici della Società relativi ai rapporti con altri soggetti, siano essi dipendenti della Società o soggetti terzi.

## **6. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)**

### **6.1 Reati applicabili**

I delitti che la norma richiama sono i “*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali*”, nonché i delitti, diversi da quelli sopra indicati, “*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*”.

La Convenzione di New York punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere:

- (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

La categoria dei “*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali*” è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo.

Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposto:

**Associazioni sovversive:** La presente fattispecie prevede che «Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento».

La fattispecie in oggetto sanziona ogni condotta violenta programmaticamente diretta a menomare le libertà fondamentali espressione del sistema democratico e pluralistico.

**Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico**, previsto dall'art.270-bis c.p., chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o

finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

**Assistenza agli associati**, previsto dall'art. 270-ter c.p., chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

**6.2 I contratti di servizio e attività sensibili in service**

Alcune delle attività elencate nel paragrafo seguente sono gestite da Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l., anche a mezzo di servizi ricevuti da Holcim Gruppo (Italia) S.p.A. e da Holcim (Italia) S.p.A. e in generale dalle società del Gruppo che dispongono di strutture, risorse manageriali ed organizzative idonee a soddisfare le peculiari esigenze di Edile Commerciale.

Tali attività sono svolte in forza di contratti di service che regolano formalmente le prestazioni di servizi Intercompany, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate e ai relativi corrispettivi. Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D. Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

Le attività svolte in forza di contratti di servizio dalle società del Gruppo sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio (in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria per quanto di competenza) e da parte delle Strutture competenti attraverso l'attuazione di audit in ambito D. Lgs. n. 231/2001.

In considerazione di quanto sopra, e in ragione del ruolo svolto dalla Società, nell'individuazione e nella conseguente mappatura delle aree a potenziale rischio di commissione di reati, sono stati adottati i seguenti accorgimenti:

- sono state evidenziate le attività sensibili gestite in service;
- è stato effettuato un rinvio ai protocolli di controllo a presidio posti in essere dalle società del Gruppo che erogano il servizio per le attività sensibili sopra indicate.

### **6.3 Attività sensibili**

Attraverso un'attività di *control and risk self assessment* che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni reati previsti dall' art. 25 quater del Decreto:

TER\_1 Partecipazione a gare pubbliche e private e presentazione delle eventuali offerte.

TER\_2 Operazioni di gestione delle risorse finanziarie.

TER\_3 Selezione, assunzione e gestione del personale (compresa la gestione delle politiche incentivanti, la gestione della formazione e il processo di valutazione del personale).

TER\_4 Attività di approvvigionamento e affidamento di appalti condotta con fornitori di beni o servizi (incluse consulenze e altre prestazioni professionali), comprensive delle attività di selezione, valutazione e gestione dei fornitori/appaltatori nonché della definizione della vendor list.

TER\_5 Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di vendita/ordini, compresa la valutazione della clientela e la definizione dei limiti di credito.

TER\_6 Sottoscrizione ed esecuzione dei contratti infragruppo.

Si precisa che le attività sensibili TER\_3, TER\_4, TER\_5, TER\_6 sono gestite parzialmente in service da Holcim (Italia) S.p.A.

### **6.4 Protocolli specifici di prevenzione**

Il sistema di controllo interno implementato dalla Società è fondato sull'applicazione di Politiche e Direttive di Gruppo (appartenenti alla cosiddetta LafargeHolcim Policy Landscape), dei cosiddetti Minimum Control Standard (MCS) emessi dalla funzione Group Internal Control, nonché di ulteriori procedure definite a livello locale ritenute rilevanti ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati ex. art. 25 quater del Decreto.

#### **A. Elenco Politiche e Direttive del Gruppo LafargeHolcim (LH) rilevanti:**

- LH Communities & Stakeholders Engagement Directive (Direttiva Comunità e Impegno verso gli Stakeholder LafargeHolcim)
- LH Environment Policy (Politica Ambientale LafargeHolcim)
- LH Environmental Directive (Cement) (Direttiva Ambientale (Cemento) LafargeHolcim)
- LH Quarry Rehabilitation and Biodiversity Directive (Direttiva Recupero Ambientale delle Unità Estrattive e Biodiversità LafargeHolcim)

- LH Water Directive (Direttiva Acque LafargeHolcim)
- LH Health & Safety Policy
- LH Health & Safety Rules
- LH Finance Policy (Politica della Finanza LafargeHolcim)
- LH Anti-Bribery and Corruption Policy (Politica Anticorruzione LH)
- LH Treasury Policy (Politica della Tesoreria LH)
- LH Third Party Due Diligence Directive (Direttiva Valutazione delle Terze Parti LH)
- LH Procurement Policy (Politica Acquisti LH)
- LH Code of Business Conduct for Suppliers (Codice di Condotta per Fornitori LafargeHolcim)
- LH Decision with Integrity - Conflict of Interest Directive (Direttiva Conflitto d'Interesse LH)
- LH CAPEX Directive (Direttiva Spese in Conto Capitale LH)
- LH Commercial Documentation Directive (Direttiva Documentazione Commerciale LH)

**B. *Elenco LafargeHolcim Minimum Control Standard (MCS) rilevanti:***

- MCS 5 Health & Safety
- MCS 18 Classification and depreciation of property, plant & equipment
- MCS 20 Management of customer and material master data
- MCS 21 Price management
- MCS 22 Control of customer credit limits
- MCS 23 Matching of sales orders, shipments and invoices
- MCS 24 Accounts receivable valuation
- MCS 29 Management of supplier master data
- MCS 30 Supplier qualification
- MCS 32 Payment processing
- MCS 41 Compliance with accounting and reporting standards (LHARP)
- MCS 44 Reconciliation of Intercompany Balances
- MCS 56 Bank relations
- MCS 57 Cash transactions are not permitted without Group CFO approval MCS 58 Secure payment means
- MCS 59 Financial instruments, borrowings, commitments and working capital schemes
- MCS 61 Environmental Impacts

**C. *Per quanto riguarda l'elenco delle procedure ed altri documenti locali rilevanti si rimanda al Risk Assessment di Edile Commerciale S.p.A. che costituisce parte integrante del presente documento.***

### **6.5 Ulteriori protocolli di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti la **partecipazione a gare pubbliche e private e presentazione delle eventuali offerte** e la **negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di vendita/ordini, compresa la valutazione della clientela e la definizione dei limiti di credito** i protocolli prevedono che:

- le commesse o qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) potenzialmente collegati al terrorismo internazionale o che siano potenzialmente controllati da soggetti collegati al terrorismo internazionale, quando tale rapporto di controllo sia noto o sospetto, devono essere preventivamente valutate. A tal fine, le funzioni competenti adottano misure idonee a verificare la presenza, in apposite liste internazionali, del nominativo o della ragione sociale delle controparti a cui, ad esempio, sono state imposte sanzioni restrittive dall'Unione Europea o da altri organismi sovranazionali nell'ambito della lotta al terrorismo;
- nel caso in cui vi sia incertezza relativa al collegamento della controparte con il terrorismo internazionale, l'eventuale assunzione di rapporti commerciali con tali soggetti può avvenire solo previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e avendo informato l'Organismo di Vigilanza;
- nel caso in cui fosse riscontrata la presenza della controparte, nelle liste internazionali di cui sopra, è fatto divieto di intrattenere rapporti di qualsiasi natura con tali soggetti;
- l'assunzione o la variazione di commesse che possano presentare carattere anomalo per profilo del cliente, tipologia, oggetto, materiali richiesti, specifiche tecniche, siano preventivamente ed attentamente valutate dalla funzione competente che segnala la situazione ai vertici della Società e all'OdV; la prosecuzione del rapporto ha luogo solo dopo debita autorizzazione del vertice della Società.

Per le operazioni riguardanti l'**attività di approvvigionamento e affidamento di appalti condotta con fornitori di beni o servizi (incluse consulenze e altre prestazioni professionali), comprensive delle attività di selezione, valutazione e gestione dei fornitori/appaltatori nonché della definizione della vendor list**, si rimanda ai protocolli specifici di prevenzione relativi alla Parte Speciale – Reati contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto) e ai protocolli di prevenzione individuati nella Parte Speciale - Reati di Ricettazione Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto).



## **7. Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1) e delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)**

### **7.1 Reati applicabili**

A seguito delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti:

**Frode nell'esercizio del commercio**, previsto dall'art. 515 c.p., stabilisce che chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

**Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 1)**, stabilisce che chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

**Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2)**, chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di

reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

### **7.2 I contratti di servizio e attività sensibili in service**

Alcune delle attività elencate nel paragrafo seguente sono gestite da Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l., anche a mezzo di servizi ricevuti da Holcim Gruppo (Italia) S.p.A. e da Holcim (Italia) S.p.A. e in generale dalle società del Gruppo che dispongono di strutture, risorse manageriali ed organizzative idonee a soddisfare le peculiari esigenze di Edile Commerciale.

Tali attività sono svolte in forza di contratti di service che regolano formalmente le prestazioni di servizi Intercompany, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate e ai relativi corrispettivi. Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D. Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

Le attività svolte in forza di contratti di servizio dalle società del Gruppo sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio (in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria per quanto di competenza) e da parte delle Strutture competenti attraverso l'attuazione di audit in ambito D. Lgs. n. 231/2001.

In considerazione di quanto sopra, e in ragione del ruolo svolto dalla Società, nell'individuazione e nella conseguente mappatura delle aree a potenziale rischio di commissione di reati, sono stati adottati i seguenti accorgimenti:

- sono state evidenziate le attività sensibili gestite in service;
- è stato effettuato un rinvio ai protocolli di controllo a presidio posti in essere dalle società del Gruppo che erogano il servizio per le attività sensibili sopra indicate.

### **7.3 Attività sensibili**

Attraverso un'attività di *control and risk self assessment* che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati previsti dagli artt. 25-bis.1 e 25-novies del Decreto:

I&C\_1 Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di vendita/ordini, compresa la valutazione della clientela e la definizione dei limiti di credito.

I&C\_2 Gestione del processo produttivo del calcestruzzo (inclusa la creazione e la modifica delle ricette).

Si precisa che l'attività sensibile I&C\_1 è gestita parzialmente in service da Holcim (Italia) S.p.A.

#### **7.4 Protocolli specifici di prevenzione**

Il sistema di controllo interno implementato dalla Società è fondato sull'applicazione di Politiche e Direttive di Gruppo (appartenenti alla cosiddetta LafargeHolcim Policy Landscape), dei cosiddetti Minimum Control Standard (MCS) emessi dalla funzione Group Internal Control, nonché di ulteriori procedure definite a livello locale ritenute rilevanti ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati ex. artt. 25-bis.1 e 25-novies del Decreto.

**A. Elenco Politiche e Direttive del Gruppo LafargeHolcim (LH) rilevanti:**

- LH Third Party Due Diligence Directive (Direttiva Valutazione delle Terze Parti LH)
- LH Anti-Bribery and Corruption Policy (Politica Anticorruzione LH)
- LH Commercial Documentation Directive (Direttiva Documentazione Commerciale LH)
- LH Health & Safety Policy
- LH Health & Safety Rules
- LH Environment Policy
- LH Environmental Directive (Cement) (Direttiva Ambientale (Cemento) LafargeHolcim)
- LH Quarry Rehabilitation and Biodiversity Directive
- LH Water Directive
- LH Communities & Stakeholders Engagement Directive

**B. Elenco LafargeHolcim Minimum Control Standard (MCS) rilevanti:**

- MCS 20 Management of customer and material master data
- MCS 21 Price management
- MCS 22 Control of customer credit limits
- MCS 23 Matching of sales orders, shipments and invoices
- MCS 24 Accounts receivable valuation
- MCS 5 Health & Safety
- MCS 61 Environmental Impacts

**C. Per quanto riguarda l'elenco delle procedure ed altri documenti locali rilevanti si rimanda al Risk Assessment di Edile Commerciale S.p.A. che costituisce parte integrante del presente documento.**

#### **7.5 Ulteriori protocolli di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti la **negoiazione, stipula ed esecuzione di contratti di vendita/ordini, compresa la valutazione della clientela e la definizione dei limiti di credito** i protocolli prevedono che:

- sia periodicamente verificata la corretta corrispondenza tra le caratteristiche dei prodotti in vendita e quanto riportato nel relativo materiale tecnico/informativo o comunque su qualsiasi materiale consegnato al cliente o diffuso al pubblico;
- sia garantita l'archiviazione della documentazione a supporto dei controlli effettuati;
- eventuali comunicazioni ai clienti in merito a qualità e specifiche dei beni siano autorizzate e predisposte dalle figure aziendali preposte sulla base delle procedure aziendali;
- il personale aziendale verifichi che le caratteristiche dell'oggetto della vendita corrispondano con quelle pattuite con i clienti.

Per le operazioni riguardanti la **gestione del processo produttivo del calcestruzzo (inclusa la creazione e la modifica delle ricette)**, i protocolli prevedono che:

- sia definito un processo strutturato per le attività di ricerca e per lo sviluppo di nuovi prodotti, suddiviso per specifiche fasi rilevanti, per ognuna delle quali sia prevista la predisposizione di specifica documentazione, flussi informativi verso gli organi gerarchici superiori e l'autorizzazione degli stessi per il passaggio alla fase successiva;
- i nuovi prodotti derivanti dalle attività di ricerca e sviluppo, prima di entrare nel ciclo produttivo aziendale, siano sottoposti a specifiche attività di controllo finalizzate a verificare la corrispondenza degli stessi con i requisiti predefiniti in termini di qualità e caratteristiche tecniche;
- in caso di sviluppo di nuovi prodotti o loro nuovi utilizzi, siano condotte indagini in merito alla effettiva novità degli stessi ed all'eventuale utilizzo di tecniche di produzione, brevetti o altri diritti di proprietà industriale di terzi;
- qualora siano identificati elementi tali da fare supporre una possibile violazione di proprietà industriale di terzi, siano svolte analisi accurate, anche dando incarico a terzi, e ne sia mantenuta traccia;
- sia garantita la segregazione tra il laboratorio che genera la ricetta e chi si occupa del ciclo produttivo;
- il processo di produzione avvenga sulla base di specifiche tecniche preventivamente definite in cui siano chiaramente stabiliti la tipologia e la qualità di beni da utilizzare in relazione alle caratteristiche tecniche e qualitative del prodotto finito;
- siano identificati i prodotti non conformi per caratteristiche tecniche e qualitative rispetto a quelle predefinite e sugli stessi siano previste specifiche attività di controllo al fine di evitare che possano essere destinati alla successiva fase di vendita;

- sono effettuati e documentati controlli volti a garantire che le informazioni riportate siano corrispondenti alla composizione del prodotto per quanto riguarda le caratteristiche qualitative, quantitative e di origine o provenienza.

## **8. Reati di Ricettazione Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio: art. 25-octies del Decreto**

### **8.1 Reati applicabili**

Di seguito si riportano i reati previsti dall'art. 25 octies del Decreto, introdotto dal D.lgs. 231/2007 e modificato dalla L. 186/2014, che a seguito delle analisi condotte risultano essere potenzialmente rilevanti per la Società:

**Ricettazione:** previsto dall'art. 648 c.p., stabilisce che chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

**Riciclaggio:** previsto dall'art. 648 bis c.p., stabilisce che fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

**Impiego di denaro, beni, o utilità di provenienza illecita:** fattispecie previsto dall'art. 648 ter, stabilisce che chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

**Reato di autoriciclaggio** La legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha introdotto dal 01 gennaio

2015 il reato di autoriciclaggio (ex art. 648 ter. 1 c.p.).

Il reato di autoriciclaggio consiste nel reimpiegare denaro, beni o altre utilità derivanti da un delitto non colposo commesso in precedenza in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. A differenza del «normale riciclaggio», che presuppone l'intervento di un soggetto terzo che appunto ricicla il bene o il denaro, nel reato di autoriciclaggio, i due reati, quello presupposto di base e quello di riciclaggio, vengono compiuti dallo stesso soggetto.

Con la modifica dell'art. 25 octies del D.lgs. n. 231/01, il reato suddetto è divenuto un reato presupposto ai fini della citata normativa riguardante la responsabilità amministrativa degli enti.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

a pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

## **8.2 I contratti di servizio e attività sensibili in service**

Alcune delle attività elencate nel paragrafo seguente sono gestite da Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l., anche a mezzo di servizi ricevuti da Holcim Gruppo (Italia) S.p.A. e da Holcim (Italia) S.p.A. e in generale dalle società del Gruppo che dispongono di strutture, risorse manageriali ed organizzative idonee a soddisfare le peculiari esigenze di Edile Commerciale.

Tali attività sono svolte in forza di contratti di service che regolano formalmente le prestazioni di servizi Intercompany, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate e ai relativi corrispettivi. Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D. Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

Le attività svolte in forza di contratti di servizio dalle società del Gruppo sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio (in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria per quanto di competenza) e da parte delle Strutture competenti attraverso l'attuazione di audit in ambito D. Lgs. n. 231/2001.

In considerazione di quanto sopra, e in ragione del ruolo svolto dalla Società, nell'individuazione e nella conseguente mappatura delle aree a potenziale rischio di commissione di reati, sono stati adottati i seguenti accorgimenti:

- sono state evidenziate le attività sensibili gestite in service;
- è stato effettuato un rinvio ai protocolli di controllo a presidio posti in essere dalle società del Gruppo che erogano il servizio per le attività sensibili sopra indicate.

### **8.3 Attività sensibili**

Attraverso un'attività di *control and risk self assessment* che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi reati previsti dall'art. 25-octies del Decreto:

RIC\_1 Partecipazione a gare pubbliche e private e presentazione delle eventuali offerte.

RIC\_2 Operazioni di gestione delle risorse finanziarie.

RIC\_3 Attività di approvvigionamento e affidamento di appalti condotta con fornitori di beni o servizi (incluse consulenze e altre prestazioni professionali), comprensive delle attività di selezione, valutazione e gestione dei fornitori/appaltatori nonché della definizione della vendor list.

RIC\_4 Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di vendita/ordini, compresa la valutazione della clientela e la definizione dei limiti di credito.

RIC\_5 Sottoscrizione ed esecuzione dei contratti infragruppo.

RIC\_6 Gestione della fiscalità diretta ed indiretta.

Si precisa che le attività sensibili RIC\_3, RIC\_4, RIC\_5, RIC\_6, sono gestite parzialmente in

service da Holcim (Italia) S.p.A.

#### **8.4 Protocolli specifici di prevenzione**

Il sistema di controllo interno implementato dalla Società è fondato sull'applicazione di Politiche e Direttive di Gruppo (appartenenti alla cosiddetta LafargeHolcim Policy Landscape), dei cosiddetti Minimum Control Standard (MCS) emessi dalla funzione Group Internal Control, nonché di ulteriori procedure definite a livello locale ritenute rilevanti ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati ex art. 25-octies del Decreto.

##### **A. Elenco Politiche e Direttive del Gruppo LafargeHolcim (LH) rilevanti:**

- LH Communities & Stakeholders Engagement Directive (Direttiva Comunità e Impegno verso gli Stakeholder LafargeHolcim)
- LH Environment Policy (Politica Ambientale LafargeHolcim)
- LH Environmental Directive (Cement) (Direttiva Ambientale (Cemento) LafargeHolcim)
- LH Quarry Rehabilitation and Biodiversity Directive (Direttiva Recupero Ambientale delle Unità Estrattive e Biodiversità LafargeHolcim)
- LH Water Directive (Direttiva Acque LafargeHolcim)
- LH Health & Safety Policy
- LH Health & Safety Rules
- LH Finance Policy (Politica della Finanza LafargeHolcim)
- LH Anti-Bribery and Corruption Policy (Politica Anticorruzione LH)
- LH Treasury Policy (Politica della Tesoreria LH)
- LH Third Party Due Diligence Directive (Direttiva Valutazione delle Terze Parti LH)
- LH Procurement Policy (Politica Acquisti LH)
- LH Code of Business Conduct for Suppliers (Codice di Condotta per Fornitori LafargeHolcim)
- LH Decision with Integrity - Conflict of Interest Directive (Direttiva Conflitto d'Interesse LH)
- LH CAPEX Directive (Direttiva Spese in Conto Capitale LH)
- LH Commercial Documentation Directive (Direttiva Documentazione Commerciale LH)
- LH Direct Taxation Policy
- LH Transfer Pricing Directive (Intercompany Overland Transfers of Clinker, Cementitious in Europe)

##### **B. Elenco LafargeHolcim Minimum Control Standard (MCS) rilevanti:**

- MCS 5 Health & Safety
- MCS 18 Classification and depreciation of property, plant & equipment

- MCS 20 Management of customer and material master data
- MCS 21 Price management
- MCS 22 Control of customer credit limits
- MCS 23 Matching of sales orders, shipments and invoices
- MCS 24 Accounts receivable valuation
- MCS 29 Management of supplier master data
- MCS 30 Supplier qualification
- MCS 32 Payment processing
- MCS 41 Compliance with accounting and reporting standards (LHARP)
- MCS 44 Reconciliation of Intercompany Balances
- MCS 51 Tax risk assessment and reporting
- MCS 52 Tax filings and payments
- MCS 53 Deferred and current income tax calculations
- MCS 54 Transfer pricing
- MCS 55 Non-income (indirect) taxes
- MCS 56 Bank relations
- MCS 57 Cash transactions are not permitted without Group CFO approval
- MCS 58 Secure payment means
- MCS 59 Financial instruments, borrowings, commitments and working capital schemes
- MCS 61 Environmental Impacts

**C.** *Per quanto riguarda l'elenco delle procedure ed altri documenti locali rilevanti si rimanda al Risk Assessment di Edile Commerciale S.p.A. che costituisce parte integrante del presente documento.*

### **8.5 Ulteriori protocolli di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti **l'attività di approvvigionamento e affidamento di appalti condotta con fornitori di beni o servizi (incluse consulenze e altre prestazioni professionali), comprensive delle attività di selezione, valutazione e gestione dei fornitori/appaltatori nonché della definizione della vendor list**, i protocolli prevedono che:

- siano effettuate verifiche preliminari sulla effettiva titolarità del rapporto contrattuale in capo alla terza parte contraente;
- siano individuati degli indicatori di anomalia che consentano di rilevare eventuali transazioni “a rischio” o “sospette” con fornitori sulla base del:
  - profilo soggettivo della controparte (ad es. esistenza di precedenti penali; reputazione opinabile; ammissioni o dichiarazioni da parte della controparte in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);

- comportamento della controparte (ad es. comportamenti ambigui, mancanza di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli);
  - dislocazione territoriale della controparte (ad es. transazioni effettuate in paesi off-shore);
  - profilo economico-patrimoniale dell'operazione (ad es. operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica);
  - caratteristiche e finalità dell'operazione (ad es. uso di prestanomi, modifiche delle condizioni contrattuali standard, finalità dell'operazione).
- la scelta e valutazione della controparte avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità; la Società formalizzi anche i criteri in base ai quali la controparte può essere cancellata dalle liste interne alla Società e le scelte in merito al loro mantenimento o alla relativa cancellazione dalle medesime liste non possono essere determinate da un unico soggetto e vanno sempre motivate.
  - i contratti che regolano i rapporti con i fornitori e le terze parti prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice di Condotta. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto prevede altresì l'obbligo in capo alla controparte di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza e del responsabile interno;
  - in caso di negata sottoscrizione, da parte del terzo contraente (fornitori), di clausole contrattuali inerenti all'accettazione dei principi del Modello e del Codice di Condotta, la Società procede alla rescissione del contratto o ne evita la stipulazione.

Per le operazioni riguardanti la **negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di vendita/ordini, compresa la valutazione della clientela e la definizione dei limiti di credito**, i protocolli prevedono che:

- sia effettuata una analisi preliminare, supportata da evidenze formali, degli elementi della richiesta di presentazione di un'offerta per la partecipazione ad una gara/trattativa privata, finalizzata a valutare la possibilità di avviare o meno l'elaborazione di una proposta di offerta;
- non vi sia identità soggettiva tra il soggetto che procede alle negoziazioni nei limiti assegnati ed il soggetto che approva definitivamente l'accordo, apponendovi la propria sottoscrizione;

- siano formalizzati i criteri e le modalità operative per le verifiche di affidabilità economica e finanziaria del cliente;
- siano identificati i criteri e i documenti per l’inserimento dei clienti nell’anagrafica della Società;
- la Società formalizzi anche i criteri in base ai quali la controparte può essere cancellata dalle liste interne alla Società e le scelte in merito al loro mantenimento o alla relativa cancellazione dalle medesime liste non possono essere determinate da un unico soggetto e vanno sempre motivate;
- siano definiti i criteri e le modalità operative per la concessione dei fidi e per il monitoraggio e la revisione dei fidi concessi;
- sia previsto un sistema di reporting verso il Responsabile della Funzione coinvolta contenente informazioni in merito ai clienti o potenziali clienti incontrati, esito degli incontri, principali problematiche emerse, ecc.
- tutti i dipendenti della Società operino nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché della corretta pratica commerciale e tutela della concorrenza;
- la sottoscrizione del contratto e di ogni modifica o variazione dello stesso avvenga nel rispetto nel rispetto delle procure in essere;
- sia previsto un monitoraggio periodico della corretta esecuzione dei contratti supportato da evidenze formali;
- i contratti che regolano i rapporti con i clienti prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice di Condotta. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto preveda altresì l’obbligo in capo alla controparte di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’Organismo di Vigilanza e del responsabile interno;
- in caso di negata sottoscrizione delle clausole contrattuali inerenti all’accettazione dei principi del Modello e del Codice di condotta, la Società procede alla rescissione del contratto o ne evita la stipulazione.
- il Responsabile della Funzione coinvolta che approva l’accordo:
  - conservi la documentazione relativa all’operazione in un apposito archivio, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell’intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
  - informi l’OdV delle risultanze delle varie fasi dell’attività, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi.



## **9. Delitti contro la personalità individuale: art. 25 quinquies del Decreto**

### **9.1 Reati applicabili**

Di seguito si riporta il reato previsto dall'art. 25-quinquies del Decreto, introdotto dal D.lgs. 228/2003 e modificato dalla L. 199/2016, che a seguito delle analisi condotte risulta essere l'unico potenzialmente rilevante per la Società.

**Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**, previsto dall'art. 603-bis c.p., prevede che

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.»

### **9.2 I contratti di servizio e attività sensibili in service**

Alcune delle attività elencate nel paragrafo seguente sono gestite da Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l., anche a mezzo di servizi ricevuti da Holcim Gruppo (Italia) S.p.A. e da Holcim

(Italia) S.p.A. e in generale dalle società del Gruppo che dispongono di strutture, risorse manageriali ed organizzative idonee a soddisfare le peculiari esigenze di Edile Commerciale.

Tali attività sono svolte in forza di contratti di service che regolano formalmente le prestazioni di servizi Intercompany, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate e ai relativi corrispettivi. Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D. Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

Le attività svolte in forza di contratti di servizio dalle società del Gruppo sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio (in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria per quanto di competenza) e da parte delle Strutture competenti attraverso l'attuazione di audit in ambito D. Lgs. n. 231/2001.

In considerazione di quanto sopra, e in ragione del ruolo svolto dalla Società, nell'individuazione e nella conseguente mappatura delle aree a potenziale rischio di commissione di reati, sono stati adottati i seguenti accorgimenti:

- sono state evidenziate le attività sensibili gestite in service;
- è stato effettuato un rinvio ai protocolli di controllo a presidio posti in essere dalle società del Gruppo che erogano il servizio per le attività sensibili sopra indicate.

### **9.3 Attività sensibili**

Attraverso un'attività di *control and risk self assessment* che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25-quinquies del Decreto:

PERS\_1. Selezione, assunzione e gestione del personale (compresa la gestione delle politiche incentivanti, la gestione della formazione e il processo di valutazione del personale).

PERS\_2. Attività di approvvigionamento e affidamento di appalti condotta con fornitori di beni o servizi (incluse consulenze e altre prestazioni professionali), comprensive delle attività di selezione, valutazione e gestione dei fornitori/appaltatori nonché della definizione della vendor list.

Si precisa che le attività sensibili PERS\_1 e PERS 2 sono gestite parzialmente in service da Holcim (Italia) S.p.A.

#### **9.4 Protocolli specifici di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti la **“selezione, assunzione e gestione del personale (compresa la gestione delle politiche incentivanti, la gestione della formazione e il processo di valutazione del personale) e “l’attività di approvvigionamento e affidamento di appalti condotta con fornitori di beni o servizi (incluse consulenze e altre prestazioni professionali), comprensive delle attività di selezione, valutazione e gestione dei fornitori/appaltatori nonché della definizione della vendor list”**, si applica quanto previsto al paragrafo 9.2 “I contratti di servizio e attività sensibili *in service*” di cui alla presente Parte Speciale e, per gli *standard* di controllo “specifici”, si rimanda alla Parte Speciale “Delitti contro la personalità individuale” del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Holcim (Italia) S.p.A.

## **10 Delitti informatici: 24 bis del Decreto**

### **10.1 Reati applicabili**

Di seguito si riportano i reati previsti dall'art. 25 bis del Decreto, introdotto dal L. 48/2008 e modificato dalla D.Lgs. n. 7 e 8/2016, che a seguito delle analisi condotte risultano essere rilevanti per la Società:

**Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) del Codice penale** che prevede che Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico, avente efficacia probatoria, si applica le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

### **Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

### **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno,

abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

**Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)**

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 – quater c.p.)**

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

**Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 - quinquies c.p.)**

Compie il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 - bis c.p. così come modificato dal D. Lgs. 7/2016)**

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posti in essere.

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 - ter c.p. così come modificato dal D. Lgs. 7/2016)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere,

deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

**Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 - quater c.p. così come modificato dal D. Lgs. 7/2016)**

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 - bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

La novella del 2016 ha altresì previsto che *“se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”*.

**Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 - quinquies c.p. così come modificato dal D. Lgs. 7/2016)**

Il delitto è commesso se il fatto di cui all'art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La novella del 2016 ha altresì previsto che *“se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”*.

**Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 - quinquies c.p.)**

Commette il delitto il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

**10.2 I contratti di servizio e attività sensibili in service**

Alcune delle attività elencate nel paragrafo seguente sono gestite da Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l., anche a mezzo di servizi ricevuti da Holcim Gruppo (Italia) S.p.A. e da Holcim (Italia) S.p.A. e in generale dalle società del Gruppo che dispongono di strutture, risorse manageriali ed organizzative idonee a soddisfare le peculiari esigenze di Edile Commerciale.

Tali attività sono svolte in forza di contratti di service che regolano formalmente le prestazioni di servizi Intercompany, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate e ai relativi

corrispettivi. Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D. Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

Le attività svolte in forza di contratti di servizio dalle società del Gruppo sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio (in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria per quanto di competenza) e da parte delle Strutture competenti attraverso l'attuazione di audit in ambito D. Lgs. n. 231/2001.

In considerazione di quanto sopra, e in ragione del ruolo svolto dalla Società, nell'individuazione e nella conseguente mappatura delle aree a potenziale rischio di commissione di reati, sono stati adottati i seguenti accorgimenti:

- sono state evidenziate le attività sensibili gestite in service;
- è stato effettuato un rinvio ai protocolli di controllo a presidio posti in essere dalle società del Gruppo che erogano il servizio per le attività sensibili sopra indicate.

### **10.3 Attività sensibili**

Attraverso un'attività di *control and risk self assessment* che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 24-bis del Decreto:

INF\_1. Gestione della firma digitale.

INF\_2. Utilizzo della postazione di lavoro.

INF\_3. Gestione dei presidi dei sistemi informativi.

Si precisa che le attività sensibili INF\_1, INF\_2 e INF 3 sono gestite parzialmente in service da Holcim (Italia) S.p.A.

### **10.4 Protocolli specifici di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti la **gestione della firma digitale**, l'**utilizzo della postazione di lavoro** e la **gestione dei presidi dei sistemi informativi**, si applica quanto previsto al paragrafo 10.2 "I contratti di servizio e attività sensibili *in service*" di cui alla presente Parte Speciale e, per gli *standard* di controllo "specifici", si rimanda alla Parte Speciale "Delitti informatici: 24-bis del Decreto" del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Holcim (Italia) S.p.A.

## **11. Impiego di cittadini di paesi il cui soggiorno è irregolare: Art. 25 duodecies del Decreto come modificato dall'art. 30, comma 4, Legge 161/2017**

### **11.1 Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il reato di **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dall' art. 22, comma 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286**, e costituito dalla condotta di chi, in qualità di datore di lavoro, occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato se i lavoratori occupati sono (alternativamente):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-*bis* c.p., cioè esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

Inoltre, la predetta fattispecie criminosa punisce la condotta di chi, in violazione delle disposizioni del Testo Unico sull'immigrazione, rispettivamente:

- i. “promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persone non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente” alle condizioni prescritte dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del Testo Unico sull'immigrazione;
- ii. “al fine di trarre un ingiusto profitto della condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma [dell'art. 12], favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme”, previste all'art. 12, comma 5 del Testo Unico sull'immigrazione.

### **11.2 I contratti di servizio e attività sensibili in service**

Alcune delle attività elencate nel paragrafo seguente sono gestite da Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l., anche a mezzo di servizi ricevuti da Holcim Gruppo (Italia) S.p.A. e da Holcim (Italia) S.p.A. e in generale dalle società del Gruppo che dispongono di strutture, risorse manageriali ed organizzative idonee a soddisfare le peculiari esigenze di Edile Commerciale.

Tali attività sono svolte in forza di contratti di service che regolano formalmente le prestazioni di servizi Intercompany, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate e ai relativi corrispettivi. Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D. Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

Le attività svolte in forza di contratti di servizio dalle società del Gruppo sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio (in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria per quanto di competenza) e da parte delle Strutture competenti attraverso l'attuazione di audit in ambito D. Lgs. n. 231/2001.

In considerazione di quanto sopra, e in ragione del ruolo svolto dalla Società, nell'individuazione e nella conseguente mappatura delle aree a potenziale rischio di commissione di reati, sono stati adottati i seguenti accorgimenti:

- sono state evidenziate le attività sensibili gestite in service;
- è stato effettuato un rinvio ai protocolli di controllo a presidio posti in essere dalle società del Gruppo che erogano il servizio per le attività sensibili sopra indicate.

### **11.3 Attività sensibili**

Attraverso un'attività di *control and risk self assessment* che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25-duodecies del Decreto:

CIT\_1. Selezione, assunzione e gestione del personale (compresa la gestione delle politiche incentivanti, la gestione della formazione e il processo di valutazione del personale).

CIT\_2. Attività di approvvigionamento e affidamento di appalti condotta con fornitori di beni o servizi (incluse consulenze e altre prestazioni professionali), comprensive delle attività di selezione, valutazione e gestione dei fornitori/appaltatori nonché della definizione della vendor list.

Si precisa che le attività sensibili CIT\_1 e CIT\_2 sono gestite parzialmente in service da Holcim (Italia) S.p.A.

### **11.4 Protocolli specifici di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti la **selezione, assunzione e gestione del personale (compresa la gestione delle politiche incentivanti, la gestione della formazione e il processo di valutazione del personale)** e **l'attività di approvvigionamento e affidamento di appalti**

**condotta con fornitori di beni o servizi (incluse consulenze e altre prestazioni professionali), comprensive delle attività di selezione, valutazione e gestione dei fornitori/appaltatori nonché della definizione della vendor list**, si applica quanto previsto al paragrafo 11.2 “I contratti di servizio e attività sensibili *in service*” di cui alla presente Parte Speciale e, per gli *standard* di controllo “specifici”, si rimanda alla Parte Speciale “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: Art. 25-duodecies del Decreto come modificato dall'art. 30, comma 4, Legge 161/2017”, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Holcim (Italia) S.p.A.

## **12. Reati di Omicidio Colposo e Lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e la salute sul lavoro: art. 25 septies del Decreto**

### **12.1 Premessa**

La tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro costituisce per Edile Commerciale un impegno primario che essa attua nella conduzione delle proprie attività, in tutte le proprie pertinenze e gli ambiti presso i quali potrebbe influenzarne le prestazioni.

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello, come declinati al Paragrafo 2.2 – Parte Generale dovranno seguire al fine di prevenire e contenere, nell'ambito delle specifiche attività svolte da Edile Commerciale e considerate "a rischio", la commissione dei reati previsti dall'art. 25-septies del Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

In particolare, la presente Parte Speciale concerne i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti - Amministratori e personale in posizione apicale operante in nome e per conto della Società, dirigenti, manager e dipendenti di Edile Commerciale, anche per il tramite di fornitori, consulenti e lavoratori autonomi e parasubordinati, che svolgono la propria prestazione a favore della Società, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del loro rapporto con la Società - che sono coinvolti nei processi e nelle attività sensibili ed operano pertanto nelle aree a Rischio Reato (qui di seguito i "Destinatari").

Nello specifico, la presente Parte Speciale del Modello fornisce una rappresentazione degli strumenti organizzativi, gestionali e di controllo stabiliti e attuati dalla Società al fine di:

- promuovere il raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- fornire indicazioni circa le misure comportamentali che tutti i soggetti coinvolti nei processi aziendali che possono influenzare le prestazioni di Salute e Sicurezza sul Lavoro ("attività sensibili") devono porre in essere al fine di contenere i rischi di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-septies del Decreto e ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

Tutti i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

## **12.2 Reati applicabili**

Sulla base delle analisi effettuate nell'ambito dell'attività di risk self assessment condotta sui processi identificati in seno alla Società, è stata considerata astrattamente possibile, da parte dei destinatari, la commissione dei seguenti reati previsti dal codice penale e commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per i quali, il D. Lgs n. 231/2001 integra, all'art. 25-septies, l'ipotesi di responsabilità amministrativa dell'ente:

- omicidio colposo, previsto dall'art. 589 c.p.
- lesioni personali colpose gravi o gravissime previsto dall'art. 590, comma 3 c.p.

### **12.2.1 Modalità di commissione dei reati**

L'evento delittuoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente non interviene al fine di impedire il verificarsi dell'evento dannoso che ha il dovere giuridico di impedire). Si ravviserà una condotta attiva nel caso in cui il soggetto arrechi materialmente un danno ad altri, mentre la condotta omissiva sarà ravvisabile, ad esempio, nel soggetto che, non ottemperando agli obblighi di vigilanza e controllo (ad es. Datore di Lavoro, dirigente, preposto), non intervenga ad impedire il verificarsi dell'evento.

Sotto il profilo soggettivo, i reati rilevanti ai fini della presente Parte Speciale dovranno essere realizzati con colpa: tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta previste in leggi, regolamenti, ordini o discipline). In ciò vi è una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per altre figure delittuose richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001, in gran parte punite a titolo di dolo: in tali casi è necessario infatti che il soggetto agisca rappresentandosi e volendo la realizzazione dell'evento - conseguenza della propria condotta delittuosa, non essendo sufficiente un comportamento imprudente o imperito in relazione alla stessa.

Ai fini della possibile contestazione dei reati di cui agli artt. 589 e 590, comma 3 c.p., la condotta lesiva dell'agente deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche concernenti la tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Ai fini dell'implementazione del Modello è necessario comunque considerare che:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto;
- l'adozione di standard di sicurezza deve essere orientata a garantire la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro al fine di ridurre e, se possibile, eliminare ogni rischio di infortunio e malattia;
- non sono escluse le responsabilità in capo alla persona fisica o all'ente nel caso in cui il comportamento dello stesso lavoratore infortunato abbia dato occasione all'evento, qualora quest'ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto comportamento. La responsabilità è esclusa solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità o dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

### **12.3 Gli attori coinvolti**

#### **12.3.1 I soggetti tutelati**

Per quanto concerne i soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i dipendenti ma tutte le persone che accedono ai luoghi di lavoro.

#### **12.3.2 I soggetti attivi**

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere le tipologie di reato oggetto della presente Parte Speciale coloro che, in ragione della mansione, delle prerogative e dei compiti loro attribuiti, hanno responsabilità gestionali ovvero sono coinvolti, in maniera diretta o in collaborazione con altri, nei processi aziendali che possono influenzare le prestazioni di Salute e Sicurezza sul Lavoro. Sono pertanto considerati soggetti attivi:

- i Datori di Lavoro, quali principali attori nell'ambito della prevenzione e protezione (il Datore di Lavoro è, in prima istanza, il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro");
- i dirigenti ed i preposti, ai quali possono competere, tra gli altri, compiti organizzativi o di supervisione delle attività;
- i medici competenti ai quali è attribuito, nei limiti e sulla base delle disposizioni di legge, il presidio della salute del lavoratore;
- i lavoratori che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, possono pregiudicare la propria e/o l'altrui salute e sicurezza;

- i progettisti, ai quali compete il rispetto dei principi di prevenzione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, sin dal momento dell'individuazione delle soluzioni progettuali e tecniche;
- i fabbricanti, gli installatori ed i manutentori che, nell'ambito delle rispettive competenze, devono assicurare la rispondenza alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili, comprese le "norme di prodotto";
- i committenti o i soggetti da loro individuati, ai quali competono, secondo le modalità definite dalla normativa, la gestione ed il controllo dei lavori affidati in appalto.

#### **12.4 I contratti di servizio e attività sensibili in service**

Alcune delle attività elencate nel paragrafo seguente sono gestite da Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l., anche a mezzo di servizi ricevuti da Holcim Gruppo (Italia) S.p.A. e da Holcim (Italia) S.p.A. e in generale dalle società del Gruppo che dispongono di strutture, risorse manageriali ed organizzative idonee a soddisfare le peculiari esigenze di Edile Commerciale.

Tali attività sono svolte in forza di contratti di service che regolano formalmente le prestazioni di servizi Intercompany, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate e ai relativi corrispettivi. Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D. Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

Le attività svolte in forza di contratti di servizio dalle società del Gruppo sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio (in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria per quanto di competenza) e da parte delle Strutture competenti attraverso l'attuazione di audit in ambito D. Lgs. n. 231/2001.

In considerazione di quanto sopra, e in ragione del ruolo svolto dalla Società, nell'individuazione e nella conseguente mappatura delle aree a potenziale rischio di commissione di reati, sono stati adottati i seguenti accorgimenti:

- sono state evidenziate le attività sensibili gestite in service;
- è stato effettuato un rinvio ai protocolli di controllo a presidio posti in essere dalle società del Gruppo che erogano il servizio per le attività sensibili sopra indicate.

## **12.5 Attività sensibili**

### **12.5.1 Generalità**

In ragione della natura dei reati in materia di norme sul lavoro sopra richiamati, ogni attività aziendale è potenzialmente esposta al rischio di commissione dei reati.

Al fine di individuare e presidiare le attività a rischio la Società ha pertanto reputato strategico avvalersi di due strumenti:

- i) le risultanze delle attività di valutazione dei rischi per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, la cui formalizzazione è prevista in appositi strumenti documentati dalle normative di settore applicabili alla Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il Documento di Valutazione dei Rischi ex art. 17, D. Lgs. n. 81/2008; i Piani Operativi della Sicurezza ex art. 96, D. Lgs. n. 81/2008; il Documento di Sicurezza e Salute ex art. 6, D. Lgs. n. 624/1996);
- ii) i sistemi di gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, promossi in via volontaristica (ad esempio i sistemi realizzati in accordo con le best practice di riferimento attualmente rappresentata dalla norma UNI ISO 45001:2018).

Attraverso il processo di valutazione dei rischi sono individuate tutte le condizioni ove è possibile che si manifestino degli eventi lesivi.

L'adozione efficace di un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro è riconosciuta come una modalità idonea per i Datori di Lavoro di organizzare le proprie attività e per controllare che le stesse siano, dal punto di vista della tutela della salute e sicurezza, conformi a quanto previsto dal sistema normativo di riferimento.

Le attività individuate con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001 sono pertanto classificate come segue:

- **attività a rischio di infortunio e malattia professionale**, individuate nella documentazione predisposta dai Datori di Lavoro in accordo con le pertinenti prescrizioni normative al fine di riportare gli esiti del processo di valutazione dei rischi, in base alle quali possono potenzialmente verificarsi gli infortuni e le malattie professionali;
- **attività a rischio di reato**, intese come le attività che possono potenzialmente originare i reati di cui all'art. 25-septies del Decreto e che, in caso di inefficace attuazione delle misure di controllo dei rischi, potrebbero integrare una responsabilità colposa dell'ente.

### **12.5.2 Attività a rischio di reato**

Fatta salva la trattazione delle attività a rischio di infortunio e malattia professionale desunte dalla

documentazione definita dai Datori di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi, a cui il presente elaborato rimanda, la Società ha posto in essere un'attività di risk self assessment finalizzata all'individuazione, nell'ambito dei processi aziendali, delle attività a rischio di reato.

Coerentemente con quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008 e considerando i requisiti previsti dalla norma UNI ISO 45001:2018, l'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività che possono potenzialmente originare i reati di cui all'art. 25-septies del Decreto. L'elenco delle attività sensibili è periodicamente aggiornato in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione secondo le modalità previste dal Modello.

In ragione delle attività svolte e dell'esecuzione delle attività di *risk-self assessment*, la Società ha individuato i seguenti processi e attività sensibili esposte al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 septies del Decreto:

Con riferimento all'ambito **Coordinamento salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:**

- S&S\_1. Individuazione delle disposizioni normative applicabili a cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico-strutturali;
- S&S\_2. Identificazione e valutazione dei rischi, predisposizione e aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione atte a eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro;
- S&S\_3. Gestione della documentazione interna (articolazione del sistema normativo) relativa agli aspetti di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro;
- S&S\_4. Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge relative agli aspetti di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro;
- S&S\_5. Gestione di incidenti, non conformità e azioni correttive
- S&S\_6. Preparazione e risposta alle emergenze.

Con riferimento all'ambito **Acquisti:**

- S&S\_7. Attività di approvvigionamento e affidamento di appalti condotta con fornitori di beni o servizi (incluse consulenze e altre prestazioni professionali), comprensive delle attività di selezione, valutazione e gestione dei fornitori/appaltatori nonché della definizione della vendor list.

Con riferimento all'ambito di **Produzione, logistica e manutenzione:**

- S&S\_8. Gestione del processo produttivo del calcestruzzo (inclusa la creazione e la modifica delle ricette);
- S&S\_9. Gestione delle attività manutentive;

Con riferimento all'ambito di **Risorse Umane e Organizzazione:**

S&S\_10. Selezione, assunzione e gestione del personale (compresa la gestione delle politiche incentivanti, la gestione della formazione e il processo di valutazione del personale)

S&S\_11. Definizione di ruoli, responsabilità e organizzazione all'interno della Società;

S&S\_12. Comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

S&S\_13. Sorveglianza sanitaria.

Si precisa che le attività sensibili S&S\_7 e S&S\_10 sono gestite parzialmente in service da Holcim (Italia) S.p.A.

### **12.6 Protocolli specifici di prevenzione**

Il sistema di controllo interno implementato dalla Società è fondato sull'applicazione di Politiche e Direttive di Gruppo (appartenenti alla cosiddetta LafargeHolcim Policy Landscape), dei cosiddetti Minimum Control Standard (MCS) emessi dalla funzione Group Internal Control, nonché di ulteriori procedure definite a livello locale ritenute rilevanti ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati ex art. 25-septies del Decreto.

**A. Elenco Politiche e Direttive del Gruppo LafargeHolcim (LH) rilevanti:**

- LH Health & Safety Policy
- LH Health & Safety Rules
- LH Health & Safety Communication and Visual Identity

**B. Elenco LafargeHolcim Minimum Control Standard (MCS) rilevanti:**

- MCS 5 Health & Safety.

**C. Elenco procedure ed altri documenti locali rilevanti:**

- Le procedure ed i documenti locali rilevanti sono organizzati nell'ambito del Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro, come descritto nel sotto paragrafo successivo.

#### **12.6.1 Il Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro**

Un Sistema di Gestione, così come definito dalla norma UNI ISO 45001:2018, è l'insieme di elementi correlati o interagenti di un'organizzazione finalizzato a stabilire politiche, obiettivi e processi. In particolare, il Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro è un Sistema di Gestione, o parte di esso, utilizzato per conseguire la Politica per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro. I risultati attesi sono volti a prevenire lesioni e malattie per i lavoratori, nonché a predisporre luoghi di lavoro sicuri e salubri.

Per conseguire tali risultati, gli strumenti organizzativi definiti dalla Società prevedono due livelli di presidio:

- al più alto livello appartengono la Politica per la Salute e Sicurezza sul Lavoro e le misure organizzative e di controllo trasversali all'organizzazione. Tali documenti, in parte recepimento di best practice del Gruppo, rappresentano lo strumento con cui vengono armonizzate le iniziative in materia di salute sicurezza;
- il secondo livello di presidio è rappresentato dai Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro implementati localmente nelle diverse Unità Produttive. Tali sistemi tengono conto delle misure organizzative e di controllo trasversali e degli ulteriori requisiti specifici e di legge localmente applicabili.

I Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sono utilizzati dai Datori di Lavoro per sviluppare ed implementare le politiche in ambito di Salute e Sicurezza sul Lavoro e per gestire i propri rischi per la sicurezza. Obiettivo di tali documenti è quello di ridurre la possibilità di accadimento di qualunque evento lesivo per le persone ed il miglioramento continuativo delle prestazioni in ambito di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

In accordo con le previsioni dell'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008 e sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 81/2008<sup>3</sup>, i Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sono gli strumenti stabiliti dai Datori di Lavoro a presidio del corretto adempimento degli obblighi relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza e consultazioni dei rappresentanti per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle verifiche periodiche sull'applicazione e sull'efficacia delle procedure adottate.

---

<sup>3</sup> Per approfondimenti si veda la lettera circolare della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro del 11/07/2011 prot. 15/VI /0015816/ MA001.A001 e le indicazioni contenute nella "Tabella di Correlazione articolo 30, D. Lgs. n. 81/2008 - Linee Guida UNI INAIL - BS OHSAS 18001:2007".

I Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, implementati presso alcuni stabilimenti produttivi della Società attraverso un sistema di procedure ed altri documenti locali rilevanti riportati all'interno del *risk self assessment* che costituisce parte integrante del Modello, sono attualmente stabiliti in accordo con la norma UNI ISO 45001:2018.

### **12.6.2 Il Sistema Organizzativo**

Edile Commerciale ha definito una struttura organizzativa che prevede, tra l'altro, i compiti, le responsabilità e gli eventuali poteri in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

In accordo con i protocolli specifici di controllo descritti nel seguito, sono state individuate le figure di riferimento previste dalla normativa applicabile, quali ad esempio:

- Datori di Lavoro;
- Dirigenti, Preposti e Sorveglianti;
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Medico Competente.

I lavoratori, in ciascuna Unità Produttiva, hanno provveduto a individuare i propri Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Le strutture organizzative e le figure di riferimento sono rappresentate attraverso appositi strumenti quali, ad esempio, gli Organigrammi, le Comunicazioni Organizzative e le *Job Description*.

### **12.7 Protocolli specifici di controllo**

Il presente Modello è adottato e attuato al fine di garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici volti a prevenire il rischio di commissione dei reati di cui al Decreto Legislativo 81/2008.

I protocolli descritti nel seguito integrano, con specifico riferimento ai reati in ambito Salute e Sicurezza sul Lavoro, i protocolli specifici descritti nelle altre sezioni della presente Parte Speciale.

#### **12.7.1 Ambito “coordinamento salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”**

##### **Attività Sensibili**

Tale ambito, con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro, richiamati dall'art. 25-septies del Decreto, risulta sensibile per le seguenti attività:

- S&S\_1. Individuazione delle disposizioni normative applicabili a cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico-strutturali;
- S&S\_2. Identificazione e valutazione dei rischi, predisposizione e aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione atte a eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro;
- S&S\_3. Gestione della documentazione interna (articolazione del sistema normativo) relativa agli aspetti di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro;
- S&S\_4. Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge relative agli aspetti di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro;
- S&S\_5. Gestione di incidenti, non conformità e azioni correttive;
- S&S\_6. Preparazione e risposta alle emergenze.

### **Protocolli specifici di controllo**

Con riferimento all'**individuazione delle disposizioni normative applicabili a cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico-strutturali**", la conformità alle disposizioni normative applicabili è assicurata attraverso l'adozione di specifici strumenti organizzativi documentati, i quali prevedono la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- l'identificazione di tutte le disposizioni normative applicabili all'organizzazione e dei relativi adempimenti;
- l'individuazione dei responsabili dell'attuazione e messa a loro disposizione delle pertinenti disposizioni normative;
- la programmazione delle misure tecnico-organizzative e finanziarie necessarie all'adempimento delle prescrizioni;
- il monitoraggio periodico della conformità alla normativa applicabile;
- l'aggiornamento legislativo periodico.

Con riferimento alla all'**identificazione e valutazione dei rischi, predisposizione e aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione atte a eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro**, l'operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi è effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza, previa definizione del perimetro normativo di riferimento e in accordo con le pertinenti prescrizioni di settore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: artt. 17 e 96, D. Lgs. n. 81/2008).

La responsabilità finale è attribuita, senza ipotesi di delegabilità, a ciascun Datore di Lavoro che si avvale del supporto di altri soggetti quali, tra gli altri, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione ed il Medico Competente, nonché di ulteriori soggetti, quali ad esempio il personale incaricato di attività specialistiche, previa consultazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza.

Tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi e, conseguentemente, all'individuazione delle misure di tutela (ad esempio la documentazione tecnica, le misure strumentali, gli esiti dei sondaggi interni, etc.) devono essere chiari, completi e devono rappresentare in modo veritiero lo stato e la situazione reale della Società.

Il processo di valutazione dei rischi e di definizione dei relativi documenti nonché il loro aggiornamento è condotto in accordo con le pertinenti prescrizioni normative ed è descritto in apposita documentazione organizzativa societaria.

Il processo di Valutazione dei Rischi deve essere condotto considerando:

- attività routinarie e non routinarie;
- attività di tutte le persone che hanno accesso al posto di lavoro (compresi i terzi);
- comportamento umano;
- pericoli provenienti dall'esterno;
- pericoli legati alle operazioni o creati nell'ambiente circostante;
- infrastrutture, attrezzature e materiali presenti presso il luogo di lavoro;
- modifiche apportate ai processi e/o al sistema di gestione, tra cui le modifiche temporanee, e il loro impatto sulle operazioni, processi ed attività;
- eventuali obblighi giuridici applicabili in materia di valutazione dei rischi e di attuazione delle necessarie misure di controllo;
- progettazione di ambienti di lavoro, macchinari ed impianti;
- procedure operative e di lavoro.

I Datori di Lavoro, attraverso le proprie strutture organizzative, assicurano che il personale di Edile Commerciale svolga attività solo se condotte nell'ambito di processi che sono stati oggetto di valutazione dei rischi.

Con riferimento alla **gestione della documentazione interna (articolazione del sistema normativo) relativa agli aspetti di Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro**, la Società, a seguito dell'analisi dei processi aziendali e coerentemente con i risultati della valutazione dei rischi ha definito un articolato sistema di informazioni documentate (ad esempio procedure, registrazioni, manualistica, documentazione progettuale, etc.) per controllare che le attività siano svolte nel rispetto della normativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Sono stabiliti opportuni criteri affinché, ove necessario e applicabile, siano definiti ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- l'identificazione e l'approvazione delle informazioni documentate per assicurare la loro adeguatezza, prima della emissione;
- la revisione e l'aggiornamento delle informazioni documentate, assicurando la tracciabilità delle modifiche apportate;
- la conservazione delle informazioni documentate in maniera opportuna, assicurandone la reperibilità, l'integrità e la completezza.

Con riferimento all'**acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge relative agli aspetti di Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro**, in conformità alle disposizioni normative applicabili, sono definiti gli adempimenti a cui la Società deve ottemperare e le eventuali relative certificazioni o documentazioni di competenza.

Ai fini di quanto sopra, sono stabiliti opportuni criteri affinché, ove necessario e applicabile, siano definiti ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- la richiesta, l'aggiornamento e la conservazione della documentazione obbligatoria per legge per luoghi di lavoro, attrezzature e impianti;
- la progettazione e la realizzazione delle modifiche di luoghi di lavoro, attrezzature e impianti, nonché la produzione della pertinente documentazione;
- l'emissione di certificazioni, marcature o di altri strumenti di validazione di conformità;
- la formalizzazione e tracciabilità delle attività di verifica sul rispetto dei presidi di controllo individuati.

Con riferimento alla **gestione di incidenti, non conformità e azioni correttive**, sono stabiliti opportuni strumenti che regolamentano ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- la rilevazione, tracciabilità/registrazione e investigazione interna degli infortuni, incidenti occorsi e "near miss";
- la regolamentazione delle attività di comunicazione da parte dei responsabili operativi alle pertinenti funzioni sugli infortuni/incidenti occorsi;
- il monitoraggio degli infortuni occorsi (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni;
- la formalizzazione e tracciabilità delle attività di verifica sul rispetto dei presidi di controllo individuati.

Con riferimento alla **preparazione e risposta alle emergenze**, la gestione delle emergenze è attuata attraverso specifici piani che prevedono la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- l'identificazione delle situazioni che possono causare una potenziale emergenza;
- la definizione delle modalità per rispondere alle condizioni di emergenza e prevenire o mitigare le relative conseguenze negative in tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro;
- la pianificazione della verifica dell'efficacia dei piani di gestione delle emergenze;
- l'aggiornamento delle procedure di emergenza in caso di incidenti o di esiti negativi delle simulazioni periodiche;
- la formalizzazione e tracciabilità delle attività di verifica sul rispetto dei presidi di controllo individuati.

Sono inoltre individuati gli addetti agli interventi di emergenza, in numero sufficiente e preventivamente formati ed aggiornati secondo i requisiti di legge.

Sono disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi, scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente.

Sulla base della rischiosità del sito sono inoltre presenti strutture organizzative e dotazioni più o meno complesse poste a presidio degli interventi di primo soccorso.

L'efficienza dei piani è garantita attraverso la periodica attività di prova, finalizzata ad assicurare la piena conoscenza, da parte del personale, delle corrette misure comportamentali e l'adozione di idonei strumenti di registrazione atti a dare evidenza degli esiti di dette prove e delle attività di verifica e di manutenzione dei presidi predisposti.

### **12.7.2 Ambito "Acquisti"**

#### **Attività Sensibili**

Tale ambito, con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro, richiamati dall'art. 25-septies del Decreto, risulta sensibile per la seguente attività:

S&S\_7. Attività di approvvigionamento e affidamento di appalti condotta con fornitori di beni o servizi (incluse consulenze e altre prestazioni professionali), comprensive delle attività di selezione, valutazione e gestione dei fornitori/appaltatori nonché della definizione della vendor list.

Con riferimento alla **selezione e valutazione dei fornitori di beni**, sono stabiliti opportuni strumenti organizzativi, formalizzati anche sulla base delle policy del Gruppo LafargeHolcim e di Holcim Gruppo (Italia), considerando le pertinenti prescrizioni applicabili, che prevedono la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- l'adeguamento ai principi di comportamento previsti e dalle policy del Gruppo LafargeHolcim e di Holcim Gruppo (Italia) per la selezione, valutazione e qualifica dei fornitori di beni e servizi e alle indicazioni disciplinate nell'ambito del Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro Holcim Gruppo (Italia);
- il coinvolgimento delle pertinenti Funzioni aziendali ai fini dell'effettuazione delle verifiche sui fornitori di beni e servizi e, tra esse, delle funzioni specialistiche in ambito Salute e Sicurezza, per le verifiche dei requisiti tecnico-professionali e degli ulteriori requisiti stabiliti ai fini della qualifica in ambito di Salute e Sicurezza sul Lavoro;
- la verifica del mantenimento nel tempo dei requisiti di qualifica dei propri fornitori in ambito Salute e Sicurezza sul Lavoro;
- la tracciabilità del processo di selezione, valutazione, qualifica e monitoraggio dei requisiti dei fornitori.

Con riferimento all'**approvvigionamento di beni**, sono stabiliti opportuni strumenti organizzativi per l'identificazione degli acquisti a rilevanza Salute, Sicurezza (AHS) e i meccanismi di rilascio delle relative Richieste di Acquisto (RdA) e conseguenti Ordini di Acquisto (OdA), che prevedono la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- assicurare criteri che permettano di caratterizzare gli acquisti AHS e definire il relativo percorso approvativo in accordo alle indicazioni disciplinate nell'ambito del Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro Holcim Gruppo (Italia);
- la gestione del processo di rilascio delle relative RdA, nel rispetto del sistema di deleghe e poteri definito;
- la formalizzazione e la tracciabilità delle attività di verifica sul rispetto dei presidi di controllo individuati.

Le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti sono condotte previa valutazione dei requisiti di Salute e Sicurezza sul Lavoro delle stesse, tenendo conto anche delle considerazioni dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze e formalizzati all'interno di un contratto scritto.

Le attrezzature, i macchinari e gli impianti devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (ad esempio, marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, etc.) e, in ragione dei disposti legislativi applicabili, la loro messa in esercizio e

può essere subordinata a procedure di esame iniziale o di omologazione. A tal fine sono stabiliti opportuni strumenti organizzativi per definire:

- requisiti di conformità delle attrezzature, impianti e macchinari da acquistare (ad esempio la marcatura CE), nonché criteri e modalità per la valutazione della loro accettabilità;
- eventuali modalità di esecuzione dei controlli in accettazione, degli esami iniziali e delle omologazioni necessarie alla messa in esercizio.

L'operato dei fornitori di beni è oggetto di controllo periodico attraverso le modalità previste dalle procedure interne (vedi anche Obblighi di vigilanza sui progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e manutentori) e Edile Commerciale ne tiene conto ai fini del monitoraggio dei requisiti di qualifica degli stessi.

Con riferimento all'**approvvigionamento di servizi, incluso l'affidamento di appalti**, sono stabiliti opportuni strumenti organizzativi formalizzati anche sulla base delle policy del Gruppo LafargeHolcim e di Holcim Gruppo (Italia), considerando le pertinenti prescrizioni applicabili, per l'identificazione degli acquisti a rilevanza Salute, Sicurezza (ASS) e meccanismi di rilascio delle relative Richieste di Acquisto (RdA) e conseguenti Ordini di Acquisto (OdA), che prevedono la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- la definizione dell'ambito di intervento e degli impatti dello stesso all'interno di un contratto scritto;
- la verifica del possesso dei requisiti tecnico-professionali in capo al soggetto esecutore delle lavorazioni effettuata anche attraverso:
  - ✓ l'iscrizione alla CCIAA e la dimostrazione relativa al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del proprio personale,
  - ✓ la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- l'acquisizione, nei casi contemplati dalla legge, della dichiarazione di conformità a regola d'arte rilasciata dall'impresa esecutrice al termine degli interventi;
- la quantificazione e l'inserimento all'interno dei contratti dei costi per la sicurezza;
- la formalizzazione e tracciabilità delle attività di verifica sul rispetto dei presidi di controllo individuati.

La Società attua il controllo sull'operato dei propri fornitori attraverso le modalità previste dalle proprie procedure interne (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nell'ambito di audit interni e valutazioni annuali sulle performance in materia di salute e sicurezza) e ne tiene conto ai fini del monitoraggio dei requisiti di qualifica degli stessi.

Con riferimento all'**approvvigionamento di consulenze e altre prestazioni professionali**, sono stabiliti, anche nel caso di acquisti di prestazioni di natura intellettuale (ad esempio nel caso di acquisto, da parte della Società, di servizi di progettazione), opportuni strumenti organizzativi che prevedono ruoli, responsabilità e modalità operative per controllarne e tracciarne la conduzione.

In particolare, la Società subordina l'attività di affidamento di tali attività alla verifica preliminare delle competenze dei propri fornitori di consulenze ed incarichi di prestazioni professionali, anche sulla base della sussistenza di esperienze pregresse ed eventuali requisiti cogenti (ad esempio l'iscrizione ad albi professionali del consulente incaricato).

Qualora le attività condotte possano avere impatti sull'esposizione a rischi per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, la Società attiva preventivamente, tra le altre, le misure di controllo definite ai fini della valutazione dei rischi e della gestione del cambiamento.

### **12.7.3 Ambito "Produzione, logistica e manutenzione"**

Nell'ambito "produzione, logistica e manutenzione", con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro, richiamati dall'art. 25-septies del Decreto, sono state individuate le seguenti attività sensibili, suddivise in due sotto processi:

#### **PRODUZIONE**

S&S\_8. Gestione del processo produttivo del calcestruzzo (inclusa la creazione e la modifica delle ricette)

#### **MANUTENZIONE**

S&S\_9. Gestione delle attività manutentive.

Dette attività sono valutate e presidiate sia localmente, nell'ambito delle attività a rischio di infortunio e di malattia professionale, nella documentazione predisposta in accordo con le pertinenti prescrizioni normative dai Datori di Lavoro, sia trasversalmente, attraverso ulteriori misure aggiuntive, individuate sulla base delle indicazioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, disciplinate all'interno della presente parte speciale.

### **Protocolli specifici di controllo**

Per quanto riguarda l'attività di **gestione del processo produttivo del calcestruzzo (inclusa la creazione e la modifica delle ricette)**, afferente all'ambito "Produzione", in ragione del contesto

tecnico-organizzativo, sono assimilabili per quanto riguarda il rischio di commissione di reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro, richiamati dall'art. 25-septies del Decreto. Pertanto, in relazione alle attività in oggetto sono stati definiti opportuni strumenti organizzativi che prevedono la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per il controllo dei processi lavorativi più critici quali:

- la gestione delle dotazioni di sicurezza;
- il controllo di luoghi di lavoro, macchinari e impianti, nonché il monitoraggio dei relativi indicatori di rischio per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro;
- l'uso di attrezzature, macchinari e impianti;
- la programmazione e l'esecuzione degli interventi di competenza di manutenzione preventiva, predittiva e di legge;
- l'attuazione dei necessari interventi di competenza di messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria;
- i criteri di controllo circa l'eventuale necessità di modificare apparecchiature e impianti;
- la gestione degli accessi e delle attività esercitate sul sito da parte dei terzi, con valutazione specifica dei rischi interferenti legati alla loro presenza e relativa redazione della prevista documentazione di coordinamento (ad esempio, DUVRI, PSC e DSSC), sottoscritta per la Società da soggetti dotati di adeguati livelli di autorità e competenza in relazione ai requisiti normativi applicabili (quali soggetti in possesso di delega nel caso di DUVRI, Titolare per DSSC, etc.), nonché dai soggetti esterni coinvolti e, ove il caso, prontamente adeguata in caso di variazioni nei presupposti dell'intervento;
- la gestione del cambiamento anche temporaneo, che coinvolga attrezzature, processi, procedure operative, progetti e costruzioni, procedure di manutenzione, materiali utilizzati, loro composizione e proprietà, struttura delle organizzazioni e responsabilità, addestramento del personale o requisiti di competenza;
- la definizione di clausole contrattuali in merito ad eventuali inadempimenti di lavoratori di terzi presso i siti aziendali relativamente alle tematiche di sicurezza, che prevedano l'attivazione di segnalazioni apposite e l'applicazione di penali;
- la gestione delle emergenze a seguito dell'accadimento di eventi incidentali e/o infortunistici.

Con riferimento alla **gestione delle attività manutentive** (manutenzioni di legge, predittive, programmate ed a guasto)", afferente all'ambito "**Manutenzione**" sono stabiliti opportuni strumenti organizzativi e specifici presidi di controllo che prevedono la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- la segnalazione delle anomalie e l'individuazione dei mezzi più idonei per comunicarle alle funzioni tenute ad attivare il relativo processo di manutenzione (manutenzioni non programmate);
- la gestione e la programmazione delle manutenzioni, delle ispezioni e delle verifiche periodiche, ove previste, di attrezzature, sui luoghi di lavoro, impianti e macchinari e relativi dispositivi di sicurezza, nonché il controllo periodico della loro efficienza;
- la definizione di un idoneo programma di monitoraggio che preveda periodiche verifiche di adeguatezza e integrità della strumentazione e della conformità della stessa ai requisiti normativi applicabili e di taratura;
- l'effettuazione da parte di soggetti in possesso dei requisiti di legge e la registrazione della documentazione relativa agli interventi manutentivi, alle ispezioni e alle verifiche periodiche svolti su attrezzature, macchinari ed impianti con tempistiche e modalità anche definite dai fabbricanti;
- l'utilizzo di attrezzature e strumentazioni conformi alla normativa di settore (ad esempio provvisti di marcatura CE);
- la gestione delle modifiche apportate alle attrezzature e, ove necessario, nuova omologazione e marcatura (CE) delle stesse;
- la gestione delle emergenze a seguito dell'accadimento di eventi incidentali e/o infortunistici.

In presenza di attrezzature ed impianti per i quali siano previsti, dalla legislazione vigente, periodici interventi di verifica per la cui esecuzione siano individuati specifici enti esterni (ad es. ASL, Organismi Notificati, Organismi di Ispezione, ecc.), si provvede a stipulare con l'ente preposto uno specifico contratto di verifica; qualora l'ente preposto non eroghi il servizio con le tempistiche previste dalla normativa si procederà come segue:

- in caso di esistenza di ulteriori soggetti in possesso delle abilitazioni/autorizzazioni all'esecuzione degli interventi di verifica, si provvederà ad affidare loro l'incarico;
- in caso di assenza di soggetti alternativi si provvederà, a titolo di auto diagnosi, attraverso società esterne presenti sul mercato (ad esempio mediante imprese di manutenzione, società di ingegneria, eccetera).

#### **12.7.4 Ambito “Risorse umane e organizzazione”**

Tale ambito, con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro, richiamati dall’art. 25-septies del Decreto, risulta sensibile per le seguenti attività:

S&S\_10. Selezione, assunzione e gestione del personale (compresa la gestione delle politiche incentivanti, la gestione della formazione e il processo di valutazione del personale)

S&S\_11. Definizione di ruoli, responsabilità e organizzazione all’interno della Società;

S&S\_12. Comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

S&S\_13. Sorveglianza sanitaria.

#### **Protocolli specifici di controllo**

Con riferimento alla **selezione, assunzione e gestione del personale (compresa la gestione delle politiche incentivanti, la gestione della formazione e il processo di valutazione del personale)**, per tutte le figure individuate in materia di gestione di problematiche inerenti la Salute e Sicurezza sul Lavoro, sono predefiniti requisiti tecnico-professionali che il personale di Edile Commerciale deve possedere e che possono trarre origine anche da specifici disposti normativi.

I predetti requisiti, in possesso del personale di Edile Commerciale già nella fase antecedente l’assunzione o comunque preliminarmente alla “messa in posizione”, devono essere mantenuti nel corso della vita lavorativa di ciascun soggetto, anche in base alla mansione lavorativa ricoperta. I requisiti possono sempre e comunque essere conseguiti anche attraverso specifici corsi di formazione.

Tutto il personale:

- riceve opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi;
- è formato;
- è addestrato (nei casi previsti dalla normativa).

Di tale formazione e/o addestramento è prevista una verifica documentata al fine di valutare l’efficacia delle attività di formazione o di altre azioni eventualmente attuate, altresì mantenendo le relative registrazioni.

In tutti i casi le attività di informazione, formazione e addestramento sono documentate. La documentazione inerente la formazione del personale è registrata ed è impiegata anche al fine dell’attribuzione di nuovi incarichi.

L’attività di formazione è condotta con l’obiettivo di:

- garantire, anche attraverso un'opportuna pianificazione, che qualsiasi persona sotto il controllo dell'organizzazione sia competente sulla base di un'adeguata istruzione, formazione o esperienza;
- identificare le esigenze di formazione connesse con lo svolgimento delle attività;
- erogare la formazione o prendere in considerazione altre azioni per soddisfare tale esigenza;
- garantire che il personale sia consapevole dell'impatto, effettivo o potenziale, del proprio lavoro, dei corretti comportamenti da adottare, del proprio ruolo e delle proprie responsabilità.

La scelta del soggetto formatore può essere vincolata da specifici disposti normativi.

Con riferimento alla **definizione di ruoli, responsabilità e organizzazione all'interno della Società**, l'attribuzione di specifiche responsabilità avviene adottando le seguenti misure organizzative riportate in generale e a titolo esemplificativo:

- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- sono correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene, Salute e Sicurezza sul Lavoro (nel caso di cantieri, i soggetti previsti dal titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008) e sono loro conferiti i poteri necessari allo svolgimento del ruolo assegnato;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti situazioni di rischio;
- i soggetti preposti e/o nominati ai sensi della normativa vigente in materia di igiene, Salute e Sicurezza sul Lavoro possiedono competenze adeguate ed effettive in materia;
- è costruito, ove necessario, il sistema di deleghe, dei poteri di firma e dei poteri di spesa coerentemente con le responsabilità assegnate, realizzato in accordo con i requisiti stabiliti dall'art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008.

Con riferimento alla **comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza** le attività sono gestite attraverso specifici strumenti organizzativi e di monitoraggio e controllo. In generale, e a titolo esemplificativo, la Società definisce:

- i ruoli, le responsabilità e le modalità operative di gestione della comunicazione con i lavoratori;
- le modalità di registrazione e monitoraggio delle riunioni periodiche;

- le modalità di partecipazione del personale alle tematiche in ambito Salute e Sicurezza sul Lavoro;
- la comunicazione e il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la valutazione dei rischi.

Con riferimento alla **sorveglianza sanitaria**, preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore, la Società ne verifica i requisiti sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici, sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, se riscontrati in sede di valutazione del rischio.

La verifica circa l'idoneità è attuata dal Medico Competente della Società che, in ragione delle indicazioni fornite dai Datori di Lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni, verifica preventivamente l'idoneità sanitaria del lavoratore. Il Medico Competente rilascia giudizi sull'idoneità, totale o parziale, ovvero sull'inidoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione alla quale è preposto. In ragione della tipologia di lavorazione richiesta e sulla base degli esiti della visita preliminare, il Medico Competente definisce un protocollo di sorveglianza sanitaria a cui sottopone il lavoratore.

### **12.8 Ulteriori protocolli di prevenzione**

Ai fini del controllo dei rischi di commissione dei reati in oggetto, la Società adotta le seguenti ulteriori misure di controllo.

#### **12.8.1 Vigilanza sull'adempimento delle misure di sicurezza**

In specifica attuazione del disposto dell'art. 18, comma 3-*bis*, D. Lgs. n. 81/2008, in merito ai doveri di vigilanza del Datore di Lavoro e dei dirigenti sull'adempimento degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro da parte di preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori e Medico Competente, sono previsti specifici obblighi di vigilanza.

#### **Obblighi di vigilanza sui preposti**

Con particolare riferimento alla vigilanza sui preposti, gli strumenti organizzativi esistenti prevedono che i Datori di Lavoro, o le persone da questi delegate:

- programmino ed effettuino controlli a campione in merito all'effettiva istruzione ricevuta dai soggetti che accedono a zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- programmino ed effettuino controlli a campione in merito alle segnalazioni di anomalie da parte dei preposti, nonché alle segnalazioni di anomalie relative a comportamenti dei preposti stessi;
- effettuino controlli in merito alle segnalazioni dei preposti relativamente ad anomalie su mezzi ed attrezzature di lavoro e sui mezzi di protezione individuale e su altre situazioni di

pericolo, altresì verificando le azioni intraprese dal dirigente per la sicurezza responsabile ed eventuali *follow up* successivi alle azioni intraprese;

- effettuino controlli in merito all'effettiva avvenuta fruizione da parte dei preposti della formazione interna appositamente predisposta.

### **Obblighi di vigilanza sui lavoratori**

Con particolare riferimento alla vigilanza sui lavoratori, gli strumenti organizzativi esistenti prevedono che i Datori di Lavoro, o le persone da questi delegate:

- programmino ed effettuino controlli a campione in merito all'effettiva istruzione ricevuta dai lavoratori che accedono a zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- programmino ed effettuino controlli a campione in merito alle segnalazioni di anomalie da parte dei preposti;
- effettuino controlli in merito all'effettiva avvenuta fruizione da parte dei lavoratori della formazione interna appositamente predisposta;
- effettuino controlli in merito all'effettiva sottoposizione dei lavoratori ai controlli sanitari previsti dalla legge o comunque predisposti dal Medico Competente.

### **Obblighi di vigilanza sui progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e manutentori**

Con particolare riferimento agli obblighi in capo a progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e manutentori di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza e attrezzature di lavoro (cfr. artt. 22, 23 e 24, D. Lgs. n. 81/2008), gli strumenti organizzativi esistenti prevedono che:

- l'ambito di intervento e gli impatti dello stesso siano chiaramente definiti in un contratto scritto;
- siano definiti gli accessi e le attività sul sito da parte dei terzi, con valutazione specifica dei rischi legati alla loro presenza e relativa redazione del DUVRI, sottoscritto da tutti i soggetti esterni coinvolti e prontamente adeguato in caso di variazioni nei presupposti dell'intervento;
- alla consegna di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza, sia effettuato il controllo della presenza delle marcature CE, dei libretti di uso e manutenzione, dei certificati di conformità e, se richiesto, dei requisiti di omologazione, nonché della corrispondenza delle specifiche del prodotto rispetto alle richieste;

- siano previste clausole contrattuali in merito ad eventuali inadempimenti di dipendenti di terzi presso i siti aziendali relativamente alle tematiche sicurezza, che prevedano l'attivazione di segnalazioni apposite e l'applicazione di penali;
- le procedure di verifica dei fornitori tengano conto anche del rispetto da parte degli stessi e dei loro dipendenti delle procedure di sicurezza;
- siano introdotti sistemi di rilevamento: delle presenze di lavoratori terzi presso il sito aziendale; del monte ore di lavoro effettivamente svolte; del rispetto dei principi di sicurezza aziendali, come eventualmente integrati dai contratti;
- sia formalizzato e tracciabile il controllo da parte dei dirigenti e del Datore di Lavoro del rispetto dei presidi di controllo individuati.

### **Obblighi di vigilanza sul Medico Competente**

Con particolare riferimento alla vigilanza sul Medico Competente, gli strumenti organizzativi esistenti prevedono che i Datori di Lavoro, o le persone da questi delegate:

- verifichino il possesso da parte del Medico Competente dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento di tale funzione;
- verifichino che il Medico Competente partecipi regolarmente alle riunioni di coordinamento con il RSPP, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e il Datore di Lavoro stesso, aventi ad oggetto le tematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro, incluse quelle relative alle valutazioni dei rischi aziendali e quelle aventi un impatto sulla responsabilità sociale aziendale;
- verifichino la corretta e la costante attuazione da parte del Medico Competente dei protocolli sanitari e delle procedure aziendali relative alla sorveglianza sanitaria.

### ***12.8.2 Attività di verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure***

Con particolare riferimento alle attività di audit per la verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure, il monitoraggio della sicurezza si articola in:

- monitoraggio svolto dalle risorse interne della Società, sia in autocontrollo da parte dell'operatore, sia da parte del preposto/dirigente. Tale monitoraggio può comportare, per aspetti specialistici, il ricorso ad altre risorse interne o esterne all'azienda;
- monitoraggio effettuato da enti esterni sulla funzionalità del sistema preventivo adottato.

## 13. Reati Ambientali – art. 25 undecies del Decreto

### 13.1 Reati applicabili

In data 16 agosto 2011 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 121/2011 rubricato “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni” (di seguito il “D. Lgs. n. 121/2011”). Tale decreto legislativo ha introdotto l’art. 25-undecies nel D. Lgs. n. 231/2001, estendendo la responsabilità degli enti giuridici ai c.d. “reati ambientali”.

Nuove fattispecie di reato ambientali rilevanti ai fini della responsabilità degli enti sono state successivamente introdotte dalla Legge n. 68/2015 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”; tale Legge, entrata in vigore il 29 maggio 2015, con l’art. 1, comma 8, ha apportato modifiche all’art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001.

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 21/2018 (in data 6 aprile 2018), l’art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006, “Attività organizzata per il traffico di rifiuti”, già presente tra le fattispecie contemplate dall’art. 25-undecies, è stato abrogato ed è stato introdotto, con medesimi contenuti, l’art. 452-quaterdecies “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” nel Codice Penale. L’art. 8 del D. Lgs. n. 21/2018 prevede che: “dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall’art. 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Codice penale come indicato nella Tabella A del presente decreto”, di conseguenza si farà ora riferimento all’articolo 452-quaterdecies del Codice penale e non più all’art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006 per il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti.

Stante la tipologia e rilevanza dei reati afferenti alla presente Parte Speciale, di seguito è riportata una descrizione degli stessi, riportandone le modalità criminose disciplinate e le possibili modalità di commissione reato.

Sulla base delle analisi effettuate nell’ambito dell’attività di risk self assessment condotta sui processi identificati in seno alla Società, è stata considerata astrattamente possibile, da parte dei soggetti dipendenti o riconducibili all’organizzazione societaria, la commissione dei seguenti reati ambientali:

- **Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto**, previsto dall’art. 733-bis c.p. il quale sanziona chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. In base all’art. 1 comma 3 del D. Lgs. n. 121/2011 con “habitat all’interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’art. 4, par. 1 o 2, Direttiva 79/409/CEE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia

designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, par. 4, Direttiva 92/43/CEE. L'habitat di specie consiste in un ambiente, compreso in una zona classificata dallo Stato "zona a protezione speciale" (ZPS), definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie che si intende tutelare, in una delle fasi del suo ciclo biologico. L'habitat naturale è invece costituito dalle zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o semi-naturali e richiede che si trovi in un luogo designato come zona speciale di conservazione (ZSC).

Sotto il profilo soggettivo è sufficiente che il soggetto abbia agito con colpa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Reato in esame potrebbe configurarsi nel caso in cui attività produttive (ad es. attraverso lo scarico in acque superficiali) o interventi edilizi in un sito della Società provocassero la distruzione o il deterioramento di un habitat interno a un sito protetto.

- **Illeciti connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose:** reato previsto dall'art. 137, commi 2, 3, 5 e 11, del D. Lgs. n. 152/2006 il quale sanziona lo scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee al di fuori dei casi consentiti (artt. 103 e 104). A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società sversasse acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni autorizzative.
- **Reati connessi alla gestione dei rifiuti,** previsti dall'art. 256, commi 1 a), b), 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 152/2006, il quale sanziona (i) l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, sia pericolosi sia non pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (comma 1, lett. a) e b)), (ii) la realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3, primo e secondo periodo); (iii) l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (comma 4) e l'effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (comma 5);

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Reato potrebbe configurarsi nel caso in cui:

- ✓ la Società potrebbe essere considerata responsabile del Reato in esame, in concorso con un soggetto incaricato della gestione dei rifiuti, laddove quest'ultimo gestisse i rifiuti prodotti dalla Società in assenza della necessaria autorizzazione;
  - ✓ un'area presso un sito di produzione della Società fosse adibita all'accumulo di rifiuti, in violazione dei limiti relativi al deposito temporaneo e in assenza della necessaria autorizzazione.;
  - ✓ l'assenza o l'irregolarità dell'etichettatura dei rifiuti provocasse accidentalmente la miscelazione tra diverse tipologie di rifiuti pericolosi o tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- **Inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee,** previsti dall'art. 257, comma 1 e 2, del D. Lgs. n. 152/2006 il quale sanziona (salvo che il fatto costituisca più grave reato) chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo,

*delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e ss. o non effettua la comunicazione di cui all'articolo 242 del D. Lgs. n. 152/2006.*

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito di uno sversamento anche accidentale di sostanze contaminanti, la Società non attivi alcuna procedura di bonifica ai sensi dell'art. 242 del Codice dell'Ambiente ovvero la attivi senza portarla a compimento.

- ***Predisposizione o utilizzo di un certificato di analisi rifiuti falso***, previsto dall'art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006: *il quale sanziona chiunque riporta false indicazioni in un certificato di analisi di rifiuti sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi ovvero l'utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti.*

La condotta che si concretizza nella predisposizione del certificato contenente false indicazioni può essere realizzata solo dalle persone abilitate al rilascio di detti certificati, mentre la condotta di uso di un certificato falso è riferibile unicamente al trasportatore.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Società potrebbe essere considerata responsabile in concorso con il soggetto abilitato laddove partecipasse al fatto delittuoso di quest'ultimo fornendo dati falsi allo scopo di predisporre il certificato di analisi dei rifiuti.

- ***Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti***, reato previsto dall'art. 452-*quaterdecies*, *il quale sanziona chiunque al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti*; a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società gestisse abusivamente rifiuti in modo continuativo e organizzato.
- ***Reati commessi nell'ambito del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (di cui al Decreto-legge 14 Dicembre 2018, n.1354)***: *previsti dall'art. 260-bis, comma 6, 7 e 8, del D. Lgs. n. 152/2006.*
- ***Violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento***: *previsto dall'art. 279, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 il quale sanziona chiunque, nell'esercizio*

---

<sup>4</sup> Decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, convertito con Legge n. 12/2019, ha soppresso il sistema SISTRI; pertanto, allo stato, non risulta possibile commettere il presente reato, pur non essendo stata formalmente abrogata la relativa fattispecie di criminosa. In particolare, il Decreto introduce una nuova regolamentazione in merito alla tracciabilità dei rifiuti, in attesa dei decreti attuativi, statuisce che:

*Art 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, [omissis].*

*Art. 3-ter. Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, [omissis].*

*di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V, alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 del D. Lgs. n. 152/2006 e tale violazione determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Reato potrebbe configurarsi nel caso in cui le emissioni in atmosfera provenienti da un sito produttivo della Società superassero i valori limite di emissione per un parametro (ad esempio, il biossido di azoto) determinando allo stesso tempo un superamento, per quello stesso parametro, del valore limite di qualità dell'aria previsto dal D. Lgs. n. 155/2010.*

- **Reati connessi alla tutela dell'ozono**, previsto dall'art. 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549: *Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, utilizzazione per fini produttivi e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono.* A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, nell'ambito dell'attività di manutenzione dei sistemi di condizionamento, la Società si trovasse a detenere o utilizzare sostanze lesive per l'ozono in violazione dell'art. 3 della L. 549/1993.
- **Inquinamento ambientale**, reato previsto dall'art. 452-bis, c.p. *il quale sanziona chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: (i) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; (ii) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

L'inquinamento può essere cagionato sia mediante una condotta attiva che mediante un comportamento omissivo, quale mancato impedimento di un evento da parte di chi è tenuto al rispetto di obblighi di prevenzione secondo la normativa ambientale.

Secondo le prime interpretazioni giurisprudenziali per "compromissione" si intende una condizione di rischio o di pericolo che potrebbe definirsi di "squilibrio funzionale" perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema, mentre il "deterioramento" consiste nello "squilibrio strutturale", caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità della matrice ambientale o dell'ecosistema.

La compromissione o il deterioramento devono essere significativi (cioè vi deve essere una chiara evidenza dell'inquinamento in ragione della dimensione e della portata lesiva) e misurabili (cioè devono essere oggettivamente quantificabili, escludendo i fatti di minore rilievo).

Sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico, inteso come cosciente e volontaria realizzazione della condotta criminosa.

Il secondo comma prevede l'aumento della pena quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

- **Disastro ambientale**, previsto dall'art. 452-quater, c.p. *il quale sanziona chiunque abusivamente cagioni, alternativamente: i) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; ii) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti*

*particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; iii) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Il reato si consuma col prodursi dell'inquinamento come previsto dalla norma. In mancanza delle caratteristiche previste dalla norma sarà configurabile il tentativo.

Sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico, inteso come cosciente e volontaria realizzazione della condotta lesiva senza che rilevi la finalità concretamente perseguita dal reo.

Analogamente con quanto previsto per l'inquinamento ambientale, il secondo comma prevede l'aumento della pena quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

- ***Delitti colposi contro l'ambiente***, previsto dall'art. 452-quinquies c.p.: *delitti colposi contro l'ambiente, compromissione o deterioramento significativo (inquinamento ambientale) o alterazione significativa (disastro ambientale) delle acque, dell'aria, di porzioni del suolo e del sottosuolo.*
- ***Circostanze aggravanti***, previste dall'art. 452-octies c.p.: *quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 c.p. sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis c.p. sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.*

### **13.2 I contratti di servizio e attività sensibili in service**

Alcune delle attività elencate nel paragrafo seguente sono gestite da Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l., anche a mezzo di servizi ricevuti da Holcim Gruppo (Italia) S.p.A. e da Holcim (Italia) S.p.A. e in generale dalle società del Gruppo che dispongono di strutture, risorse manageriali ed organizzative idonee a soddisfare le peculiari esigenze di Edile Commerciale.

Tali attività sono svolte in forza di contratti di service che regolano formalmente le prestazioni di servizi intercompany, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate e ai relativi corrispettivi. Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D. Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

Le attività svolte in forza di contratti di servizio dalle società del Gruppo sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio (in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria per quanto di competenza) e da parte delle Strutture competenti attraverso l'attuazione di audit in ambito D. Lgs. n. 231/2001.

In considerazione di quanto sopra, e in ragione del ruolo svolto dalla Società, nell'individuazione e nella conseguente mappatura delle aree a potenziale rischio di commissione di reati, sono stati adottati i seguenti accorgimenti:

- sono state evidenziate le attività sensibili gestite in service;
- è stato effettuato un rinvio ai protocolli di controllo a presidio posti in essere dalle società del Gruppo che erogano il servizio per le attività sensibili sopra indicate.

### **13.3 Attività sensibili**

In ragione della natura dei reati sopra richiamati, che implicano la violazione delle norme in materia ambientale, le attività aziendali di seguito identificate sono potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati.

In ragione delle attività svolte e dell'esecuzione delle attività di *risk-self assessment*, la Società ha individuato le seguenti attività sensibili, periodicamente aggiornate in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione secondo le modalità previste dal Modello, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati ambientali previsti dall'art. 25-undecies del Decreto e ritenuti ad essa applicabili.

Con riferimento all'ambito di **Coordinamento Ambientale:**

AMB\_1. Gestione della compliance ambientale;

AMB\_2. Gestione dei rifiuti.

Con riferimento all'ambito **Acquisti:**

AMB\_3. Attività di approvvigionamento e affidamento di appalti condotta con fornitori di beni o servizi (incluse consulenze e altre prestazioni professionali), comprensive delle attività di selezione, valutazione e gestione dei fornitori/appaltatori nonché della definizione della vendor list.

Con riferimento all'ambito di **Produzione, logistica e manutenzione:**

AMB\_4. Gestione del processo produttivo del calcestruzzo (inclusa la creazione e la modifica delle ricette)

AMB\_5. Gestione delle attività manutentive.

AMB\_6. Gestione degli asset non operativi di proprietà.

Con riferimento all'ambito di **Risorse Umane e Organizzazione**:

AMB\_7. Selezione, assunzione e gestione del personale (compresa la gestione delle politiche incentivanti, la gestione della formazione e il processo di valutazione del personale)

AMB\_8. Definizione di ruoli, responsabilità e organizzazione all'interno della Società.

Si precisa che le attività sensibili AMB\_3 e AMB\_7 sono gestite parzialmente in service da Holcim (Italia) S.p.A.

### **13.4 Protocolli specifici di prevenzione**

Il sistema di controllo interno implementato dalla Società è fondato sull'applicazione di Politiche e Direttive di Gruppo (appartenenti alla cosiddetta LafargeHolcim Policy Landscape), dei cosiddetti Minimum Control Standard (MCS) emessi dalla funzione Group Internal Control, nonché di ulteriori procedure definite a livello locale ritenute rilevanti ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati ex art. 25-undecies del Decreto.

#### **A. Elenco Politiche e Direttive del Gruppo LafargeHolcim (LH) rilevanti:**

- LH Environmental Policy (Politica Ambientale LafargeHolcim)
- LH Environmental Directive (Cement) (Direttiva Ambientale (Cemento) LafargeHolcim)
- LH Quarry Rehabilitation and Biodiversity Directive (Direttiva Recupero Ambientale delle Unità Estrattive e Biodiversità LafargeHolcim)
- LH Water Directive (Direttiva Acque LafargeHolcim)
- LH Communities and Stakeholder Engagement Directive (Direttiva Comunità e Impegno verso gli Stakeholder LafargeHolcim)

#### **B. Elenco LafargeHolcim Minimum Control Standard (MCS) rilevanti:**

- MCS 61: Environmental impact.

#### **C. Elenco procedure ed altri documenti locali rilevanti:**

- Le procedure ed i documenti locali rilevanti sono organizzati nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale, come descritto nel paragrafo successivo.

### **13.4.1 Il sistema organizzativo in materia ambientale**

Al fine di esercitare una verifica continua sulle attività finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente, Edile Commerciale ha definito un sistema di controllo in ambito ambientale, coerente con la struttura e i livelli organizzativi definiti e con il sistema di deleghe e responsabilità attribuite,

nonché tale da assicurare un adeguato presidio anche ai fini della prevenzione di reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Per tutte le unità produttive della Società è stata definita una struttura organizzativa dedicata al presidio e alla tutela dell'ambiente, individuando i ruoli, le responsabilità e le autorità di tutte le Funzioni, gli enti e le figure professionali che hanno mansioni in campo ambientale.

In particolare, il sistema di controllo dedicato al presidio delle tematiche ambientali, stante la loro assoluta centralità e rilevanza, prevede il coinvolgimento delle seguenti funzioni aziendali:

- I. L'Alta Direzione, rappresentata dal Presidente del CDA e dall'Amministratore Delegato di Edile Commerciale, deputata alla definizione ed adozione delle politiche ambientali, delle linee guida ed indirizzi aziendali e che conferisce le risorse per attuare e controllare il Sistema di Gestione;
- II. i Responsabili della Gestione Ambientale (RGA), nominati all'interno di ogni unità produttiva dal RSGA con il compito di supportarlo nell'assicurare e verificare il mantenimento dell'applicazione del Sistema di Gestione Ambientale ed il rispetto degli indirizzi aziendali e delle normative vigenti;
- III. i Referenti per il Sistema di Gestione Ambientale (RA), con il compito di fornire supporto operativo nell'unità produttiva per tutte le attività previste dal Sistema di Gestione Ambientale;
- IV. il Referente dell'Ufficio Tecnico Ambientale monitora, in ciascuna unità produttive, l'applicazione delle direttive fornite dall'Alta Direzione in campo ambientale e garantisce l'omogeneità dei comportamenti nelle unità produttive. Supporta il RGA nelle tematiche ambientali e nell'applicazione del Sistema di Gestione Ambientale.

Nell'ambito delle unità produttive della Società sono, inoltre, adottate specifiche procedure e documenti locali, riportati anche all'interno del Risk Assessment di Edile Commerciale che costituisce parte integrante del Modello, volte a declinare operativamente, documentare e comunicare a tutti gli interessati e a tutti i livelli della Società i ruoli, le responsabilità e le autorità assegnate alle diverse strutture organizzative in ambito ambientale.

Tali procedure, emesse con la finalità di perseguire anche localmente gli obiettivi indicati dalla Politica Ambientale, mirano a:

- stabilire un modello di organizzazione idoneo ed efficace nella gestione dell'ambiente;
- stabilire una chiara e strutturata organizzazione aziendale nella gestione dell'ambiente e definire chiare linee di comunicazione;
- promuovere e diffondere la cultura in materia ambientale, aumentando la sensibilità di tutti per la tutela dell'ambiente;
- garantire una efficace gestione dei processi, adottando azioni di prevenzione e di protezione dell'ambiente;

- garantire una efficace gestione delle attività di controllo, per la prevenzione e per la risposta rapida in caso di incidenti;
- garantire il monitoraggio ed il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.

#### **13.4.2 Il sistema di deleghe in ambito ambientale**

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “sicurezza” in termini di prevenzione dei reati (rintracciabilità e riscontrabilità delle operazioni afferenti le Attività Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell’attività aziendale<sup>5</sup>.

Ai soggetti aziendali che, per lo svolgimento dei propri incarichi necessitano di poteri di rappresentanza, viene conferita una “procura” di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al delegato.

Edile Commerciale ha provveduto a strutturare un opportuno sistema di deleghe che ricomprende anche aspetti in materia di ambiente, al fine di ottimizzare la gestione di tali tematiche e di massimizzarne l’efficacia.

La responsabilità in materia di ambiente è attribuita ai Rappresentanti per il Sistema di Gestione Ambientale identificati a cui fanno capo le unità produttive. Tali soggetti, in particolare, mediante procura notarile sono stati identificati quali responsabili degli obblighi derivanti dalla disciplina in materia ambientale dall’Alta Direzione.

A norma di legge, i requisiti indefettibili, di carattere sia oggettivo che soggettivo, per la validità della delega di funzione e che caratterizzano le deleghe conferite da Edile Commerciale, sono i seguenti:

- la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale;
- il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli;
- il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa;
- la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali di spesa;
- l’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.

---

<sup>5</sup> Si intende per “delega” l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Si aggiungono i seguenti requisiti:

- forma scritta della delega;
- accettazione della delega da parte del delegato;
- esercizio effettivo dei compiti delegati;
- astensione del delegante da qualsiasi ingerenza nell'espletamento dei compiti da parte del delegato.

### **13.4.3 Sistema di Gestione Ambientale (SGA).**

#### **Requisiti generali**

Il Sistema di Gestione Ambientale definito a supporto del presente Modello Organizzativo in materia Ambientale e descritto nel presente documento è realizzato allo scopo di governare tutte le attività della Società a rilevanza ambientale, al fine di garantire la protezione dell'ambiente mediante la prevenzione o mitigazione di impatti ambientali negativi. In accordo con le Linee Guida definite a livello di Gruppo, la Società, presso le unità produttive operative ha adottato un Sistema di Gestione Ambientale ispirato alla norma ISO 14001:2015.

#### **Fasi e finalità**

Il Sistema di Gestione Ambientale (nel seguito, anche, "SGA") , fondato sul miglioramento continuo, si sviluppa in quattro fasi: i) definizione della Politica per l'Ambiente; ii) pianificazione; iii) attuazione; iv) controllo e riesame, consentendo di:

- individuare e pianificare le attività che danno luogo a impatti ambientali significativi;
- gestire tali attività secondo le modalità pianificate e con la necessaria struttura organizzativa;
- monitorare e misurare il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi pianificati;
- riesaminare l'adeguatezza e l'efficacia del sistema per determinare le azioni/aree di miglioramento.

#### **Criteri e modalità di aggiornamento**

Il SGA è in continua evoluzione nell'ottica del miglioramento continuo.

La Società, attraverso le Funzioni preposte, verifica gli eventi o le situazioni che di fatto possano influenzare uno o più elementi del sistema e, nel caso, avviano o definiscono le azioni necessarie secondo le procedure approvate.

#### **Politica per l'Ambiente**

Edile Commerciale condivide integralmente e sostiene la Politica Ambientale di gruppo, applicandola all'interno di tutte le unità produttive. Il documento Politica Ambientale del gruppo Holcim è adottato dal RSGA e da tutte le altre Funzioni coinvolte all'interno di tutte le Unità Produttive.

Tale Politica Ambientale è appropriata alla natura, alla dimensione ed alle attività di Edile Commerciale.

### **Individuazione aspetti ambientali**

Fermo restando quanto previsto dal sistema di controllo interno e gestione dei rischi, la Società definisce con apposito strumento normativo i criteri generali per la gestione dei rischi ambientali. A livello di unità produttiva, la Società, attraverso le Funzioni preposte, definisce in appositi strumenti normativi linee di indirizzo a supporto dei Rappresentanti per il Sistema di Gestione Ambientale relativamente alle modalità, metodologie e criteri di accettabilità minimi per l'individuazione degli aspetti ambientali significativi (compresi quelli associati alle condizioni operative normali, anomale, alle condizioni di avviamento e di fermata, alle situazioni di emergenza e agli incidenti) diretti (che si originano dalle attività condotte direttamente da Edile Commerciale) ed indiretti (che si originano dall'interazione di Edile Commerciale con terzi – fornitori e appaltatori – su cui Edile Commerciale può in misura ragionevole avere influenza), da applicare alle unità produttive.

La Società, attraverso le Funzioni preposte, in conformità ed in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente, identifica i rischi ambientali, ne valuta gli aspetti significativi, definisce ed implementa le misure di prevenzione, mitigazione e ne assicura il loro aggiornamento.

Il processo continuo di individuazione dei rischi Ambientali, di valutazione dei relativi impatti nonché di sviluppo delle misure di prevenzione e mitigazione riguarda impianti, prodotti, attività aziendali e fonti esterne, in tutte le fasi operative (normali, anomale e di emergenza), attraverso adeguate metodologie di analisi.

### **Prescrizioni legali e di altro tipo**

La Società, attraverso le Funzioni preposte, identifica i requisiti legali o di altro tipo applicabili e/o sottoscritte dalla Società in relazione alle proprie attività. In particolare, Edile Commerciale adotta un sistema formalizzato che definisce:

- ruoli e responsabilità con riferimento alle informazioni inerenti gli aspetti normativi rilevanti e le prescrizioni applicabili in materia ambientale;

- criteri e modalità per l'aggiornamento normativo e la relativa comunicazione alle aree aziendali interessate;
- criteri e modalità per la verifica dell'evoluzione della best practice e delle norme tecniche in materia ambientale;
- criteri e modalità atti a verificare la corretta e puntuale applicazione delle prescrizioni in materia ambientale.

### **Obiettivi, traguardi e programma di gestione**

Ai fini di quanto stabilito dalla legislazione ambientale vigente e dagli standard UNI EN ISO 14001:2015, i criteri prioritari per l'individuazione e la scelta degli obiettivi e dei traguardi, sono:

- la conformità con la legislazione vigente;
- la Politica Ambientale;
- l'eliminazione e/o la riduzione dei rischi residui e degli impatti ambientali;
- l'eliminazione o la prevenzione delle situazioni di emergenza;
- la scelta delle migliori tecniche disponibili;
- il miglioramento continuo delle condizioni dell'ambiente.

La Società definisce obiettivi e traguardi in accordo con gli obiettivi definiti nella Politica Ambientale.

Il loro raggiungimento è assicurato attraverso attività identificate nel Piano di Attuazione e Miglioramento.

La verifica e la definizione degli obiettivi e traguardi avviene in occasione del loro riesame nonché a seguito di possibili eventi o situazioni che lo rendono necessario.

### **Comunicazione, consultazione, formazione, sensibilizzazione e addestramento**

La Società adotta specifiche modalità che regolamentano il processo di informazione, formazione e organizzazione dei corsi di addestramento, anche in materia ambientale, definendo in particolare:

- ruoli e responsabilità inerenti la formazione e informazione sugli aspetti ambientali e sulle relative procedure, alle quali tutti i Destinatari della Società devono obbligatoriamente sottoporsi;
- criteri di aggiornamento e/o integrazione della formazione e addestramento, in considerazione di eventuali trasferimenti o cambi di mansioni, introduzione di nuove attrezzature o tecnologie che possano determinare impatti ambientali significativi, ecc.;

- contenuti e modalità di erogazione della formazione in funzione del ruolo e della mansione assunta all'interno della struttura organizzativa, in particolare con riguardo alle Funzioni coinvolte dagli aspetti ambientali;
- tempi di erogazione della formazione (ad es. definizione di un piano di formazione).

Al fine di diffondere, a tutti i livelli aziendali, i principi descritti nella Politica Ambientale richiamati nel presente documento e da attuarsi mediante la sua corretta applicazione, le Funzioni aziendali preposte all'organizzazione ed erogazione della formazione definiscono piani e programmi di formazione, informazione e addestramento per tutti i lavoratori.

Particolare attenzione è rivolta ai lavoratori la cui attività potrebbe generare rischi di natura ambientale, compreso il personale esterno eventualmente presente.

La Società garantisce, con il supporto delle Funzioni preposte, la correttezza delle comunicazioni con le parti interessate, interne ed esterne, in materia ambientale.

### **Gestione della documentazione**

Fanno parte integrante del SGA (Sistema di Gestione Ambientale) le procedure, gli strumenti e le metodologie di governo.

La Società adotta modalità formalizzate che disciplinano le attività di controllo della documentazione inerente la gestione ambientale. Tali modalità definiscono:

- ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione (ad es. procedure, istruzioni operative), in coerenza con la politica aziendale;
- modalità di registrazione, gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (ad esempio modalità di archiviazione e di protocollazione dei documenti a garanzia di adeguata tracciabilità e verificabilità).

In particolare, l'Alta Direzione, con il supporto dei Rappresentanti per il Sistema di Gestione Ambientale e delle altre funzioni preposte a livello di ciascuna unità produttiva, identifica le esigenze e definiscono i ruoli, gli strumenti normativi e i supporti tecnici/tecnologici per la gestione dei documenti che costituiscono il SGA e delle relative registrazioni prodotte, con specifico riferimento alla loro preparazione, approvazione, verifica, emissione, distribuzione, ricezione, aggiornamento, tracciabilità, archiviazione e conservazione. L'Alta Direzione, con il supporto dei Rappresentanti per il Sistema di Gestione Ambientale e delle altre funzioni preposte a livello di ciascuna unità produttiva, definisce il corpo documentale del SGA e lo mantengono sotto controllo in modo da:

- garantire la conformità ai requisiti specificati nelle policy e nelle Linee Guida societarie;
- facilitare la gestione del cambiamento e favorire la formazione del personale;

- assicurare la tracciabilità delle operazioni e la reperibilità e verificabilità della documentazione;
- facilitare le attività di audit e le verifiche di sistema e di conformità in ambito ambientale;
- assicurare la comunicazione al personale e la distribuzione alle Funzioni interessate.

### **Controllo Operativo**

La Società assicura il controllo e la verifica periodica delle condizioni in cui sono condotte le attività lavorative in modo da evitare e prevenire rischi per l'ambiente.

Il controllo operativo è finalizzato alla prevenzione dei reati, in totale analogia a quanto riscontrato nell'ambito delle analisi ambientali e dei loro aggiornamenti.

In ragione della complessità delle attività, sono previste specifiche istruzioni di lavoro o procedure operative che, unitamente ad altra documentazione (come ad esempio la documentazione riguardante le modalità di gestione dei rifiuti, o le modalità di gestione delle sostanze pericolose), disciplinano le attività.

Attraverso il SGA sono definite le modalità di lavoro, che devono essere condotte in conformità alle condizioni prescritte:

- stabilendo e tenendo aggiornate procedure documentate per prevenire situazioni in cui l'assenza di tali procedure potrebbe portare a difformità rispetto alla Politica Ambientale, agli obiettivi e ai traguardi;
- definendo nelle procedure i criteri operativi, sulla base dei quali devono operare i diversi soggetti;
- stabilendo e aggiornando le procedure che concernono gli aspetti ambientali significativi relativi ai beni e ai servizi utilizzati dall'organizzazione e comunicando ai fornitori e agli appaltatori le procedure e i requisiti di loro pertinenza.

### **Preparazione e risposta alle emergenze**

La Società, attraverso le Funzioni preposte, definisce con appositi strumenti normativi i criteri generali per la gestione delle emergenze in ambito ambientale.

I Responsabili per il Sistema di Gestione Ambientale, in conformità ed in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente e, comunque, in linea con gli indirizzi della Società, predispongono i piani tenendo conto di tutti gli interventi da attuare in caso di emergenza al fine di minimizzare le conseguenze negative dei relativi eventi, nel rispetto della salute della popolazione e dell'ambiente esterno. Essi inoltre definiscono i ruoli, le responsabilità, le misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza e le modalità di intervento dei lavoratori incaricati

dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi.

In particolare, il personale identificato per l'attuazione delle misure di emergenza deve avere le competenze specifiche ed un grado di formazione tale da poter svolgere adeguatamente i compiti correlati alla gestione delle emergenze di cui è formalmente incaricato. Vengono inoltre effettuate verifiche in ordine al possesso dei requisiti specifici in capo al personale identificato, la tracciabilità delle stesse e delle formali accettazioni degli incarichi conferiti.

La gestione delle emergenze è effettuata attraverso le seguenti fasi principali:

- individuazione e valutazione dei possibili scenari incidentali e dei relativi effetti;
- gestione delle emergenze e delle crisi in ambito ambientale;
- esercitazioni e follow-up.

### **Gestione del cambiamento**

Qualora intervengano cambiamenti di processo, di impianti/attrezzature, organizzativi, di sistema o della normativa vigente, il Responsabile per il Sistema di Gestione Ambientale di ciascuna unità produttiva ne assicura un'adeguata valutazione e gestione, in particolare con riferimento agli impatti che tali modifiche hanno o possono generare sugli aspetti ambientali.

La Società, attraverso le Funzioni preposte, garantisce alle unità produttive il supporto specialistico ai processi di progettazione, relativamente alle attività di verifica e validazione degli aspetti ambientali.

I Gestori ambientali e i loro delegati/sub-delegati assicurano un'adeguata valutazione e gestione del processo di cambiamento, con particolare riferimento agli impatti in ambito ambientale. La progettazione e la gestione dei cambiamenti prevedono:

- l'identificazione dei ruoli e l'assegnazione di adeguate responsabilità;
- le modalità di coinvolgimento del personale interessato e specialistico;
- l'identificazione della modalità di effettuazione della valutazione del rischio;
- la valutazione preventiva dei rischi ambientali e l'identificazione di eventuali misure di prevenzione e protezione;
- la tracciabilità e la documentazione dei processi di valutazione condotti, delle metodiche adottate e dell'avvenuta implementazione delle misure di protezione e prevenzione;
- l'eventuale necessità di revisione della documentazione ambientale;
- la formazione e l'informazione del personale.

### **Monitoraggio e Controllo delle prestazioni e azioni correttive/preventive**

La Società, attraverso le Funzioni preposte:

- definisce le responsabilità e le modalità di attuazione delle attività del controllo e delle azioni correttive sulle attività ambientali;
- stabilisce, implementa e mantiene appositi strumenti normativi per la gestione delle non conformità reali e potenziali e per intraprendere le azioni correttive e preventive opportune.

### **Monitoraggio**

In particolare, attraverso le Funzioni preposte, Edile Commerciale definisce in appositi strumenti normativi i criteri generali per attuare il monitoraggio continuo sulle performance ambientali e sulle informazioni rappresentative dei SGA nelle unità produttive. Il monitoraggio è strutturato anche ai fini del controllo degli elementi considerati sensibili e ai fini del controllo sull'andamento degli obiettivi di sostenibilità relativi ai temi ambientali.

Al fine di evidenziare l'andamento delle prestazioni ambientali sono stati identificati opportuni indicatori che consentono di valutare quantitativamente nel tempo sia l'andamento degli impatti ambientali significativi, sia il loro grado di conformità rispetto ai limiti di legge e agli obiettivi e target programmati. Ciò consente a Edile Commerciale di gestire tempestivamente, se necessario, idonee azioni correttive.

Il monitoraggio periodico degli indicatori consente di individuare:

- aree di miglioramento e criticità;
- obiettivi per i piani di miglioramento;
- fabbisogni gestionali e formativi;
- specifiche esigenze di ricerca e sviluppo tecnologico;
- identificazione di azioni correttive per conseguire gli obiettivi prefissati.

A tal proposito, sono definiti appositi strumenti normativi/organizzativi disciplinanti:

- ruoli e responsabilità per le attività di monitoraggio;
- modalità operative di rilevazione, comunicazione, registrazione e analisi delle prestazioni;
- frequenze di rilevazione;
- modalità di archiviazione e conservazione della documentazione.

Nell'ambito degli strumenti di verifica e controllo sono pertanto previsti degli specifici piani di analisi e controlli ambientali, nei quali sono indicati: aspetti ambientali da monitorare, attività di sorveglianza e misurazione, metodi di analisi e campionamento, limiti e criteri di accettabilità dei parametri misurati, frequenza di campionamento, parametri da misurare, soglie di allarme, responsabilità, procedure di riferimento.

### **Incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive**

La Società assicura che eventuali incidenti in ambito ambientale siano immediatamente indagati

al fine di individuarne le cause ed avviare le opportune azioni correttive e preventive, sia allo scopo di evitarne il ripetersi sia al fine di limitare, per quanto possibile, le correlate situazioni di rischio.

La gestione delle non conformità costituisce uno dei punti determinanti per assicurare una efficace attuazione del Modello e per individuare le necessarie azioni di miglioramento.

La Società, attraverso le Funzioni preposte, individua le potenziali non conformità sulla base dei dati e delle informazioni in suo possesso e indica le relative azioni correttive e/o preventive ritenute necessarie per il rispetto delle prescrizioni di legge e per l'attuazione della Politica Ambientale.

La ricerca delle non conformità e, quindi, l'individuazione di azioni correttive e/o preventive, viene effettuata ogni qualvolta si verifichi il problema, ovvero in maniera programmata in occasione di attività sul campo (verifiche ispettive interne condotte secondo programmi definiti). L'analisi delle non conformità rilevate è oggetto di riunioni periodiche con i Responsabili per il Sistema di Gestione Ambientale.

#### **Audit**

La Società, con riferimento alle attività di audit sull'efficienza ed efficacia dei sistemi procedurali e di gestione adottati in ambito ambientale, definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per la conduzione delle stesse, nonché le modalità di:

- individuazione e applicazione di azioni correttive e di verifica sull'effettiva attuazione delle stesse;
- comunicazione dei risultati alle Funzioni preposte.

La Società, attraverso le Funzioni preposte, definisce in appositi strumenti normativi i criteri generali inerenti al processo di *audit* e i criteri generali per il *reporting* degli esiti di *audit* con particolare riferimento a:

- tempistiche della programmazione delle attività (programma di *audit*);
- competenze degli auditor, interni ed esterni, nel rispetto del principio di indipendenza in relazione all'attività oggetto di *audit*;
- modalità di registrazione delle verifiche;
- modalità di attribuzione delle azioni correttive proposte.

La Società assicura l'adeguatezza e la costante applicazione del Modello attraverso specifici e periodici sopralluoghi e controlli condotti da personale professionalmente qualificato ed effettuati sulla base di un programma annuale.

## **Reporting**

La Società, attraverso le Funzioni preposte, definisce in appositi strumenti normativi i criteri generali per il *reporting* interno dei risultati del monitoraggio delle performance ambientali e degli *audit*; in particolare, la Società definisce le responsabilità, le metodologie, i flussi e la frequenza con i relativi strumenti (sistemi informativi) e modalità di rappresentazione.

Le modalità di rappresentazione all'esterno delle performance inserite nei documenti sono descritte in appositi strumenti normativi d'indirizzo. In particolare, sono definite le modalità di rendicontazione periodica agli enti di controllo (ad esempio, ARPA e ISPRA), anche in aderenza alle indicazioni prescritte nell'ambito degli atti autorizzativi in capo alla Società o di norme vigenti.

L'attività di *reporting* garantisce la disponibilità e la rappresentazione dei dati e delle informazioni relative alle attività di gestione e monitoraggio delle *performance* e degli *audit* in ambito ambientale, allo scopo di rendere disponibili informazioni necessarie a valutare l'efficacia e la continua adeguatezza dei sistemi di gestione adottati, dello stato di attuazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi pianificati.

La Società ha definito in appositi strumenti normativi/organizzativi i ruoli, le responsabilità e le modalità operative dell'attività di *reporting* verso i soggetti apicali e verso i competenti organismi di controllo interno.

### **13.5 Protocolli specifici di controllo**

I Destinatari della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali nello svolgimento delle attività sensibili, sono tenuti, oltre che al rispetto dei sopra descritti Protocolli, altresì al rispetto dei Protocolli specifici di controllo di seguito riportati.

Per tutti gli ambiti e attività sensibili identificate, in considerazione dell'impatto che potrebbero avere sull'ambiente, il loro corretto svolgimento è assicurato attraverso l'adozione di specifici strumenti organizzativi documentati che prevedono:

- identificazione di tutti gli aspetti ambientali interessati;
- identificazione di tutte le disposizioni normative applicabili all'organizzazione e dei relativi adempimenti;
- condivisione delle disposizioni normative con i soggetti responsabili di attuare quanto previsto dalle stesse;
- programmazione delle misure tecnico-organizzative e finanziarie necessarie all'adempimento delle prescrizioni;
- monitoraggio periodico della conformità alla normativa applicabile;
- aggiornamento legislativo periodico;

- tracciabilità e disponibilità della relativa documentazione.

Oltre ai presidi sopra indicati sono adottati per i diversi ambiti e attività sensibili identificate specifici strumenti di controllo, di seguito descritti.

### **13.5.1 Ambito “Coordinamento ambientale”**

#### **Attività Sensibili**

Tale ambito, con riferimento ai reati ambientali, richiamati dall’art. 25-undecies del Decreto, risulta sensibile per le seguenti attività:

AMB\_1. Gestione della compliance ambientale;

AMB\_2. Gestione dei rifiuti.

#### **Protocolli di controllo**

Con riferimento all’attività **gestione della compliance ambientale** (inclusa l’Individuazione delle disposizioni normative e delle prescrizioni applicabili), le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto di protocolli specifici di controllo.

In considerazione dell’impatto che la menzionata attività potrebbe avere sull’habitat, sulla gestione dell’inquinamento delle acque, dell’aria, del suolo e del sottosuolo, sulla gestione dei rifiuti e sulla protezione dell’ozono, il corretto svolgimento della stessa è assicurato attraverso l’adozione di specifici strumenti organizzativi documentati che prevedono:

- l’identificazione e la valutazione degli impatti ambientali legati alle attività aziendali, compresa la costruzione di nuove unità produttive e/ampliamento o dismissione di unità produttive esistenti;
- il monitoraggio e l’aggiornamento della normativa applicabile e la sua conseguente comunicazione e informazione alle funzioni interessate;
- la definizione, l’implementazione, la manutenzione e l’aggiornamento dei sistemi procedurali definiti a presidio degli aspetti ambientali e dei processi significativi identificati;
- l’ottenimento, il mantenimento e il rinnovo, ove previsto, delle prescritte autorizzazioni in ambito ambientale;
- l’identificazione, qualora necessario, di eventuali aree protette nelle zone di operatività aziendale attraverso la consultazione di banche dati ufficiali (Regione, Provincia, Geo portale nazionale, ecc.);

- l'adozione di opportune modalità di gestione e monitoraggio degli aspetti inerenti le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici e l'adeguamento degli impianti ad eventuali modifiche legislative;
- l'adozione di apposite procedure che regolamentino le attività, i ruoli e le responsabilità delle operazioni relative alla gestione dei rifiuti;
- la gestione e il monitoraggio degli aspetti inerenti la prevenzione ed eventuale gestione della attività che possono determinare l'inquinamento dei suoli;
- l'effettuazione delle prescritte comunicazioni a seguito dell'accadimento di emergenze ambientali che abbiano determinato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee;
- la gestione delle attività relative al censimento e l'aggiornamento di piani di utilizzo, dismissione e autorizzazioni necessarie delle apparecchiature che contengono sostanze lesive dell'ozono;
- il monitoraggio delle prestazioni ambientali sulla base dell'eventuale definizione di un set di indicatori afferenti alle diverse matrici ambientali identificate;
- la definizione di opportuni strumenti di reporting anche in aderenza alle prescrizioni autorizzative e di legge;
- la formalizzazione di un piano di audit e la sua attuazione in considerazione di tutti gli impatti ambientali descritti;
- la comunicazione delle risultanze degli audit condotti ai soggetti preposti, affinché siano oggetto di valutazione di opportune misure correttive, in considerazione di tutti gli impatti ambientali descritti.

Con riferimento all'attività **gestione dei rifiuti** comprendente le attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione, *deposito, recupero e smaltimento*, le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto di protocolli specifici di controllo.

In considerazione dell'impatto che la menzionata attività potrebbe avere sulla gestione del suolo e del sottosuolo e sulla gestione dei rifiuti, il corretto svolgimento della stessa è assicurato attraverso l'adozione di specifici strumenti organizzativi documentati per la definizione di ruoli e responsabilità che prevedono le modalità gestionali ed operative per:

- definire opportune modalità per l'esecuzione delle attività di identificazione, caratterizzazione, classificazione, campionamento e registrazione dei rifiuti;

- l'identificazione delle figure dedicate al monitoraggio, rilevazione e campionamento della matrice ambientale rifiuto, garantendo le necessarie competenze tecnico professionali e la correlata formazione e addestramento;
- garantire la corretta caratterizzazione e classificazione dei rifiuti:
  - ✓ identificando laboratori, anche esterni, accreditati, in possesso delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti;
  - ✓ programmando, attraverso laboratori accreditati, periodici controlli sui rifiuti prodotti;
  - ✓ assicurando la tracciabilità e disponibilità della documentazione relativa (ad es. operazioni di prelievo e consegna dei campioni, risultati delle analisi, indicazioni dei metodi di classificazione utilizzati, ecc.);
- verificare periodicamente l'aggiornamento e validità dei prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente, delle autorizzazioni e dell'accreditamento per lo svolgimento delle attività di laboratorio anche affidate a soggetti terzi;
- la gestione della differenziazione dei rifiuti al fine di prevenire ogni illecita miscelazione;
- identificare le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti e modalità di monitoraggio relativamente ai limiti quantitativi e/o temporali previsti dalla normativa vigente;
- la verifica della corretta gestione dei depositi temporanei dei rifiuti sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti;
- la verifica nel caso di trasporto eseguito da soggetti terzi, del rispetto delle necessarie prescrizioni autorizzative;
- il possesso dei requisiti tecnico-normativi dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti anche nel caso di trasporto eseguito da soggetti terzi;
- la verifica della corretta gestione degli adempimenti necessari al trasporto dei rifiuti dal momento della consegna al trasportatore fino al conferimento finale allo smaltitore (gestione dei formulari e dei registri carico/scarico);
- la verifica della corretta tenuta della documentazione relativa allo smaltimento (ad es. registri, formulari, documentazione analitica di accompagnamento, ecc.), nonché la congruità dei quantitativi inviati a smaltimento con quelli rappresentati nella documentazione resa;
- la verifica della corretta gestione dei FIR (Formulari di Identificazione dei Rifiuti), anche avvalendosi di database e di riepiloghi per codice CER propedeutico alla corretta compilazione del MUD annuale (Modello Unico di Dichiarazione ambientale);

- la comunicazione di eventuali anomalie alle Funzioni preposte;
- la verifica della disponibilità e la corretta archiviazione della documentazione relativa alla gestione dei rifiuti;
- la verifica periodica dell'aggiornamento e validità dei prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente e delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto, anche in capo a terzi;
- la corretta gestione degli adempimenti nel controllo delle attività, anche attraverso la previsione di apposite clausole contrattuali che disciplinino le responsabilità del soggetto individuato per lo svolgimento e le conseguenze in capo allo stesso per inadempimenti contrattuali e violazioni della normativa ambientale;
- la definizione delle idonee misure di controllo atte a contenere l'inquinamento a fronte del verificarsi di emergenze ambientali;
- la verifica della disponibilità e la corretta archiviazione della documentazione relativa alla gestione dei rifiuti.

### 13.5.2 Ambito “Acquisti”

#### **Attività Sensibili**

Tale ambito, con riferimento ai reati ambientali, richiamati dall'art. 25-undecies del Decreto, risulta sensibile per la seguente attività:

AMB\_3. Attività di approvvigionamento e affidamento di appalti condotta con fornitori di beni o servizi (incluse consulenze e altre prestazioni professionali), comprensive delle attività di selezione, valutazione e gestione dei fornitori/appaltatori nonché della definizione della vendor list.

#### **Protocolli di controllo**

Con riferimento all'**attività di approvvigionamento e affidamento di appalti condotta con fornitori di beni o servizi (incluse consulenze e altre prestazioni professionali), comprensive delle attività di selezione, valutazione e gestione dei fornitori/appaltatori nonché della definizione della vendor list**”, le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto di protocolli specifici di controllo.

In considerazione dell'impatto che la menzionata attività potrebbe avere sulla gestione dell'inquinamento delle acque, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, sulla gestione dei rifiuti e sulla protezione dell'ozono, il corretto svolgimento della stessa è assicurato attraverso l'adozione di

specifici strumenti organizzativi documentati per la definizione di ruoli e responsabilità che prevedono le modalità di:

- individuazione dei soggetti incaricati e preposti alla gestione del processo di selezione di acquisto di beni e servizi;
- definizione di ruoli, responsabilità e modalità di selezione dei fornitori e subappaltatori;
- qualifica iniziale e riqualifica periodica dei fornitori a rilevanza ambientale e di recuperatori/smaltitori/intermediari/trasportatori di rifiuti, in particolare per la verifica del rispetto di requisiti normativi ad essi applicabili e delle loro prestazioni ambientali, anche attraverso:
  - ✓ acquisizione della copia integrale di iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni, di tutta la documentazione idonea a dimostrare il rispetto degli adempimenti di natura amministrativa e di copia di eventuali certificati di conformità dei loro Sistemi di Gestione alle norme internazionali;
  - ✓ verifica iniziale e periodica della documentazione ricevuta;
  - ✓ eventuale definizione di un elenco/database di recuperatori, smaltitori, intermediari, trasportatori qualificati;
  - ✓ tenuta sotto controllo delle scadenze di iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni;
- identificazione delle tipologie di acquisti che possono avere un rilevante impatto ambientale sull'azienda;
- qualifica iniziale e riqualifica periodica dei fornitori di beni e servizi per la verifica dell'idoneità tecnica, del rispetto di requisiti normativi ad essi applicabili e delle loro prestazioni ambientali;
- definizione di clausole contrattuali riguardanti le questioni relative al rispetto delle norme in materia di tutela ambientale applicabili (con particolare riferimento a quelle legate ai reati ambientali previsti dal D. Lgs. n. 231/2001) e all'attribuzione di responsabilità in materia ambientale;
- previsione di clausole contrattuali che impongano il rispetto delle normative ambientali applicabili e, ove necessario, delle procedure di Gruppo e locali definite dalla Società, nonché del rispetto dei principi generali contenuti nel Modello;
- per le sole forniture continuative o periodiche, monitoraggio sull'operatività dei fornitori anche attraverso sopralluoghi/visite ispettive presso le loro sedi;

- tracciabilità di tutte le attività relative al processo di selezione dei fornitori a rilevanza ambientale e dei recuperatori/smaltitori/intermediari/trasportatori di rifiuti in particolare e successivo affidamento dei contratti;
- segnalazione alle Funzioni responsabili e all’OdV di eventuali scostamenti/potenziamenti scostamenti rispetto a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti e dai requisiti specifici stabiliti dalla Società;
- verifica preliminare dei requisiti tecnico-professionali in capo ai fornitori (ad es. iscrizione albo gestori ambientali per soggetti preposti alla gestione dei rifiuti, accreditamento mediante ACCREDIA per i laboratori di analisi, ecc.).

### **13.5.3 Ambito “Produzione, logistica e manutenzione”**

#### **Attività Sensibili**

Tale ambito, con riferimento ai reati ambientali, richiamati dall’art. 25-undecies del Decreto, risulta sensibile per le seguenti attività:

AMB\_4. Gestione del processo produttivo del calcestruzzo (inclusa la creazione e la modifica delle ricette)

AMB\_5. Gestione delle attività manutentive;

AMB\_6. Gestione degli asset non operativi di proprietà.

Con riferimento alla **gestione del processo produttivo del calcestruzzo (inclusa la creazione e la modifica delle ricette)**, le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto di protocolli specifici di controllo.

In considerazione dell’impatto che la menzionata attività potrebbe avere sull’habitat, sulla gestione dell’inquinamento delle acque, dell’aria, del suolo e del sottosuolo, sulla gestione dei rifiuti e sulla protezione dell’ozono, il corretto svolgimento della stessa è assicurato attraverso l’adozione di specifici strumenti organizzativi documentati per la definizione di ruoli e responsabilità che prevedono le modalità gestionali ed operative per:

- l’identificazione e valutazione degli impatti ambientali legati all’attività aziendale, compresa la costruzione di nuove unità produttive e ampliamento o dismissione di unità produttive esistenti;
- l’adozione di opportune modalità di gestione e monitoraggio degli aspetti inerenti le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici e adeguamento degli impianti ad eventuali modifiche legislative;

- l'adozione di apposite procedure che regolamentino le attività, i ruoli e le responsabilità delle operazioni relative alla prevenzione di eventuali accadimenti che possano determinare la compromissione dello stato attuale del suolo e del sottosuolo;
- la predisposizione di idonee modalità di gestione delle emergenze;
- la gestione delle comunicazioni a seguito dell'accadimento di emergenze ambientali che abbiano determinato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee;
- la formalizzazione di un piano di audit e la sua attuazione in considerazione di tutti gli impatti ambientali descritti.

Con riferimento all'attività di **gestione delle attività manutentive**", le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto di protocolli specifici di controllo.

In considerazione dell'impatto che la menzionata attività potrebbe avere sulla gestione dell'inquinamento delle acque, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, sulla gestione dei rifiuti e sulla protezione dell'ozono, il corretto svolgimento della stessa è assicurato attraverso l'adozione di specifici strumenti organizzativi documentati per la definizione di ruoli e responsabilità che prevedono le modalità gestionali ed operative per:

- l'identificazione e la valutazione degli impatti ambientali legati all'attività ed ai processi aziendali;
- l'adozione di opportune modalità di gestione e monitoraggio degli aspetti inerenti le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici e adeguamento degli impianti ad eventuali modifiche legislative;
- l'adozione di apposite procedure che regolamentino le attività, i ruoli e le responsabilità delle operazioni relative alla prevenzione di eventuali accadimenti che possano determinare la compromissione dello stato attuale dell'atmosfera, del suolo e del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee;
- la calendarizzazione delle attività di manutenzione periodica degli impianti, anche nel rispetto di quanto eventualmente prescritto nei relativi titoli abilitativi al funzionamento degli impianti;
- l'identificazione delle tipologie di manutentori rilevanti da un punto di vista ambientale;

- la definizione delle informazioni che devono essere date ai fornitori riguardo le norme e prescrizioni che devono essere rispettate nell'ambito dello svolgimento della loro attività presso le aree della Società o per conto della Società;
- il rispetto nello svolgimento delle attività di manutenzione delle procedure emesse in materia ambientale;
- la verifica del possesso dei requisiti ambientali con riferimento a macchinari, impianti e attrezzature;
- la definizione delle idonee misure di controllo atte a contenere l'inquinamento a fronte del verificarsi di emergenze ambientali;
- la comunicazione delle risultanze degli audit ai soggetti preposti e conseguente valutazione di opportune misure correttive da intraprendere in considerazione di tutti gli impatti ambientali descritti.

Con riferimento all'attività di **gestione degli asset non operativi di proprietà**", le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto di Protocolli specifici di controllo.

In considerazione dell'impatto che la menzionata attività potrebbe avere sulla gestione dell'inquinamento delle acque, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, sulla gestione dei rifiuti e sulla protezione dell'ozono, il corretto svolgimento della stessa è assicurato attraverso l'adozione di specifici strumenti organizzativi documentati per la definizione di ruoli e responsabilità che prevedono le modalità gestionali ed operative per:

- definire idonee modalità per l'identificazione di eventuali fenomeni di inquinamento ed un idoneo programma di monitoraggio che preveda periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
- in caso di asset locati a terzi, effettuare periodiche attività di ispezione volte a verificare il rispetto della normativa ambientale da parte del conduttore;
- definire modalità e criteri (ad es. due diligence ambientali) di identificazione e valutazione delle criticità ambientali, anche potenziali, associate all'asset, in occasione di operazioni di acquisizione e/o cessione a qualsivoglia titolo dello stesso.

#### **13.5.4 Ambito "Risorse Umane e organizzazione"**

##### **Attività Sensibili**

Tale ambito, con riferimento ai reati ambientali, richiamati dall'art. 25-undecies del Decreto, risulta sensibile per le seguenti attività:

AMB\_7. Selezione, assunzione e gestione del personale (compresa la gestione delle politiche incentivanti, la gestione della formazione e il processo di valutazione del personale);

AMB\_8. Definizione di ruoli, responsabilità e organizzazione all'interno della Società.

### **Protocolli di controllo**

Con riferimento alle attività di **selezione, assunzione e gestione del personale (compresa la gestione delle politiche incentivanti, la gestione della formazione e il processo di valutazione del personale)" e definizione di ruoli, responsabilità e organizzazione all'interno della Società"** le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto di protocolli specifici di controllo.

In considerazione dell'impatto che le menzionate attività potrebbero avere sull'habitat, sulla gestione dell'inquinamento delle acque, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, sulla gestione dei rifiuti e sulla protezione dell'ozono, il corretto svolgimento delle stesse è assicurato attraverso l'adozione di specifici strumenti organizzativi documentati per la definizione di ruoli e responsabilità che prevedono le modalità gestionali ed operative per:

- l'identificazione delle esigenze di formazione connesse con lo svolgimento delle attività ed erogazione della formazione o altre azioni per soddisfare tali esigenze;
- garantire, anche attraverso un'opportuna pianificazione, che qualsiasi persona sotto il controllo dell'organizzazione sia competente sulla base di un'adeguata istruzione, formazione o esperienza;
- la formazione circa le modalità di espletamento dei propri incarichi qualora questi possano avere rilevanti impatti ambientali;
- la valutazione dell'efficacia delle attività di formazione o di altre azioni eventualmente attuate e la tenuta delle relative registrazioni;
- porre in essere misure volte a garantire che il personale prenda coscienza circa l'impatto effettivo o potenziale del proprio lavoro sull'ambiente, i corretti comportamenti da adottare, i propri ruoli e responsabilità;
- la tracciabilità e la disponibilità della relativa documentazione attinente la gestione delle attività di informazione, formazione e addestramento;
- la definizione di opportuni strumenti di reporting anche in aderenza alle prescrizioni autorizzative e di legge;

- la formalizzazione di un piano di audit e la sua attuazione in considerazione di tutti gli impatti ambientali descritti;
- la comunicazione delle risultanze degli audit ai soggetti preposti e conseguente valutazione di opportune misure correttive da intraprendere in considerazione di tutti gli impatti ambientali descritti.

## **14. Reati tributari: art. 25-quinquiesdecies del Decreto**

### ***14.1 Reati applicabili***

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati previsti dall'art. 25- quinquiesdecies del Decreto:

**Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, reato previsto dall'art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 e costituito dalla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi; il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

**Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**, reato previsto dall'art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 e costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi previsti dall'articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

**Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, reato previsto dall'art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 e costituito dalla condotta di chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

**Occultamento o distruzione di documenti contabili**, reato previsto dall'art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 e costituito dalla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

**Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**, reato previsto dall'art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 e costituito dalla condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 5 del D.Lgs. 75/2020 di attuazione della c.d. "Direttiva PIF" (evasione di IVA non inferiore a 10 milioni di euro, qualora il reato sia commesso in più di uno Stato Membro dell'UE), ai fini del D.Lgs. 231/2001 sono considerati applicabili alla Società anche i seguenti ulteriori reati:

**delitti di dichiarazione infedele**, reato previsto dall'art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

**delitti di omessa dichiarazione**, reato previsto dall'art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 e costituito dalla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. Allo stesso tempo punisce chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila;

**delitti di indebita compensazione**, reato previsto dall'art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000 e costituito dalla condotta di chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

#### **14.2 I contratti di servizio e attività sensibili in service**

Alcune delle attività elencate nel paragrafo seguente sono gestite da Holcim Aggregati

Calcestruzzi S.r.l., anche a mezzo di servizi ricevuti da Holcim Gruppo (Italia) S.p.A. e da Holcim (Italia) S.p.A. e in generale dalle società del Gruppo che dispongono di strutture, risorse manageriali ed organizzative idonee a soddisfare le peculiari esigenze di Edile Commerciale.

Tali attività sono svolte in forza di contratti di service che regolano formalmente le prestazioni di servizi intercompany, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate e ai relativi corrispettivi. Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D. Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

Le attività svolte in forza di contratti di servizio dalle società del Gruppo sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio (in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria per quanto di competenza) e da parte delle Strutture competenti attraverso l'attuazione di audit in ambito D. Lgs. n. 231/2001.

In considerazione di quanto sopra, e in ragione del ruolo svolto dalla Società, nell'individuazione e nella conseguente mappatura delle aree a potenziale rischio di commissione di reati, sono stati adottati i seguenti accorgimenti:

- sono state evidenziate le attività sensibili gestite in service;
- è stato effettuato un rinvio ai protocolli di controllo a presidio posti in essere dalle società del Gruppo che erogano il servizio per le attività sensibili sopra indicate.

### **14.3 Attività sensibili**

Attraverso un'attività di *control and risk self assessment* che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto:

TRIB\_1. Gestione degli adempimenti richiesti dalla Pubblica Amministrazione in materia fiscale, civilistica e giuslavoristica (es. predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali, predisposizione della dichiarazione dei sostituti di imposta, adempimenti relativi all'amministrazione del personale, ecc.);

TRIB\_2. Operazioni di gestione delle risorse finanziarie;

TRIB\_3. Gestione del credito e del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, anche tramite professionisti esterni;

TRIB\_4. Attività di approvvigionamento e affidamento di appalti condotta con fornitori di beni o servizi (incluse consulenze e altre prestazioni professionali), comprensive delle attività di

selezione, valutazione e gestione dei fornitori/appaltatori nonché della definizione della vendor list;

TRIB\_5. Gestione delle note spese;

TRIB\_6. Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, nel bilancio, nella relazione sulla gestione, nelle comunicazioni sociali e negli altri documenti dell'impresa, comprese le valorizzazioni del magazzino;

TRIB\_7. Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di vendita/ordini, compresa la valutazione della clientela e la definizione dei limiti di credito;

TRIB\_8. Sottoscrizione ed esecuzione dei contratti infragruppo;

TRIB\_9. Gestione della fiscalità diretta ed indiretta;

TRIB\_10. Gestione dei presidi dei sistemi informativi.

Si precisa che le attività sensibili TRIB\_1, TRIB\_4, TRIB\_5, TRIB\_6, TRIB\_7, TRIB\_8, TRIB\_9, e TRIB\_10 sono gestite parzialmente in service da Holcim (Italia) S.p.A., mentre l'attività sensibile TRIB\_3 è gestita totalmente in service da Holcim (Italia) S.p.A.

#### **14.4 Protocolli generali di prevenzione**

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti protocolli generali di prevenzione.

È fatto obbligo ai soggetti impegnati nelle aree sensibili rispetto ai reati tributari di osservare in modo rigoroso le disposizioni di legge.

A questi fini è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-*quinqüiesdecies* del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, a ciascun dipendente e collaboratore della Società, è fatto divieto di:

- avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e registrarli nelle scritture contabili obbligatorie, indicando tali elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;
- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;

- indicare in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti;
- omettere la presentazione di una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ove sussiste uno specifico obbligo normativo;
- utilizzare in compensazione crediti non spettanti o inesistenti;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi.

#### **14.5 Protocolli specifici di prevenzione**

Il sistema di controllo interno implementato dalla Società è fondato sull'applicazione di Politiche e Direttive di Gruppo (appartenenti alla cosiddetta LafargeHolcim Policy Landscape), dei cosiddetti Minimum Control Standard (MCS) emessi dalla funzione Group Internal Control, nonché di ulteriori procedure definite a livello locale ritenute rilevanti ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati ex art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto.

##### **A. Elenco Politiche e Direttive del Gruppo LafargeHolcim (LH) rilevanti:**

- LH Treasury Policy
- LH Third Party Due Diligence Directive
- LH Trading Policy
- LH Commercial Documentation Directive
- LH Anti-Bribery and Corruption Policy
- LH Direct Taxation Policy
- LH Transfer Pricing Directive (Intercompany Overland Transfers of Clinker, Cementitious in Europe)
- LH Information Technology Policy
- LH IT Information System User Directive
- LH People Security Directive

##### **B. Elenco LafargeHolcim Minimum Control Standard (MCS) rilevanti:**

- MCS 51 Tax risk assessment and reporting
- MCS 52 Tax filings and payments
- MCS 53 Deferred and current income tax calculations
- MCS 54 Transfer pricing
- MCS 55 Non-income (indirect) taxes

**C.** *Per quanto riguarda l'elenco delle procedure ed altri documenti locali rilevanti si rimanda al Risk Assessment di Edile Commerciale S.p.A. che costituisce parte integrante del presente documento.*

#### **14.6 Ulteriori protocolli di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti **la gestione degli adempimenti richiesti dalla Pubblica Amministrazione in materia fiscale, civilistica e giuslavoristica (es. predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali, predisposizione della dichiarazione dei sostituti di imposta, adempimenti relativi l'amministrazione del personale, ecc.), l'attività di approvvigionamento e affidamento di appalti condotta con fornitori di beni o servizi (incluse consulenze e altre prestazioni professionali), comprensive delle attività di selezione, valutazione e gestione dei fornitori/appaltatori nonché della definizione della vendor list, la rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, nel bilancio, nella relazione sulla gestione, nelle comunicazioni sociali e negli altri documenti dell'impresa, comprese le valorizzazioni del magazzino, la negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di vendita/ordini, compresa la valutazione della clientela e la definizione dei limiti di credito, la sottoscrizione ed esecuzione dei contratti infragruppo, la gestione della fiscalità diretta ed indiretta, la gestione dei presidi dei sistemi informativi**, si applica quanto previsto al paragrafo 14.2 "I contratti di servizio e attività sensibili in service" di cui alla presente Parte Speciale e, per gli standard di controllo "specifici", si rimanda alla Parte Speciale Reati Tributari art. 25-quinquiesdecies del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Holcim (Italia) S.p.A.